

DXI.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

INDICE	PAG.	PAG.	
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	29944	(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	29944
(Deferimento a Commissione)	29894	(Trasmissione dal Senato)	29894
(Presentazione)	29919, 29931, 29943	Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- guamento alle esigenze delle auto- mie locali. (669)	29894
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicu- rezza e per la pubblica moralità (2503)	29897	PRESIDENTE	29894, 29895, 29897
PRESIDENTE	29897, 29937	PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno	29894, 29895
FERRI, Relatore di minoranza	29898	MARTUSCELLI	29894, 29897
29922, 29924, 29925, 29926, 29927, 29928		TAMBRONI, Ministro dell'interno	29896
29931, 29932, 29934, 29935, 29936, 29938		Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	29894
29941, 29942		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	29954
TAMBRONI, Ministro dell'interno	29899, 29902	Inversione dell'ordine del giorno:	
29911, 29914, 29919, 29925, 29927, 29929		SCARPA	29945
29931, 29933, 29935, 29936, 29939, 29942		PRESIDENTE	29945
LOMBARDI RUGGERO, Relatore per la maggioranza	29905, 29924, 29927	ROBERTI	29945
29933, 29935, 29936, 29939, 29942		Mozione e interrogazioni (Seguito della discussione e dello svolgimento):	
GIANQUINTO, Relatore di minoranza	29911	PRESIDENTE	29945
29922, 29925, 29926, 29927, 29928, 29939		RAFFAELLI	29945
FORMICHELLA	29923, 29925, 29931, 29933	POLANO	29950
29934, 29935, 29936, 29942		DIAZ LAURA	29954
MUSOLINO	29923, 29925, 29933, 29936, 29941	Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio)	29894
COLITTO	29927	Votazioni segrete	29929, 29939
GUTTITTA	29933, 29934, 29937, 29939	Votazione segreta del disegno di legge n. 2503	29943
BERLINGUER	29931, 29938		
BUCCIARELLI DUCCI	29939		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

La seduta comincia alle 15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (2615) (*Con parere della IX e X Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (2616) (*Con parere della IX e X Commissione*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la proposta di legge, approvata da quella II Commissione permanente:

Senatore SALOMONE: « Proroga degli sfratti nei comuni alluvionati della Calabria » (2635).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Marilli, per il reato di cui agli articoli 595 e 57 del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 332);

contro il deputato Biagioni, per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale (*violenza privata*) (Doc. II, n. 33).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Rinvio della discussione della proposta di legge Martuscelli ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali. (669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli, Luzzatto, Bozzi, Macrelli e Chiaramello: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché la proposta di legge riguarda materia analoga a quella trattata dal disegno di legge presentato dal ministro dell'interno alla Camera il 14 novembre scorso, recante modificazioni alla legge comunale e provinciale, pregherei l'onorevole Martuscelli di consentire un breve rinvio della discussione.

Vorrei anche pregare l'onorevole Presidente della Camera di compiacersi sottolineare alla Commissione interni l'urgenza di discutere il provvedimento presentato dal ministro dell'interno.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, se non erro, la richiesta del Governo tende ad ottenere un rinvio della discussione della mia proposta di legge affinché essa abbia luogo, poi, congiuntamente a quella sul disegno di legge presentato il 14 novembre dal ministro dell'interno. Precisata in questi termini la richiesta del Governo, non posso che dichiararmi di parere contrario. Debbo, però, motivare brevemente la mia dichiarazione, premettendo anche che, se il Governo ha inteso formulare una richiesta formale di sospensiva, la mia opposizione implica anche la richiesta di un voto all'Assemblea perché sia respinta la sospensiva del Governo e, insieme, la proposta di abbinare la discussione dei due progetti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

La Camera consentirà, dato che la proposta in esame è da ben otto mesi all'ordine del giorno dell'Assemblea e riguarda un argomento così importante e delicato come quello delle autonomie locali, che io illustri brevemente i motivi della mia opposizione e gli elementi indispensabili sui quali, poi, si possa, occorrendo, votare con cognizione di causa.

Questi motivi, inoltre, sono particolarmente istruttivi anche su certi sistemi della cosiddetta democrazia parlamentare, e, direi, del costume parlamentare.

Nei riguardi di questa proposta di legge, infatti, vi è stato un evidente sabotaggio da parte del Governo; sabotaggio della discussione, che è stata ostacolata, non già dalla Camera, ma dal Governo. Della proposta di legge, che è stata presentata il 2 marzo 1954, fu iniziato l'esame dalle Commissioni interni e giustizia dopo un anno e, precisamente, il 1° marzo 1955; in quella sede, il ministro dell'interno dichiarò, sulla scorta della opinione del relatore, di essere contrario al passaggio agli articoli della legge, e cioè, contrario alla proposta nel suo complesso. Eppure, onorevoli colleghi, non si trattava di una proposta peregrina, fatta per soddisfare una secondaria esigenza; si trattava invece di una proposta di carattere costituzionale, si trattava cioè di iniziare la discussione sulla necessità e sul tenore di una riforma che la Costituzione espressamente richiedeva.

In altri termini, le modifiche e gli adeguamenti avrebbero potuto essere attuati nel senso proposto da me o in senso differente, ma l'osservanza della norma IX delle disposizioni transitorie della Costituzione, che stabilisce l'obbligo di adeguare entro tre anni le leggi della Repubblica alle esigenze delle autonomie locali, imponeva in ogni caso l'accettazione del dibattito, essendo pacifico che la legislazione in esame ha bisogno di ritocchi essenziali e sostanziali al fine di assicurare le inesistenti autonomie locali.

Ed oggi, dopo un simile sabotaggio, si vuole ancorare la discussione della mia proposta a un disegno di legge governativo dell'ultim'ora. Ecco perché io penso che, se la Camera voterà contro la proposta di sospensiva del Governo, questo significherà che le leggi devono essere discusse, che il Parlamento ha il diritto di esaminarle, anche quando non fanno comodo al Governo. Ecco perché vi è una questione di principio, di libertà e insieme di democrazia, che esige sia respinta la proposta del Governo. La discussione della mia proposta dovrà essere iniziata, anche se questo inizio oggi non può essere che simbolico,

e il Governo solleciterà poi per conto suo la discussione del suo disegno di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Martuscelli ha parlato di sabotaggio. Mi pare che nessun tentativo del genere sia stato compiuto. Vero è che la proposta di legge investe una serie di problemi di carattere costituzionale e giuridico, e perciò richiede una profonda discussione e delibazione.

D'altra parte l'onorevole Martuscelli converrà con me che in amichevoli conversazioni avute si era parlato della opportunità di un rinvio, anche senza arrivare all'abbinamento della discussione della proposta e del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta di legge è stata portata in Assemblea non avendo la Commissione presentato la relazione entro i termini regolamentari. Il Governo ha presentato un proprio disegno di legge, che trovasi avanti la I Commissione; per cui, per il momento, non è il caso di parlare di abbinamento, trovandosi un provvedimento dinanzi all'Assemblea e l'altro dinanzi alla Commissione. Sarà frattanto opportuno deliberare l'urgenza per il disegno di legge governativo.

La soluzione più opportuna appare quella, transattiva, di un rinvio della discussione della proposta Martuscelli, accompagnato dal voto del Governo, a cui mi associo anch'io, che la I Commissione presenti quanto prima la relazione sul disegno di legge governativo, in modo che, in aula, possa essere deliberato l'abbinamento dei due progetti. Se a fine gennaio la I Commissione non avesse ancora presentato la relazione, potrà passarsi senz'altro alla discussione della proposta di legge Martuscelli.

Onorevole Martuscelli, è d'accordo?

MARTUSCELLI. Non posso essere d'accordo su una sospensiva, qualunque essa sia. Devo anche ricordare alla Presidenza della Camera che nella seduta del 21 luglio questa proposta fu chiamata una prima volta in aula all'ultimo momento, quando mancavano solo due giorni per la sospensione estiva dei lavori. In quella sede presi la parola per rilevare che la proposta era stata sabotata chiaramente da parte del Governo, ed ebbi dalla Presidenza della Camera l'assicurazione, consacrata a verbale, che il progetto sarebbe stato discusso alla ripresa. Ma siamo ormai a dicembre e ancora non se ne è fatto nulla. Non dico con

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

questo che non vi siano state altre questioni urgenti o che ciò sia avvenuto per volontà deliberata della Presidenza. Però la sospensiva odierna continua ed aggrava il tentativo di insabbiare definitivamente la proposta di legge, nel quale traspare chiaramente la volontà interessata del Governo, che ogni giorno convalida gli abusi prefettizi in danno dei comuni, i continui strappi alle autonomie locali sancite dalla Costituzione.

Potrei parlare a lungo su questo argomento: ma mi limiterò ad una sola prova del sabotaggio sistematico posto in essere dal Governo. Il 1° marzo 1955 le Commissioni riunite dell'interno e della giustizia si sono pronunciate a maggioranza in favore di questa proposta di legge, respingendo la proposta del relatore di non passare agli articoli. Io domando a voi, onorevoli colleghi, che cosa avviene, secondo la prassi parlamentare, secondo il regolamento, secondo il corretto costume democratico, quando una Commissione si pronuncia a maggioranza ed in via di massima in favore di una legge. Si prosegue nell'esame, e non si accantona certo il dibattito. Dal 1° marzo 1955 invece, epoca di tale voto favorevole, ho atteso fino ad ottobre che le Commissioni fossero investite della discussione già iniziata, e il 25 gennaio 1956 ho dovuto far ricorso alla Presidenza della Camera perché assegnasse un termine alle Commissioni stesse. Fu stabilito il termine di un mese scadente il 25 febbraio, senonché molti mesi sono trascorsi senza che le Commissioni, per fatto delle loro presidenze, adempissero il dovere di rispondere alla Presidenza della Camera.

Non posso perciò essere d'accordo su alcuna sospensiva. Consentirei invece ad andare a gennaio, solo se la Presidenza riterra di potermi dare assicurazione formale, che non si rinnoverà l'inconveniente già verificatosi, che cioè la proposta di legge, rinviata a subito dopo le ferie, non venga più discussa perché postposta ad altri sopravvenuti argomenti ritenuti più urgenti. Penso infatti che essa sia, per i motivi esposti, la più urgente di quelle che attendono, e che quindi debba essere discussa per prima all'inizio della ripresa. Può darsi che il Governo attraverso l'urgenza riuscirà a far discutere in tempo anche il suo disegno di legge, che, tra parentesi, per le autonomie vale poco più che nulla, in quanto introduce dei correttivi di scarsa importanza. Se invece non farà in tempo, il Governo non ne verrà affatto pregiudicato, perché potrà proporre tutte le modifiche che vorrà sotto forma di emendamenti alla mia proposta di legge.

Ma il problema delle autonomie locali deve essere discusso, perché centinaia di comuni, in genere all'unanimità, hanno espresso il voto che il Parlamento si occupi della questione; l'ha espresso anche l'«Anci», la maggiore associazione dei comuni italiani, sotto la presidenza di Rebecchini, e con essa altre associazioni ed enti legati ai problemi dell'amministrazione locale.

Pertanto, se la Presidenza non può dare questa assicurazione, sono costretto a chiedere che la Camera voti e respinga la richiesta di sospensiva del Governo, quale nuovo ed ulteriore tentativo di insabbiamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ritengo mio dovere a questo punto intervenire nel dibattito, e credo che la Camera mi scuserà se desidero fare un'affermazione di principio.

Bisogna ricondurre entro le giuste proporzioni i poteri del legislativo e dell'esecutivo. Immediatamente dopo la liberazione, quando qui sedette l'Assemblea Costituente, vi fu un'ondata di diffidenza verso l'esecutivo; e si spiegava. Dopo dieci anni di vita democratica, nella seconda legislatura, mi pare, onorevole Martuscelli, che il suo modo di esprimere delle opinioni, che io non voglio discutere in questo momento, sia superato dalla lealtà del costume democratico e dalla costante fedeltà del potere esecutivo a tale costume. Per cui mi permetto di dire, in termini che non ammettono equivoci, che con la leggenda degli abusi prefettizi, è ora di smetterla (*Applausi al centro — Proteste a sinistra*), poiché in un paese in cui v'è la possibilità dei più ampi ricorsi in tutte le sedi, compresa la suprema, la Corte costituzionale, non ci sono né arbitrari né abusi che non si conoscano.

LI CAUSI. Da quanto tempo è stata costituita la Corte costituzionale? Da dieci anni, forse? (*Proteste al centro*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Detto ciò (e un problema di questa natura non si discute fra i rumori o le voci alte) mi permetto di aggiungere che, allorché fu discusso il bilancio del mio dicastero lo scorso giugno, io feci espressamente riferimento al nuovo testo della legge comunale e provinciale, nonché in particolare ad uno stralcio della stessa che investiva proprio il settore delle autonomie locali, e dissi alla Camera, non ignorando la proposta di legge che aveva presentato l'onorevole Martuscelli, che il Governo si riserbava la facoltà, che è anche un suo diritto, di presentare alla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

ripresa lo stralcio che ho avuto l'onore di presentare.

Ora, non consento, anche qui, giudizi anticipati, che cioè il disegno di legge non serva a nulla. A mio avviso è una riforma sostanziale delle autonomie degli enti locali e del loro funzionamento; ma giudice è la Camera: non possiamo esserlo né l'onorevole Martuscelli né io; giudice è il Parlamento.

Ora, ieri, come ricordava anche il collega Pugliese, si rimase di intesa che se ne sarebbe discusso alla ripresa. Io prego l'onorevole Presidente di voler tener presente la mia richiesta di urgenza circa il disegno di legge governativo. È vero infatti che non si può fare un abbinamento, ma è anche vero, però, che i due progetti possono essere tenuti presenti congiuntamente e il disegno di legge governativo ha a questo riguardo un diritto primario.

Voci a sinistra. Perché?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Per ragioni che spiegherò a suo tempo.

D'altra parte, mi pare che qui, senza offesa per nessuno, si voglia fare, in questo estremo lembo della vigilia natalizia, dell'accademia, perché un problema come questo non si può esaurire in una o due sedute. Ora, insistere perché se ne discuta oggi e chiedere a questo riguardo un voto della Camera, mi pare che significhi una perdita di tempo.

Sono queste le ragioni per cui prego la Camera, nel caso che l'onorevole Martuscelli insista su questa votazione, di voler respingere la sua proposta.

PRESIDENTE. Se mi permette, onorevole Martuscelli, vogliamo dare la possibilità alla Commissione per lo meno di tentare di esaminare con urgenza il disegno di legge governativo? In questo caso, in una delle ultime sedute di gennaio sarebbe possibile porre all'ordine del giorno la sua proposta di legge e il disegno di legge governativo; in caso contrario, assumo l'impegno di porre all'ordine del giorno la proposta di legge prima della fine di gennaio.

Mi pare che, se ella, onorevole Martuscelli, conviene che, data l'importanza della materia, noi non possiamo discutere ora di questo provvedimento, arrivando alla sua conclusione, ella sia con ciò già d'accordo con me. Potrebbe pertanto accodere a quanto io le propongo.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, la mia proposta di legge è stata all'ordine del giorno per circa otto mesi.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, ella ha ragione su ciò; però, sono sopravvenuti

altri provvedimenti più urgenti, senza che vi fosse, da parte del Presidente, né da parte del Governo, alcun tentativo di insabbiamento della discussione della sua proposta di legge.

MARTUSCELLI. Vorrei fare una controproposta. Desidererei che la Presidenza assumesse l'impegno che, entro gennaio, la mia proposta di legge venga, non già iscritta all'ordine del giorno (il che può significare, come abbiamo visto, che vi rimanga invano per degli anni o per qualche legislatura) ma esaminata dall'Assemblea, senza che possa ritenersi in alcun modo ancorata al disegno di legge governativo. Dieci giorni, d'altra parte, sono più che sufficienti ad una Commissione, animata di buona volontà, per discutere i pochi articoli del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Sta bene, rinviamo la discussione con l'intesa che essa si inizierà entro il prossimo gennaio. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il disegno di legge: «Modificazioni alla legge comunale e provinciale» (2549), assegnato in sede referente alla I Commissione, è dichiarato urgente.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (2503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Come la Camera ricorda, è stata ieri chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri, relatore di minoranza, il quale, insieme con gli onorevoli Gianquinto, Gullo e Targetti, ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 2503, recante norme sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, elude sostanzialmente i principi basilari della Carta costituzionale sui diritti dei cittadini e solo formalmente e parzialmente adeguandosi alle decisioni della Corte costituzionale mantiene in vita in sostanza istituti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, incompatibili con un vero ordinamento democratico e praticamente inefficaci per una

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

vera opera di prevenzione e di profilassi sociale,

delibera

di non passare all'esame degli articoli ».

FERRI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e onorevole ministro dell'interno: per usare una frase adoperata poc'anzi dall'onorevole ministro, ci troviamo, in questo estremo lembo di lavori parlamentari prenatalizi, a concludere la discussione di un disegno di legge che, per l'argomento che tratta e regola, è di estrema importanza per la vita del paese, in quanto influisce sui diritti essenziali e basilari dei cittadini. E dovremmo dolerci che, forse a causa dell'ancor recente discussione nell'altro ramo del Parlamento, la Camera abbia esaurito in una sola e breve seduta la discussione generale, con interventi di oratori per i quali dobbiamo dire che la qualità ha in un certo senso supplito alla quantità.

I relatori di minoranza hanno, nella loro relazione, preliminarmente avanzato critiche di fondo, di ordine generale al progetto governativo approvato dal Senato, e queste critiche di fondo si sono concretate in un ordine del giorno di non passaggio agli articoli: ordine del giorno che potrà a prima vista suscitare un certo stupore in alcuni settori della Camera e — penso — nello stesso onorevole ministro Tambroni; stupore che potrebbe però apparire giustificato soltanto qualora considerassimo questo disegno di legge dal punto di vista del Governo.

Il punto di vista del Governo nei confronti di questo disegno di legge, quale si evince dalla relazione e dalla discussione del Senato, è il seguente: la Corte costituzionale, con le sue recenti decisioni, ha dichiarato la incostituzionalità di parte dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, cioè delle disposizioni che concernono il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, e la incostituzionalità di tutto il capo terzo del titolo VI dello stesso testo unico, cioè di tutte le norme che disciplinano l'istituto dell'ammonizione. Di fronte a queste pronunce — dice il Governo —, poiché la riforma organica e completa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è ancora lontana dal raggiungere la fine del suo laboriosissimo iter legislativo, noi Governo vi presentiamo un disegno di legge stralcio il cui intento è quello di adeguarci alle pronunce della Corte costituzionale.

Posta in questi termini, la posizione del Governo potrebbe apparire ineccepibile. Ma

noi intendiamo sfrondare questa posizione e fare apparire come essa sia invece, in realtà, una posizione di comodo che vorrebbe mascherare una precisa ed effettiva carenza del Governo in questa importantissima materia.

Non starò a rifare quel che abbiamo accennato nella nostra relazione di minoranza, cioè la storia di tutti i progetti di legge di iniziativa parlamentare, e qualcuno anche di iniziativa governativa, che in questa e nell'altra legislatura sono stati presentati in tema di riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La storia, onorevoli colleghi, si iniziò al Senato nel 1948 e si è prolungata in maniera tale che, a otto anni da allora, solo in questi giorni — mi pare — il Senato ha cominciato ad occuparsi in aula di un disegno di legge di iniziativa nientemeno che del ministro dell'interno Fanfani (si risale dunque al periodo del Gabinetto Pella) in materia di riforma del testo unico di pubblica sicurezza. Noi abbiamo quindi tutto il diritto di dire ancora una volta che siamo di fronte ad una volontà precisa del Governo e della maggioranza di non affrontare il problema della riforma del testo unico di pubblica sicurezza e di continuare a valersi di tutte quelle disposizioni che, come è noto, dopo un periodo di incertezza nelle pronunce delle magistrature di merito, furono fatte salve dalla maggioranza delle decisioni della Cassazione con la consueta formula delle norme costituzionali programmatiche o prelettive, ma queste ultime ad efficacia differita e non immediata. Ci son volute le ben note pronunce della Corte costituzionale per far decidere il Governo a muoversi. Le quali pronunce hanno naturalmente creato una situazione nuova, in quanto, per lo meno, ora non è più applicabile in Italia l'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio o quello della ammonizione.

Di fronte a questa nuova situazione si potrebbe pensare, come noi pensiamo, che la soluzione migliore e più ossequiente allo spirito della pronuncia della Corte costituzionale sia quella di aspettare che questa emani altresì la sentenza, ormai prossima, sull'istituto del confino di polizia che assai probabilmente (la previsione naturalmente non vuole anticipare il giudizio del supremo organo costituzionale né mancare ad esso di riguardo) sarà analoga a quella pronunciata a proposito dell'ammonizione.

È evidente, onorevoli colleghi, che, data la natura della materia, occorre affrontarla nel suo insieme e non attraverso dei provvedimenti stralcio, come ha fatto il Governo pre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

sentando il disegno di legge in esame appunto come ossequio alla deliberazione della Corte costituzionale.

Senonché, anche con questo disegno di legge stralcio, il Governo si propone semplicemente di ripristinare l'istituto dell'ammonizione, costituzionalizzando nella forma altresì l'istituto del confino di polizia e continuando ad applicarli entrambi, sia pure sotto altro nome.

Evidentemente con una siffatta posizione noi non possiamo essere d'accordo ed è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Riteniamo infatti che nessun pericolo incomba sul paese, anche se per un po' di tempo, quanto ne sarà necessario per attendere la nuova sentenza della Corte costituzionale e per elaborare legislativamente la materia, staremo senza gli istituti dell'ammonizione e del confino di polizia. E successivamente cercherò di dimostrare come gli stessi argomenti usati dal ministro dell'interno nei suoi discorsi, del 21 luglio, alla Camera a conclusione della discussione sul bilancio dell'interno e al Senato in sede di esame di questo stesso disegno di legge, finiscano per confermare la bontà e la giustezza delle nostre posizioni.

Dunque il Governo non ha le « mani nette » a proposito della discussione e approvazione della riforma organica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Una storia che si è protratta per otto anni, non poteva evidentemente protrarsi per tanto tempo se non fosse stato il Governo stesso a fare di tutto affinché la discussione fosse insabbiata.

Ma il Governo non ha le « mani nette » nemmeno in questa questione, perché ha dimostrato in precedenza la propria posizione nei confronti di questi istituti, sostenendone la perfetta legittimità costituzionale.

Noi non vorremmo ritornare su argomenti che sono stati nel recente passato oggetto di polemica; ma non possiamo fare a meno di ricordare le alte e appassionate proteste che, oltre che dalla nostra parte, vennero da vasti e autorevoli settori della scienza del diritto sulla posizione del Governo che, attraverso l'Avvocatura di Stato, sosteneva pregiudizialmente dinanzi alla Corte costituzionale l'incompetenza di essa a giudicare della costituzionalità delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e subordinatamente, nel merito, sosteneva la costituzionalità di quegli istituti, sui quali la Corte si è pronunciata in senso negativo. Noi non vorremmo — dicevo — ritornare su questo terreno polemico; ma ci sembra che il mini-

stro dell'interno, nel suo recentissimo discorso al Senato, forse portato dalla foga polemica, abbia fatto delle affermazioni che non possono non essere considerate preoccupanti.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Senato non le ha considerate tali, tant'è vero che ha approvato la legge.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Evidentemente la maggioranza del Senato non ha avuto motivi di preoccupazione per queste sue dichiarazioni. Ma ella consentirà ai relatori di minoranza di ribadire queste preoccupazioni davanti alla Camera, anche perché vogliamo augurarci che ella, nella sua replica conclusiva, voglia spiegare e attenuare il significato delle sue affermazioni.

Il 24 ottobre, il ministro Tambroni diceva al Senato: « Comunque, poiché mi sembra che ella desideri esasperare l'argomento (si rivolgeva al senatore Gramigna), io affermo che la legittimità di adoperare l'istituto del confino è in questo momento non discutibile. La Corte costituzionale non si è occupata di questo istituto, e fino a quando una norma non sia abrogata o dichiarata incostituzionale, essa deve essere applicata ».

Sappiamo dai giornali che il 13 febbraio la Corte costituzionale discuterà tutti i ricorsi sulla legittimità costituzionale dell'istituto del confino di polizia (capo V, titolo VI, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931). Vorrei sperare che ella, onorevole ministro, non si trincererà dietro l'argomentazione che la competenza precisa è del Presidente del Consiglio e che quindi voglia dirci quali disposizioni il Governo sia per dare all'Avvocatura di Stato e se dovremo assistere, il prossimo 13 febbraio, all'edificante spettacolo dell'Avvocatura di Stato che sosterrà ancora, in rappresentanza legale del Governo della Repubblica italiana, la perfetta legittimità costituzionale dell'istituto del confino di polizia. Se dovessimo trarre le logiche conseguenze da quello che è finora avvenuto e dalle frasi che ella ha pronunciato al Senato, dovremmo aspettarci anche questa inconcepibile assurdità.

Ma, premesso questo e ricordate quali sono state su questa dibattuta e complessa materia le posizioni e le responsabilità precise del Governo e della maggioranza da un lato, e della nostra opposizione dall'altro, basterà fare cenno soltanto alla proposta che porta come primo firmatario il nome del collega Luzzatto e come altre firme quelle di tutti i componenti le Commissioni interni e giustiziarie appartenenti al gruppo socialista e che risale alla fine del 1953.

Ricordata quindi questa posizione e ricordata la responsabilità precisa nostra, del Governo e della maggioranza, entriamo nel merito della parte generale della nostra relazione e quindi nel merito di questo ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Siamo profondamente convinti che questo disegno di legge, che si prefigge di costituzionalizzare nella sua formulazione esteriore gli istituti del foglio di via obbligatorio, dell'ammonizione e del confino di polizia (a questi ultimi cambiando anche il nome), sia un disegno di legge che, se formalmente si potrà sostenere non urti con le disposizioni della Carta costituzionale, nella realtà però è in contrasto con lo spirito della nostra Costituzione.

È un disegno di legge che non si giustifica in uno Stato di diritto, in uno Stato moderno basato sulla democrazia, sul riconoscimento dei diritti essenziali dei cittadini.

Abbiamo esaminato attentamente il contenuto degli articoli. Ci siamo anche sforzati — nella previsione che la Camera non voglia approvare questo ordine del giorno di non passaggio agli articoli — di dare una diversa formulazione agli articoli del disegno di legge, di aumentare ogni possibile garanzia. Ma la convinzione che abbiamo tratto da questo nostro sforzo, da questo esame, è una sola: la convinzione, cioè, che si tratti di istituti nella loro essenza stessa squisitamente polizieschi, illiberali e che è un vano tentativo quello di voler dar loro una forma di liberalità, od una forma che sia di sufficiente garanzia per i diritti fondamentali dei cittadini.

Sono istituti polizieschi basati sul sospetto, sulle voci, su elementi che non sono sufficienti a costituire nemmeno quel principio di prova che basti ad iniziare un procedimento penale, ma che dovrebbero essere ritenuti sufficienti ad adottare, nei confronti di cittadini che possono anche essere incensurati, provvedimenti gravemente limitativi della libertà personale.

Perché non è chi non comprenda come un provvedimento — non si dirà più di assegnazione al confino, si dirà di obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato comune, con tutti gli annessi e connessi che ne seguono — di questo genere finisca per essere molto più grave che una condanna a sette, dieci mesi o a un anno di reclusione, per la quale si può godere, se incensurati, del beneficio della sospensione condizionale. E ci si sforza di adeguarsi alla lettera delle disposizioni costituzionali, attribuendo il potere di adottare questi provvedimenti nei confronti dei cittadini alla magistratura. Questo, secondo il disegno di

legge del Governo, per i soli due provvedimenti più gravi della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune; la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio si lasciano alla competenza del questore.

Facendo così troveremo, in una realtà che sarà difficile a conciliarsi, una situazione di profondo contrasto. Perché i magistrati se giudicheranno — come noi riteniamo accadrà nella stragrande maggioranza dei casi — con il loro abito mentale, con la loro coscienza giuridica di magistrati, rarissimamente o mai si troveranno in condizioni di poter applicare questa sorta di provvedimenti. Provvedimenti, ripeto, che hanno conseguenze gravissime nei confronti dei cittadini, in quanto finiscono per creare nei loro riguardi addirittura una presunzione di colpevolezza. Infatti, basta guardare le varie categorie che, a titolo esemplificativo e tassativo, sono previste dal disegno di legge, per rendersi conto che sono previste formulazioni che integrano ipotesi anche gravissime di reati.

Secondo questo disegno di legge si portano dei cittadini davanti al magistrato con elementi tali per cui non vi è neppure un principio di prova per iniziare un procedimento penale per ricettazione continuata o addirittura per sfruttamento di prostitute o per tratta delle bianche, però sussistono sospetti sufficienti per sostenere che questo cittadino, magari incensurato, è dedito a questi delitti, e quindi bisogna prima infliggergli la sorveglianza speciale, o confinarlo in un determinato comune con addosso questa patente che dice: non si è potuto provare che tu sei dedito a questi delitti, però siamo certi che l'hai fatta franca, sei riuscito a evitare le prove di questi delitti, ma li hai commessi; quindi ti mando in un determinato comune con l'obbligo di soggiorno fino a cinque anni.

Voi vi rendete conto, onorevoli colleghi, della gravità e dell'assurdità di una regolamentazione di questo tipo. La realtà è che l'unica via logica, coerente, che sia veramente conforme allo spirito e non soltanto alla lettera della Carta costituzionale, che sia veramente conforme ai principi ai quali vogliamo sia informato il nostro Stato repubblicano, è quella di abolire completamente questi istituti.

Già immagino che l'onorevole ministro, nella sua prossima replica, ripeterà contro di noi gli argomenti che ha già usato al Senato contro l'opposizione di sinistra: che cioè noi siamo teneri per la difesa di delinquenti comuni, ci ripeterà che nessun timore, nessun

pericolo vi è che di questi istituti si faccia strumento di persecuzione politica o di abusi da parte del potere esecutivo, in quanto essi sono diretti esclusivamente contro i delinquenti comuni.

Onorevole Tambroni, noi possiamo anche darle atto della sua perfetta buona fede quando ci dice queste cose; possiamo anche darle atto che oggi, allo stato attuale della situazione, siamo convinti che, per quanto sta in lei, se questo provvedimento arriverà in porto, ella farà di tutto perché di esso non ci si serva come di un'arma di discriminazione politica o di persecuzione politica. Però il pericolo resta, e credo che risponda a un vecchio canone di tecnica legislativa quello secondo cui le leggi vanno fatte prospettandosi ogni ipotesi, ogni previsione, anche, e direi soprattutto, quella di governanti intenzionati a servirsi di queste leggi abusandone, per distorcerle contro i diritti legittimi dei cittadini.

Quindi dobbiamo stare in guardia oggi a non creare uno strumento legislativo che, anche se vogliamo credere che oggi non formerà oggetto di intenti discriminatori politici contro cittadini, domani potrebbe perfettamente servire a questo scopo.

L'onorevole Tambroni, nel presentare questo disegno di legge, credo che abbia essenzialmente obbedito a una preoccupazione, a uno stato d'animo che egli espresse in questa Camera il 21 luglio scorso, nel discorso conclusivo sulla discussione sul bilancio del Ministero dell'interno. L'onorevole Tambroni pronunciò queste testuali parole: « Oggi, onorevoli colleghi, le forze di polizia sono in gran parte prive di strumenti idonei alla lotta immediata, e quindi ravvicinata, contro la delinquenza ». (Come vede, onorevole ministro, mi sono servito di quel libretto che ella ha avuto la cortesia di inviarmi personalmente a ognuno di noi: è stato il mio ausiliario più efficace nella compilazione della mia relazione di minoranza). « Abolito il fermo provvisorio, sospeso l'istituto dell'ammonizione e del foglio di via, attuate le nuove norme del codice di procedura penale, si è determinata nei tutori dell'ordine una crisi psicologica di allarmanti proporzioni. Chi ha la responsabilità di presiedere alla tutela della collettività nazionale, come chi ha l'onore di parlarvi in questo momento, deve preoccuparsene e ha il dovere di dirlo al Parlamento, ecc. ». E prosegue: « La lotta contro la delinquenza non è un problema politico per nessuno, ecc. ».

Ora, onorevole ministro, ripeto, noi siamo perfettamente convinti della sua buona fede, però crediamo che ella si sia lasciata un po' troppo persuadere da queste preoccupazioni, da queste frane psicologiche che si sarebbero verificate nei tutori dell'ordine e che si sarebbero verificate poi, anche per l'entrata in vigore di quelle norme di modifica del codice di procedura penale e per le recenti pronunce della Corte costituzionale, che hanno abolito l'istituto dell'ammonizione, abolito in parte l'istituto del foglio di via obbligatorio e che fanno ragionevolmente ritenere prossima l'emanazione di una sentenza che sancirà quello che già in atto dovrebbe essere nella coscienza di tutti e nella pratica effettiva: l'abolizione, come incostituzionale, dell'istituto del confino.

Onorevoli colleghi, credo che sappiate tutti che sia un vecchio canone di esperienza politica, amministrativa e di governo, che se vi è un difetto che colpisce le burocrazie, anche le migliori, anche le più capaci e le più efficienti, è quello di voler sempre ricercare di evitare con tutti i mezzi di vedere ridotti i propri poteri, di vedere diminuiti o in qualche maniera modificati i poteri di cui esse hanno goduto in un certo periodo. E questo vale particolarmente, onorevoli colleghi, per quella parte della burocrazia che è costituita dalle forze di polizia. Esse, per tradizione, evidentemente, non solo non vogliono vedere diminuiti i poteri di cui hanno goduto, ma direi che tendono ad estenderli. Non a caso, ogni ordinamento giuridico di Stato moderno cerca di garantire, in ogni modo, cerca di stabilire delle norme precise e ben chiare, perché non si commettano abusi nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini, nei confronti delle essenziali libertà. Ma è evidente, direi, che era da immaginarsi, una volta approvate le modifiche al codice di procedura penale che riducono i casi in cui è possibile il fermo di polizia, una volta avvenute le pronunce della Corte costituzionale che dichiarano incostituzionale l'istituto dell'ammonizione e, come conseguenza logica, portano all'incostituzionalità dell'istituto del confino e che in parte aboliscono anche l'istituto del foglio di via obbligatorio, direi che era logico aspettarsi che le forze di polizia avrebbero protestato, avrebbero detto che senza questi istituti, che senza questi strumenti, esse non erano in grado di opporsi alla delinquenza, non erano in grado di assicurare la loro opera e di fare il loro dovere. Ma, se noi andiamo al fondo, di queste argomentazioni, di queste cosiddette frane di ordine psicologico, noi ne vediamo tutta la inconsistenza.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Ella, onorevole ministro, nel discorso cui poco fa ho avuto l'onore di riferirmi, fornì alla Camera anche delle cifre precise e cifre altrettanto precise ella ha ripetuto recentemente al Senato. Ella indicava quelle cifre evidentemente anche con l'intento di tranquillizzare la Camera, e il suo scopo e il suo stato d'animo nel rendercele note era di dire alla Camera: non avete motivo di preoccuparvi della sopravvivenza di questi istituti, perché, vedete, in realtà, essi saranno applicati a pochissime centinaia di persone. E, al Senato, ella diceva che si trattava di 2.500 « comuni » e ribadiva contro l'opposizione che il disegno di legge era stato fatto esclusivamente per questi 2.500 « comuni ».

Ora, analizzando le cifre che ella ha fornito alla Camera, noi vediamo che vi è una serie di regioni nel nostro paese in cui alla data del 21 luglio non vi erano né un ammonito, né un confinato.

E se analizziamo le cifre dell'istituto più grave, quello del confino di polizia, noi vediamo che i 299 confinati appartengono per la metà alla Sicilia, per un quarto alla Calabria e per il quarto residuo alla Sardegna, alla Campania, al Lazio. Le altre regioni non hanno nessun confinato o al massimo uno o due.

Cosa dimostra ciò? Dimostra che effettivamente non vi è bisogno di questi istituti per un'opera di sicurezza e di prevenzione, per la quale si sostiene che essi sono indispensabili ed efficaci. Sono ben lieto che la regione alla quale appartengo e che ho l'onore di rappresentare in questa Camera, la Toscana, non abbia né ammoniti né confinati; ma non posso certo nemmeno io affermare che in Toscana non esista nemmeno un individuo che possa rientrare nelle categorie previste in questo disegno di legge, per il quale quindi sarebbe applicabile l'istituto dell'ammonizione o del confino, sia pure con le nuove modalità e con i nuovi nomi che voi in questo disegno di legge avete escogitato. Lo stesso vale per altre regioni dove i confinati e gli ammoniti sono uno o due. Ciò dimostra che non è vero quanto molte volte è stato affermato dal Governo, che questi istituti sono necessari dove vi sono grandi città, perché grandi città evidentemente sono Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, dove non vi è alcun ammonito né confinato o al massimo ve ne sono uno o due.

Evidentemente, onorevoli colleghi, ritorniamo allora a quella che è la vecchia prassi, il vecchio sistema del nostro, se si vuole, ancor giovane Stato italiano, che questi istituti servono per alcune regioni, in cui le situazioni

sono particolari, per le regioni più povere, in cui si dice che il confino di polizia e l'ammonizione sono necessari per estirpare la malavita e la mafia.

Si potrebbe rispondere che questi istituti in una forma o nell'altra, in maniera attenuata o più grave, sono applicati ormai da quasi cento anni e che in realtà essi si sono dimostrati inefficaci. Sono ben altre le misure che occorrono, onorevole Lombardi, relatore per la maggioranza, in Sicilia, in Calabria e in Sardegna; sono ben altre le misure che occorrono, quando voi parlate di proflassi sociale, e ne ha parlato anche l'onorevole ministro. Credo che nessuno in questa Camera voglia veramente ritenere che proflassi sociale per la Sicilia, la Sardegna e la Calabria sia quella di infliggere la sorveglianza speciale o di mandare al confino di polizia qualche individuo nei confronti del quale non si è riusciti a raggiungere nemmeno un principio di prova per condurlo a un regolare giudizio davanti alla magistratura.

Onorevoli colleghi, se non vogliamo ingannare noi stessi, se non vogliamo illudere noi stessi, dobbiamo dirci la verità, cioè che questi istituti servono soltanto a soddisfare, a fomentare direi, la pigrizia mentale e pratica delle nostre forze di polizia, della nostra burocrazia abituata ad applicarli in questi anni.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Perché non legge tutta la legislazione comparata che ho fatto presente al Senato?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Ella ha fatto un rapidissimo *excursus* di legislazione comparata ed io, come ho letto tutto il suo discorso al Senato e, come vede, ho cercato anche, nella pochezza delle mie capacità, di postillarlo, ho letto anche la parte in cui ella fa un richiamo ad argomenti di legislazione comparata...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. ...molto interessanti.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Ella cita diversi paesi, se non vado errato: Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca, Ungheria, Polonia, Romania, Spagna, U. R. S. S., e poi mette in un mazzo Australia, Portogallo, Belgio, Stati Uniti d'America e Inghilterra. È un *excursus* di legislazione comparata che evidentemente le avrà predisposto l'ufficio di legislazione del suo ministero.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. No.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Insomma, mi pare molto sbrigativo. Non mi permetto di mettere in dubbio quello che ella ha affermato.

Siccome ella non lo ha fatto, perché ritengo non abbia avuto il tempo né la possibilità di compiere personalmente questo studio, ella non ha fatto altro che riportare quanto il suo ufficio legislativo le aveva predisposto. Mi permetto di mettere in dubbio che esso risponda, in parte almeno, ad una effettiva realtà. E poi, onorevoli colleghi, gli argomenti di legislazione comparata valgono e non valgono. Noi dobbiamo guardare alla realtà del nostro paese, al nostro ordinamento costituzionale, al nostro ordinamento democratico, in cui noi riteniamo che i diritti fondamentali dei cittadini siano un bene essenziale da salvaguardare in ogni modo. E a questo proposito siamo convinti, almeno noi di questa parte, che si debba andare incontro anche ad una certa serie di inconvenienti se questi sono la conseguenza necessaria di un ordinamento democratico. Evidentemente la democrazia, che ha i suoi immensi ed incommensurabili vantaggi, presenta anche dei limiti e dei piccoli inconvenienti, che però debbono essere sopportati quando si vede che, per tentare di eliminarli, si rischia di colpire quello che è il contenuto sostanziale, l'essenza stessa della democrazia.

Ora, quando noi leggiamo nella relazione di maggioranza dell'onorevole Ruggero Lombardi, a titolo esemplificativo, che questi istituti devono essere applicati nel caso di assolti per insufficienza di prova...

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Non ho detto questo!

FERRI, *Relatore di minoranza*. Ella replicherà; ma mi consenta di leggere le sue testuali parole: « Trattasi di un compito sempre più necessario e delicato da esercitarsi nei confronti di quelle persone, purtroppo sempre in aumento, che vivono ai margini della società con attività contrarie alle esigenze di sanità e di sicurezza; che operano al limite del reato e che sanno sfuggire all'accertamento del reato compiuto; tra cui abbondano » (ascolti bene, onorevole Lombardi) « gli assolti per insufficienza di prova, gli amnistiati, i beneficiati di condono, i condannati con la condizionale, gli assolti per infermità o seminfermità di mente che finisce troppo spesso con la fine della vicenda processuale ».

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di un coacervo di fatti, che ella non deve andare ad interpretare. La sua è una dialettica che non sta in piedi.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Se prendiamo per buoni gli argomenti dell'onorevole relatore di maggioranza, che del resto sono

calzanti con il testo del disegno di legge che ci è stato presentato, rischiamo di configurare questa ipotesi: che un individuo processato per un reato contro il patrimonio, ad esempio per ricettazione, ed assolto da un tribunale per insufficienza di prove oppure condannato ad una pena tale che gli conceda in concreto il beneficio della sospensione condizionale, sulla base di quegli stessi elementi che sono serviti ad assolverlo o a giudicarlo con l'esito a cui ho accennato, venga proposto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per queste misure preventive. In altre parole gli si dice: ti diamo 8 mesi per ricettazione con il beneficio della condizionale, però, siccome questa sentenza ci dà non solo elementi sufficienti per affermare che tu vivi con i proventi del delitto, ma addirittura la prova di ciò...

MARZANO. Ma v'è l'articolo 133 che serve di guida nella valutazione del reato.

FERRI, *Relatore di minoranza*. ... ti proponiamo per essere mandato per la durata di 3 anni in un comune dove avrai l'obbligo di soggiornare.

Ella consente con me, onorevole Marzano.

MARZANO. L'articolo 133 presuppone lo studio della personalità dell'imputato.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo con lei, onorevole Marzano, e mi richiamo all'esempio che ha portato l'onorevole Ruggero Lombardi nella sua relazione di maggioranza proprio per dimostrare a quali assurde conseguenze può portare questo disegno di legge.

Ripeto: voi mi dite che oggi questi pericoli non esistono. Vi rispondo che possiamo anche essere d'accordo su questo, però con questo disegno di legge è aperta la strada, in un domani, all'applicazione di queste conseguenze aberranti, alla possibilità di fare scempio dei diritti dei cittadini, di rendere possibili misure discriminatorie e persecutorie.

Onorevoli colleghi, non voglio abusare oltre della pazienza di coloro che mi stanno ascoltando. Mi sembra di aver riassunto ed esemplificato le ragioni esposte nelle nostre relazioni di minoranza le quali consigliano a noi di proporvi questo ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Ripetiamo che per noi l'approvazione di questo ordine del giorno conduce alla conseguenza logica, la migliore che potremmo aspettarci, che noi restiamo senza ammonizione e senza foglio di via obbligatorio e restiamo altresì, nonostante il parere espresso dall'onorevole ministro Tambroni al Senato, anche senza il confino di polizia quanto meno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

dal 13 febbraio o da quando la Corte costituzionale avrà pronunciato la sua sentenza in materia

Noi crediamo, onorevoli colleghi, che questo non creerà alcuno stato di pericolo, alcuna catastrofe per la collettività nazionale. Se voi credete e se vi sono statistiche preoccupanti nei riguardi di una recrudescenza dei fenomeni delinquenziali, noi siamo d'accordo con voi che siano dotate le forze di polizia di mezzi più moderni e più scientifici per scoprire coloro che commettono reati, o che si accingono a commetterne, per far sì che tutti i delitti si arenino allo stato del tentativo

Questo ci sembra conforme a uno Stato di diritto quale il nostro crediamo debba essere, ai principi, cui crediamo il nostro debba ispirarsi. Noi non pensiamo invece che questi istituti servano al compito cui sembrano volti nel titolo del disegno di legge. Essi servono piuttosto a perpetuare un andazzo, specie in certe regioni d'Italia, e conducono alla conseguenza che se vi sono dei questori che vogliono veramente essere scrupolosi e aderenti alla Costituzione e alla legge (e questa può sembrare in verità una ipotesi ingenua), così come se vi sono dei magistrati scrupolosi e ligi alla Costituzione e alla legge (e questa non è una ipotesi fuori della realtà), essi non si troveranno mai nella condizione di applicare queste cosiddette misure di sicurezza preventiva

È perciò che io ritengo, onorevoli colleghi, che il vostro disegno di legge non possa altro reputarsi se non una concessione a questa merzia mentale, a questo stato d'animo che vi si è agitato davanti, che si è agitato davanti al Governo, delle nostre forze di polizia, delle nostre forze di burocrazia poliziesca. Se non si dovesse accogliere questa ipotesi, dovremmo accoglierne un'altra peggiore, che cioè voi volete fare opera di discriminazione fra i cittadini.

Onorevoli colleghi, termino il compito che mi sono prefisso richiamando alla vostra accurata meditazione, in tema di riferimenti alla Carta costituzionale (e vedremo poi, nel caso da noi deprecato che la Camera non approvi la nostra proposta di non passaggio agli articoli, che cosa fare, attraverso le violazioni, dei nostri emendamenti, specie per quanto riguarda il foglio di via obbligatorio e l'ammonizione che voi volete lasciare nelle mani della pubblica sicurezza), l'articolo 27 della Costituzione, il quale al primo capoverso reca: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ». Questo principio fondamentale, il quale non faceva se non richiamare, come risulta dai lavori preparatori, una disposizione del codice pe-

nale del 1913, la quale sanciva il principio che l'imputato è presunto innocente sino alla condanna definitiva, voi venite completamente a travolgere.

Adottando infatti uno di questi provvedimenti, che sono provvedimenti adottati non in virtù di sentenza, voi, adottando uno di questi provvedimenti nei confronti di un cittadino, magari incensurato, gli affibbate già un qualcosa che somiglia o che ha gli stessi effetti di una condanna

Era l'esempio che facevo prima. Se voi nelle vostre motivazioni proponete, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, per il confino o per il soggiorno obbligatorio in un comune un cittadino, con la motivazione che vi sono elementi sufficienti per ritenere che egli sia dedito alla tratta delle bianche o allo sfruttamento di prostitute, se voi ipotizzate che la magistratura possa ritenere sufficienti questi elementi, non per iniziare un procedimento penale, ma per applicare nei suoi confronti la misura del confino, evidentemente questo provvedimento che porta questa motivazione, affibbia una presunzione di colpevolezza ad un cittadino che non è stato né processato, né condannato per reati che possono essere anche gravissimi

Questo è in contrasto ed in violazione con l'articolo 27 della nostra Costituzione

Onorevoli colleghi, termino invitandovi a meditare quelle parole che ho riportato nella mia relazione e che se non provengono dalla viva voce di uno che se fosse stato ancora tra i vivi certamente avrebbe levato, come in altre occasioni, la sua grande ed autorevole voce contro questo disegno di legge, la voce di Piero Calamandrei, grande maestro del diritto e grande e strenuo difensore della libertà, le parole, dico, che, se non possono materialmente venire da lui, vengono dalla sua creatura, dalla sua rivista, e invitano noi, che esercitiamo il potere legislativo, a stare bene attenti a questo disegno di legge, a renderci ben conto delle gravi conseguenze che esso può portare, considerando che o esso non sarà applicato in quanto si abbiano dei magistrati sempre scrupolosi e rispettosi della legge e della Costituzione, o, se esso sarà applicato, porterà necessariamente a dei gravi inconvenienti e realizzerà delle gravi violazioni dei diritti fondamentali e sarà un'arma sempre pronta, per quel potere esecutivo che se ne voglia servire, di discriminazione e di persecuzione politica.

Invito, quindi, la Camera ad approvare il nostro ordine del giorno di non passaggio agli articoli. *(Applausi a sinistra)*.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggero Lombardi, relatore per la maggioranza.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato il discorso del collega Ferri, e l'ho ascoltato senza predisposizione. direi una bugia se affermassi che quell'intervento mi ha fatto cambiare parere.

L'onorevole Ferri ha lamentato, come già avanti al Senato è stato fatto dai senatori di sua parte, che si sia fatto uno stralcio della legge per le misure di pubblica sicurezza preventive e ha ricordato che prossimamente avanti alla Corte costituzionale andranno in discussione i ricorsi contro l'applicazione del confino in base all'attuale legge di pubblica sicurezza.

Proprio da questa sua contestazione, da questo suo ricordarci della prossima decisione della Corte costituzionale sul problema del confino, nasce uno dei motivi per cercare di regolamentare costituzionalmente quest'arma, che oggi è data su ricorso della pubblica sicurezza ad una autorità amministrativa che deve decidere e che, col disegno di legge in discussione viene affidata all'autorità giudiziaria su ricorso del questore.

Era ed è urgente lo stralcio della legge di pubblica sicurezza (che, come ho ricordato nella relazione, forma un tutto a sé organico) anche per la sistemazione di quegli ammoniti e di quei confinati attuali, i quali si trovano a subire una misura restrittiva della loro libertà personale in base ad un procedimento amministrativo e non al procedimento convalidato dall'autorità giudiziaria, quale lo vuole la Corte costituzionale. Vi è da sistemare per lo meno gli attuali confinati in base ad una procedura amministrativa, e che vedranno riveduto il giudizio con le maggiori garanzie costituzionali.

Ma quello che nella vostra discussione, onorevoli colleghi della minoranza, mi pare che sia carente, e sia astutamente carente, è la mancata distinzione tra misure di prevenzione e misure di repressione. Quando voi parlate dei poteri della pubblica sicurezza e delle misure di prevenzione di reati ad essa competenti, e mi domandate per l'applicazione fatti concreti, non manifestazioni, ma le prove di un reato; quando voi parlate dei prevenuti come imputati e citate l'articolo 27 della Costituzione, voi continuate a fare (più

o meno voluta) confusione tra le misure di prevenzione dei reati e le misure di repressione.

È bene che la Camera veda chiaramente la distinzione tra i due istituti prima di passare alla votazione. Qual è la situazione — diciamo così — storica e reale in cui ci troviamo in Italia e in ogni Stato moderno? Vivono ai margini della vita sociale, specialmente negli agglomerati più grossi, dove vi è anche più miseria, nelle città dove esistono delle tradizioni di autogoverno mafioso, una quantità di persone che tutti conosciamo, di cui sentiamo notizie nelle cronache nere, che tutti vediamo occasionalmente e di cui sentiamo informazioni: sono i cosiddetti lenoni, gli oziosi (non i disoccupati involontari); sono quei tipi di vagabondi che non si sa come vivano, da che cosa traggano i mezzi di vita, che frequentano i quartieri e gli ambienti più loschi; sono gli spacciatori o gli amici degli spacciatori, i *traits d'union* i « pali », degli spacciatori di stupefacenti; sono insomma tutta una categoria di gente che vive ai margini della società, che opera nascostamente e ininterrottamente, che costituisce un attentato continuo non solo alla pubblica moralità, ma all'ordine pubblico. a quel « vivere civile » di cui felicemente parla una delle due sentenze della Corte costituzionale che ha dato fretta e impulso alla riforma di cui a questo disegno di legge.

Non ho detto, come ella ha affermato, onorevole Ferri, che questo ambiente è fatto soltanto di persone assolute per insufficienza di prove o per infermità di mente: ho detto e scritto che in mezzo a questi ambienti si trovano anche persone siffatte. Non ho detto quindi che l'assoluzione con formula dubitativa ponga cotesti individui nella condizione di essere necessariamente dei sorvegliati speciali della pubblica sicurezza, ma ho detto che possono essere pericolosi in quanto operano in quello specifico ambiente e quell'ambiente stesso formano largamente essi stessi.

La cronaca nera di tutti i giorni, ed in continuo aumento, non è un frutto diretto di tali ambienti? Certo, quando ci scappa il delitto, la competenza rimbalza all'autorità giudiziaria che infligge le condanne se raggiunge la prova piena e completa. Ma questo non è il caso che ci interessa: a noi interessano quegli ambienti e quelle persone in quanto, con l'indiscriminato esercizio della propria libertà, possano violare o diminuire la libertà altrui e costituire la condizione necessaria e sufficiente per il delitto. In questo caso entra in ballo la autorità di pubblica sicurezza.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Si tratta, insomma, di gente che non ha commesso un delitto, o che non si può persuasivamente imputare di un delitto, ma che, per il genere di vita che conduce, per determinate manifestazioni o attività, può ritenersi pericolosa per il prossimo e particolarmente capace di delinquere.

Si tratta quindi di agire con misure di prevenzione, non con misure di condanna.

Se questa è la funzione dell'autorità di pubblica sicurezza, non dobbiamo parlare di prove come se si trattasse dell'autorità giudiziaria la quale evidentemente, dovendo condannare, non può prescindere dalle prove precise. E bene ha fatto, onorevole Ferri, il ministro Tambroni ad accennare, in una breve interruzione, al suo discorso del 24 ottobre al Senato là dove citò tutta la legislazione comparata. Possiamo infatti pensare che esista uno Stato moderno che non operi con misure di prevenzione di reati? (E non parlo naturalmente dei paesi dell'oriente nei quali le misure di polizia sono quelle che sono e che conosciamo bene: lo stalinismo viveva completamente su di esse e ci si vive ancora politicamente. (*Interruzione del relatore di minoranza Gianquinto*).

Parlo dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio, dove esiste una vita progredita e dove esiste una valida polizia con compiti di azione preventiva.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Nessuno pretende di abolirla.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Ma se voi negate alla polizia ogni possibilità di intervento preventivo, sapete dirmi come potrà svolgere il suo compito?

Allora sarebbe più logico dire: lasciamo solo la polizia giudiziaria; è inutile mantenere una pubblica sicurezza con compiti di prevenzione, perché una pubblica sicurezza che non possa adoperare alcuno strumento, perché deve poter agire solo con prove, viene a mancare completamente di ogni mezzo per operare.

Il fatto è che l'opposizione teme le possibilità di discriminazione e di abusi da parte della polizia. Io penso che gli onorevoli Gianquinto e Ferri, personalmente, non abbiano alcun dubbio che si debba agire preventivamente contro quelle categorie di invertiti, di spacciatori di stupefacenti, di protettori di prostitute e che bisogna rompere quelle associazioni illecite; ma essi temono che la pubblica sicurezza possa adoperare i suoi poteri con criteri discriminativi.

Rispondo facilmente a tali sottintesi timori.

È possibile che la pubblica sicurezza abbia bisogno di miglioramenti nel suo spirito e nella sua organizzazione. Nessun corpo è perfetto. È possibile che la pubblica sicurezza, nel prendere un provvedimento, possa sbagliare. È possibile che qualcuno commetta un abuso. Ma tutto questo non basta per respingere la legge. Quando un caso di abuso o di grave errore si verificasse, entrerebbero in campo tutti i controlli possibili. In Italia abbiamo la libertà di stampa. Se domani venissi arrestato io o venisse arrestato il mio amico onorevole Bettiol, perché dediti al vagabondaggio, è evidente che tutta la stampa insorgerebbe. Lo stesso accadrebbe se venisse arrestato l'amico comunista onorevole Gianquinto.

Non è l'eventualità di un errore o di un abuso che deve guidare il voto della Camera. Noi dobbiamo dare uno strumento alla pubblica sicurezza. Noi possiamo cercare di migliorare l'organo che deve usarlo, ma non possiamo negare questo strumento nella preoccupazione che esso possa essere male adoperato.

Del resto, la legittimità dell'azione preventiva è stata riconosciuta, oltretutto dal dettato della Costituzione, anche dalle due sentenze della Corte costituzionale, che formano un po' la base di questa discussione.

Non è la Corte costituzionale che parla di quella sfera di discrezionalità che pure si deve riconoscere all'autorità amministrativa in questa materia? Non è la Corte costituzionale che parla della fondamentale esigenza di non frapporre ostacoli all'esercizio di attività di prevenzione del reato? Non è la Corte costituzionale che dice che i cittadini hanno il diritto di essere difesi da manifestazioni (non delitti, onorevole Ferri) che creino situazioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle delinquenze comuni? E non è la sentenza numero 2 che ricorda come la Costituzione ha voluto espressamente, nei lavori preparatori, affermare che l'abolizione delle misure preventive non era possibile immaginarla?

Misure preventive da affidare alla pubblica sicurezza, sì: ma nei limiti e con le garanzie di quello che è il dettato della Costituzione.

L'articolo 13 della Costituzione dice: « La libertà personale è inviolabile ».... « qualsiasi altra restrizione della libertà personale non è ammessa se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». Quindi, non solo la magistratura e la legge possono limitare la libertà personale dei cittadini.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

L'articolo 16 dice: « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ». Questo articolo chiaramente e precisamente dà la possibilità all'autorità amministrativa di limitare per motivi di sanità e di sicurezza la libera circolazione dei cittadini nel territorio nazionale.

Quali sono i motivi di sicurezza? Sono stati ribaditi dalla Cassazione diverse volte, ed anche dalla Corte costituzionale quando parla di « sicurezza pubblica », di « ordine pubblico », di « pubblica moralità ».

Quale è il problema? La finalità della norma costituzionale è di conciliare l'esigenza di non lasciare circolare indisturbati soggetti socialmente pericolosi e l'esigenza di impedire un generico e incontrollato potere di polizia.

Si tratta di trovare un equilibrio per soddisfare l'esigenza dell'articolo 13 della Costituzione che dice che la libertà personale è inviolabile e l'esigenza dell'articolo 16 che autorizza l'autorità amministrativa a limitare anche la libertà di circolazione di persone pericolose per la pubblica sicurezza e per la pubblica moralità.

È evidente che, se noi consideriamo in questa materia che ogni misura di polizia (anche la diffida) potrebbe, in senso lato, essere una limitazione della libertà del cittadino, una limitazione della dignità, come dite voi, allora non avremmo più nessuna ragione di fare esistere l'articolo 16.

Vediamo quello che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale deve considerarsi in senso storico, pratico, una limitazione della libertà del cittadino.

Cosa dice il dispositivo della sentenza n. 2? Esso dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (rimpatrio obbligatorio) limitatamente alla traduzione di persone sospette. Conseguentemente l'autorità amministrativa può ordinare il rimpatrio obbligatorio di un cittadino (non la sua traduzione forzata) in quanto tale rimpatrio è dalla Corte costituzionale ritenuto competenza della pubblica sicurezza.

Qui vorrei rispondere all'onorevole Colitto il quale è dubbioso sulla facoltà della pubblica sicurezza per il rimpatrio senza intervento dell'autorità giudiziaria. La Corte ritiene che le norme relative ai provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e di diffida (norme già contenute nelle precedenti leggi di pubblica sicurezza del 1865 e del 1889) non

contrastino, salvo i due punti di cui parleremo dopo, con l'articolo 13 della Costituzione. E cosa dice la legge del 1889 citata dalla Corte costituzionale? « Chi, fuori del proprio comune, desti ragioni di sospetto con la sua condotta, e alla richiesta delle autorità e degli agenti di pubblica sicurezza non può e non vuol dare contezza di sé con qualche mezzo degno di fede, è condotto davanti all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondato il sospetto, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio e anche, secondo le circostanze, per traduzione ».

Conseguentemente, la Corte costituzionale ribadisce quello che sanciva la legge del 1889, quello che sanciva la legge del 1931 (articolo 157) sulla possibilità della pubblica sicurezza di ordinare a una persona appartenente a quelle determinate categorie, di rientrare nella sua abituale residenza, ad eccezione della possibilità della traduzione forzata e con l'aggiunta che il provvedimento sia motivato. In sostanza, la Corte costituzionale chiede che il provvedimento di rinvio al domicilio di residenza sia motivato con la elencazione di fatti concreti, non di semplici sospetti e che la traduzione forzata possa avvenire solo su ordine dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, quando l'onorevole Colitto afferma di non vedere nella sentenza della Corte costituzionale la possibilità, da parte della pubblica sicurezza, di ordinare il rimpatrio di una persona pericolosa, credo che non abbia letto attentamente la sentenza, poiché questa espressamente lo riconosce.

E allora, se questa limitazione (chiamiamola così, in senso molto lato) della libertà personale, della non piena libertà di circolazione individuale, è ammesso che possa essere decisa dall'autorità amministrativa, può l'autorità amministrativa diffidare?

Su questo punto la opposizione ha maggiormente insistito per negare.

La diffida di pubblica sicurezza è un istituto che per la prima volta è elencato, è codificato in questa legge. Di diffida si parlava incidentalmente anche nelle leggi precedenti, con la dizione: « Il questore può diffidare quelle persone ritenute pericolose a cambiare vita, ecc. ». Oggi, l'istituto della diffida assume veste giuridica, non come un nuovo modo per colpire gli individui pericolosi alla collettività nazionale, ma come un mezzo di difesa, in quanto la diffida è ammessa nel senso di una indispensabile premessa prima di poter prendere qualsiasi altro provvedimento di pubblica sicurezza (vigilanza, tra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

duzione, ecc.) contro coloro che siano ritenuti pericolosi all'ordine e alla tranquillità sociale. La legge impone che la persona ritenuta pericolosa debba essere diffidata a cambiare vita prima di sottoporla al provvedimento dell'ammonizione, adesso chiamato sorveglianza speciale, o al provvedimento dell'assegnazione ad un domicilio fisso, o al provvedimento che prescrive il divieto di frequentare determinati centri o determinate province. È dunque una garanzia, una specie di preavviso dato ad una persona, in modo che possa cambiare vita ed emendarsi; solo quando, ripeto, non si sia verificato questo cambiamento, l'autorità di pubblica sicurezza può ricorrere ad altre misure. Inoltre, la diffida non è un'offesa alla dignità della personalità umana, anche perché non vi è verbalizzazione, si tratta di una semplice chiamata; il meno che si possa fare e che è stato sempre fatto anche se prima non era codificato...

FERRI, *Relatore di minoranza* Senza alcune traccia scritta, secondo lei?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza* Vorrei ora domandarvi, data la vostra opposizione al disegno di legge, perché l'onorevole Terracini, l'onorevole Molé e gli altri senatori comunisti, nella loro proposta di legge presentata nell'altra legislatura e che ora è stata discussa. .

FERRI, *Relatore di minoranza* Guardi, onorevole Lombardi, che la proposta di legge Luzzatto presentata a questa Camera, prevede l'abrogazione pura e semplice.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore di maggioranza*. Vede, i senatori Terracini, Molé, Picchiotti e Gramigna, che è stato il più forte oppositore a questo disegno di legge al Senato, proponevano, in quanto volevano ricorrere proprio a queste misure preventive, con l'articolo 14 della loro proposta, quanto segue: «L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza (non l'autorità giudiziaria, dunque) ingiunge di cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4 »

Questo è proprio, cambiata qualche parola, qualche virgola, quello che il ministro Tambroni oggi propone e che il Senato ha già approvato. Si ricalca l'articolo 14 della proposta Terracini. Ma allora onorevole Terracini agiva per il popolo, mentre invece, il ministro Tambroni probabilmente agisce con una prevenzione, con un presupposto di discriminazione, agisce per levare la libertà, quella libertà che l'onorevole Terracini con l'articolo 14 della sua proposta di legge non toglieva. Mi domando come possiamo mettere d'accordo questa vostra opposizione accanita col pensiero espresso e sostenuto da vostri amici al Senato. Ricordiamoci che al Senato la proposta Terracini, insieme con la proposta Picchiotti e con il disegno di legge governativo, è stata esaminata in Commissione. E l'articolo 14 è diventato articolo 18 nel testo della Commissione, articolo che ha una formulazione quasi identica.

Allora non diciamo che sia anticostituzionale rinviare alla propria residenza delle persone pericolose per la collettività, per l'ordine o per la sanità pubblica. La pubblica sicurezza può farlo, non solo perché ciò discende dall'articolo 16 della Costituzione, ma anche perché l'interpretazione che di tale articolo ha dato la Corte costituzionale precisa questo concetto. Quindi, a maggior ragione, se è un potere della pubblica sicurezza rinviare alla sua residenza un prevenuto, un pericoloso per la collettività, è costituzionale che il questore possa chiamare il tale vagabondo, o mendicante, il tal uomo dedito ad attività più o meno losche e dirgli: «Guarda, mettiti a posto, perché se non ti metti a posto, dovrò procedere a farti una denuncia per la procedura della sorveglianza speciale o per quella del confino». È una misura di molto minore gravità dell'ordine di rientro alla residenza.

Parlare di mancanza di costituzionalità, rispetto all'articolo 16 e alla interpretazione autentica della Corte costituzionale, mi pare che sia assolutamente ultroneo.

Voi dite che la Corte costituzionale ha affermato che non si può procedere al rinvio a domicilio senza motivazione e che la motivazione dev'essere data non sui semplici sospetti, di cui alla legge del 1888 o di cui alla legge del 1941, ma su fatti, su manifestazioni. Ma come mai sostenete che l'attuale disegno di legge è basato soltanto sui sospetti? Il questore deve motivare, e per far ciò deve attenersi alle indicazioni della legge. Il que-

store deve diffidare e quindi rimandare al domicilio, quindi denunciare per l'ammonizione o per il confino, chiamamolo ancora così, gli oziosi e i vagabondi « abituali validi al lavoro ». Non deve dire: « Io sospetto che sei vagabondo abituale », ma deve dimostrare che si tratta di vagabondo abituale, deve indicare da quali atti, fatti o relazioni risulta il vagabondaggio; per coloro che sono « abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti » deve indicare da quali elementi trae questa persuasione: non deve dare la prova che essi abbiano effettivamente svolto traffici illeciti, perché allora si passerebbe nel reato, bensì la prova di una certa attività, di manifestazioni, di un complesso di relazioni e di conoscenze, di un determinato ambiente. Insomma il quadro di un insieme di elementi da cui si possa dedurre che facilmente queste persone agiscono in quella maniera.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Quindi dei fatti che generino il sospetto. Siamo sempre lì.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. È naturale, perché — ed ecco che ella, onorevole Ferri ci è cascato — se si trattasse di fatti che generassero la prova, passeremmo al potere repressivo dell'autorità giudiziaria. Se invece sono fatti che non raggiungono completamente la prova, ma forniscono un buon fondamento, dato l'ambiente, per ritenere che il reato vi sia, si dà luogo alle misure di prevenzione.

Onorevoli colleghi, ritorniamo a quello che dicevo in principio: bisogna che ci mettiamo d'accordo se è ammissibile un'attività preventiva oltre all'attività repressiva. Se ammettiamo questo, allora non dobbiamo cercare la prova di un reato, bensì, attraverso attività, manifestazioni, relazioni, degli elementi che siano sufficienti a suscitare una seria convinzione che ci si trovi di fronte ad un'attività pericolosa per l'ordine sociale o per la pubblica sanità.

È su questo punto che non riusciamo a metterci d'accordo, è questo che non volete capire voi e continuate a fare confusione tra una cosa e l'altra. Non è che la questura possa denunciare che sospetta il tale di vagabondaggio o di favoreggiamento, ma deve denunciare coloro i quali, per condotta e tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente con i proventi di delitti o di traffici illeciti; quindi deve indicare quali sono questi elementi di persuasione, che dovranno poi essere valutati dall'autorità giudiziaria, sentita la parte, sentito il difensore di essa, esaminate le prove e lette le memorie che possono proporsi. Ma restiamo sempre nell'ambito di

fatti, di fatti concreti, non di semplici sospetti; cioè devono essere indicati i fatti da cui nasce la persuasione, il convincimento molto fondato sulla esistenza dell'attività illecita.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Si tratta sempre di sospetto.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Non capisco come ella possa insistere. Se vuole eliminare il sospetto, dica allora chiaramente che vuole abolire la pubblica sicurezza riducendola alla sola polizia giudiziaria, perché la pubblica sicurezza, se non può agire su fatti che ingenerano un pericolo fondato non ha più ragione di essere. L'Italia sarebbe in tal caso il primo e il più ordinato paese civile che sarebbe riuscito a liberarsi dalla pubblica sicurezza per lasciare soltanto la polizia giudiziaria!

Una voce a sinistra. Non faccia il processo alle intenzioni.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Può darsi che la delinquenza assuma forme diverse nelle diverse regioni e che in Toscana o nel Veneto non vi siano confinati: ma per quanto riguarda la sua Toscana, onorevole Ferri, o il Veneto può anche darsi che la pubblica sicurezza, la quale finora ha agito e continua ad agire facendo le diffide, anche se non codificate, e minacciando a coloro che svolgono attività illecite il rimpatrio o l'ammonizione, sia riuscita in certi ambienti ad ottenere più che in altri. Può essere proprio un effetto dell'attività della pubblica sicurezza il fatto che in talune province non vi sia alcun ammonito o alcun inviato al confino. Mi pare che l'argomento si presti a tutte le interpretazioni, ma in specie a questa.

Quanto all'articolo 2, voi osservate che non vi sarebbe la possibilità di difesa perché la gente che viene rinviata al proprio domicilio, non essendoci altro che la motivazione, non avrebbe modo di difendersi contro il provvedimento. Ora, io ho osservato nella mia relazione che, se il prevenuto non obbedisce (la traduzione forzata è vietata, salvo che non vi sia l'autorità giudiziaria a disporla), allora sarà deferito all'autorità giudiziaria e di conseguenza passibile di una pena che varia da uno a sei mesi.

In quella sede il pretore non potrà condannarlo se non avrà valutato anche la legittimità del provvedimento. Ho detto questo perché ciò risulta anche dalla sentenza della Corte costituzionale, la quale confermando quella parte dell'articolo 157 e dell'articolo 85 della legge del 1889, dice: « Va da sé che la mancata traduzione non produce l'impu-

nità di chi non rispetti l'ordine del rimpatrio, perché il trasgressore sarà passibile del deferimento all'autorità giudiziaria con le relative sanzioni penali ».

Quindi l'articolo 2 stabilisce che si può da parte della pubblica sicurezza ordinare il rimpatrio al luogo di residenza e stabilisce che quella clausola della sanzione penale è valida. Esige che vi sia una motivazione e conferma che può essere punito chi non obbedisca.

E non vi è, a difesa, il ricorso gerarchico »

Io mi domando se non vi sia qui una perfetta aderenza dell'attuale legge alla norma costituzionale. Mi direte che davanti al Senato questo articolo, nell'elaborazione delle norme sulla pubblica sicurezza, aveva pure costituito oggetto di discussione e si era detto per l'ordine di rinvio al luogo di residenza, che ci volesse la denuncia all'autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, in seguito, non ha ritenuto invece che ci volesse tale denuncia ed il Governo, la maggioranza del Senato e quella, io penso, della Camera hanno ritenuto di conformarsi sino al limite stabilito dalla Corte costituzionale.

Considerata cioè la necessità di rafforzare i poteri della pubblica sicurezza nella sua attività di prevenzione e di vigilanza, che diventa sempre più difficile per quanto più facili diventano le comunicazioni, per quanto più intensi diventano gli agglomerati e per quanto più facile si fa anche il modo di sfuggire rapidamente ai controlli, si ritiene politicamente che sia meglio lasciare alla pubblica sicurezza la possibilità in tali casi di potere agire rapidamente con il rimpatrio.

È un problema politico, un problema di valutazione. Sia il Governo che la maggioranza del Senato e quella della Camera ritengono di non andare oltre quelli che sono i limiti che la sentenza della Corte costituzionale ha fissato per la funzionalità di quella misura.

Gli altri provvedimenti del disegno di legge, onorevoli colleghi, sono quelli che hanno dato luogo a minori discussioni. L'ammonizione è diventata « sorveglianza speciale »; però per la sorveglianza speciale occorre la preventiva diffida. Se la diffida non avrà fatto effetto, il questore può denunciare il caso con suo esposto al tribunale, il quale decide in camera di consiglio, sentita la parte e udito il suo difensore, fatte le indagini che riterrà opportuno. Si è stabilito inoltre anche la procedura di appello e si è previsto infine il ricorso anche in Cassazione per ragioni di legittimità; tutto ciò insomma che l'articolo 13 della Costituzione vuole quando dice che la

libertà dei cittadini può essere ridotta solo per effetto della legge e con sentenza dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la durata dei provvedimenti e i particolari dell'arresto e dei termini per il ricorso in appello e per quello in cassazione, si tratta di problemi che andremo a discutere quando si parlerà degli articoli, ma per quello che è il complesso dei due istituti, cioè l'ammonizione e la fissazione di un domicilio, oppure l'obbligo di non frequentare determinate località o anche determinate province, quella limitazione della libertà, in aderenza con il dettato della Corte costituzionale, è stata fissata in maniera che sia costituzionalmente perfetta, cioè in maniera che segua una decisione dell'autorità giudiziaria, che riconosce o no colpevole di un reato e come tale lo condanna, perché è provato che ha commesso un reato: l'una è procedura per colpire i reati, l'altra è procedura più semplice da esercitarsi in garanzia dei cittadini per quelle che sono le misure di prevenzione di pubblica sicurezza, una procedura che in camera di consiglio, alla presenza di tre giudici, del pubblico ministero, dei difensori, dà già sufficienti garanzie, una procedura che è molto più larga di quella che era adoperata nella legge del 1889 e che si sarebbe, alla fin dei conti, ben potuto riprodurre anche in questa legge e per cui quei poteri di indagine sulle proposte di sanzioni amministrative erano affidate non al tribunale in camera di consiglio, ma esclusivamente al presidente del tribunale.

Si è parlato poi del problema del confino, da parte dell'onorevole Ferri, il quale ha detto che non si dovrebbe parlare di confino perché non sappiamo quali saranno i limiti, le possibilità di quel provvedimento di polizia in seguito alle decisioni che emetterà la Corte costituzionale.

Noi riteniamo di poter interpretare la Costituzione e il Governo ha saputo interpretarla quando ha precisato per il confino le procedure che sono stabilite nella legge in esame. Noi pensiamo che quella procedura sia bene attuarla subito, sia perché la pubblica sicurezza possa sempre avere le sue armi, i suoi strumenti per agire, e sia per poter garantire quelli che sono già al confino e quelli che eventualmente vi dovessero, senza quelle garanzie, andare.

Il disegno di legge in esame è costituzionalmente ineccepibile; ineccepibile, non solo per aderenza ai dettati della Costituzione, ma ineccepibile anche perché si è tenuto nei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

limiti che la Corte costituzionale, interprete autentica, ha fissato.

Il disegno di legge serve a dare alla pubblica sicurezza gli strumenti maggiori possibili per poter agire in una forma di attività di prevenzione, che è assolutamente necessaria e, semmai, ha bisogno di essere intensificata.

Questo disegno di legge nello stesso tempo è organato in maniera che i diritti dei cittadini siano garantiti attraverso le procedure che sono necessarie prima di prendere una decisione amministrativa, oltre ad essere garantiti da quella che in Italia è quella felice libertà di stampa che non permetterà mai errori marchiani. Può darsi che nell'esercizio dei poteri della pubblica sicurezza ogni tanto avvengano degli errori, come avvengono con i magistrati e in tutte le cose umane; può darsi che vi sia qualcuno che abbia commesso qualche abuso, ma, onorevoli colleghi, dobbiamo guardare al fine da raggiungere. L'abuso, l'errore cerchiamo di correggerli; sono in tutte le umane cose, ma non possono impedirci di provvedere alla difesa della collettività, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della moralità pubblica con una azione preventiva, sol per la preoccupazione che in questa azione preventiva vi possa essere un errore o un abuso.

Io credo che la Camera approverà la legge così come è organata. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'altro relatore di minoranza, onorevole Gianquinto.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'urgenza dell'ora solleciti ad affrontare subito la sostanza del dibattito e a dare ragione del nostro dissenso, escludendo preamboli e ogni discussione polemica.

Noi abbiamo constatato che questo disegno di legge, in molte disposizioni, viola fondamentali precetti costituzionali.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questo lo dirà la Corte costituzionale. Non siamo noi i giudici!

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Io credo che, prima della Corte, abbiamo noi il diritto e il dovere di constatarlo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questo è un luogo comune. Ella dimentica che non siamo noi i giudici.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Tradiremmo il nostro compito se approvassimo coscientemente leggi anticostituzionali. La denuncia che noi facciamo e gli emendamenti che proponiamo mirano ad evitare al

Parlamento della Repubblica l'affronto di approvare leggi anticostituzionali.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non si preoccupi. Il Parlamento si tutela da sé.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Vorrei intanto pregare i colleghi della maggioranza di non fare a se stessi l'ingiuria di pensare e di dire che la valutazione che di questo disegno di legge noi facciamo sia esclusivamente dovuta alla nostra posizione politica in questa Camera, cioè che noi attacchiamo come incostituzionale la maggior parte delle norme di questo disegno di legge sol perché sediamo all'opposizione. Vorrei assicurarvi invece, onorevoli colleghi, che non solo il collega Ferri ed io, ma anche gli altri colleghi della nostra parte politica hanno esaminato accuratamente questo disegno di legge con criteri giuridici oltre che politici.

Del resto, la incostituzionalità non è scoperta o invenzione nostra, dato che altri autorevoli scrittori non di nostra parte, anzi a noi avversi e nemici, che si sono occupati della materia, hanno già denunciato quello che noi oggi con piena convinzione segnaliamo all'attenzione della Camera.

Ho sott'occhio una nota dell'autorevole rivista *Il Mercurio* in cui è detto: « Nasce spontanea allora la domanda se la Costituzione e la Corte, che ne è il vigilante custode, potrebbero ritenersi soddisfatte considerando che lo stesso sistema dichiarato incostituzionale è stato pari pari trapiantato nella nuova legge, con l'unica differenza che il procedimento amministrativo (sia consentito chiamarlo ancora così) viene chiuso, ma soltanto chiuso, da un atto giudiziario, per di più emanato senza avere accordato al prevenuto le più ampie garanzie di difesa ». E l'autore aggiunge che, per evitare di influenzare il futuro giudizio dei magistrati, non discuterà della compatibilità o incompatibilità della legge sulle misure di prevenzione, coi principi costituzionali.

Anche in questa Camera, da diverse parti, sono stati mossi rilievi precisi, che coincidono con gli stessi rilievi documentati nella relazione di minoranza, anche se tali oratori si sono ben guardati dal menzionare la relazione stessa: l'onorevole Cuttitta da una parte e l'onorevole Colitto dall'altra. Il primo è stato anche conseguente nel trarre le conclusioni e ha dichiarato il suo voto contrario. L'onorevole Colitto, invece, pur dopo aver denunciato con vigore giuridico notevole la incostituzionalità della legge, ha preannunciato il suo voto favorevole al provvedimento, cui non proporrà emendamenti, aggiungendo

semplicemente di confidare che le dichiarazioni del ministro tranquillizzeranno la sua coscienza, quasi che una legge obiettivamente anticostituzionale e illegittima possa mutare carattere e sostanza attraverso le dichiarazioni del ministro.

Mi meraviglia tale atteggiamento, onorevole Colitto, anche perché sappiamo quale è il pensiero del ministro, per averlo egli espresso al Senato. E che tale pensiero non sia mutato è dimostrato dalle interruzioni nervose che l'onorevole Tambromi stesso poco fa mi faceva. Esaminiamola quindi serenamente questa legge, dimenticando di essere una assemblea politica, ma come se ci trovassimo davanti a una corte di giustizia.

Su un punto io sono d'accordo con il relatore di maggioranza, un punto che costituisce poi la bussola di orientamento giuridico per il nostro lavoro. L'onorevole Lombardi ha detto che la Corte costituzionale, nelle due sentenze che riguardano la materia, ha indicato i limiti entro cui le misure preventive possono essere ammesse dalla nostra Costituzione. D'accordo. Quali sono dunque tali limiti? Si tratta di individuarli e di vedere poi se le norme contenute nel disegno di legge vi stiano dentro o ne esorbitino.

La Corte costituzionale ha stabilito questi principi.

Primo. che i provvedimenti devono essere fondati sopra fatti concreti e che questi fatti debbano costituire un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Non sono reati.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. D'accordo! La confusione fra misure repressive e misure preventive non la facciamo noi. Non mi faccia dire chi la fa!

La Corte continua con questo testuale principio « Il sospetto, anche se fondato, non basta, perché, muovendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, lascerebbe aperto l'adito ad arbitri e con ciò si trascenderebbe quella sfera di discrezionalità, che pur si deve ritenere necessaria all'attività amministrativa ».

Secondo: che i provvedimenti devono essere motivati. E la Corte aggiunge. « La motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l'esercizio di difesa ».

Terzo: che questo diritto di difesa è garantito dall'articolo 24 della Costituzione per i procedimenti giudiziari. E la Corte costituzionale scrive ancora testualmente: « Non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni caso essere poi in grado di difendersi legal-

mente contro qualsiasi provvedimento dell'autorità ».

Quarto: che in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o limitazione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni.

Ora, se questi sono i principi fissati dalla Corte, si tratta di vedere se il disegno di legge rispetta o no questi principi. E se il disegno di legge non li rispetta, in tutto o in parte, noi dobbiamo — come cittadini e anche come legislatori — concludere che la legge deve essere radicalmente mutata, perché votare una legge che violi la Costituzione significherebbe offendere la Costituzione stessa.

Le misure di sicurezza previste dal disegno di legge sono la diffida, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio (con divieto di soggiorno in un determinato comune), la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e poi un'altra misura gentile veramente: l'obbligo del soggiorno in un determinato comune. Con questa disposizione si maschera quello che è il domicilio coatto.

CUTTITTA. La villeggiatura di Ustica!

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Queste sono le misure di prevenzione contenute nella legge.

La diffida. È stata sottovalutata in Commissione, non soltanto dall'onorevole Lombardi, ma anche dal rappresentante del Governo, senatore Bisori. È stato detto. la diffida è nulla: è soltanto un richiamo bonario del funzionario di pubblica sicurezza al traviato, richiamo bonario di cui non rimane alcuna traccia, che è segreto, che non ha alcun riflesso nella vita individuale e sociale della persona; anzi è una misura paterna (e forse era sottintesa la parola « cristiana »), per cui il richiamo così paterno di un cittadino traviato può veramente essere un incentivo al rialtamento sociale. Per cui, in Commissione, quasi quasi si è irriso alla posizione della nostra parte politica che vedeva e vede nella diffida un provvedimento serio e grave che deve essere sottratto alla discrezionalità della pubblica sicurezza, specie nella forma proposta nel disegno di legge.

La diffida non è un'invenzione di questo disegno di legge, non è vero che è stata prevista per la prima volta. La diffida era prevista dall'ultimo comma dell'articolo 164 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. E non era quel richiamo paterno e amorevole di cui l'onorevole Lombardi ha parlato (e sul

cui concetto insiste anche nella relazione), era un atto formale e sostanziale, disciplinato dall'articolo 305 del regolamento di attuazione della legge di polizia. Infatti in questo articolo è prevista una procedura particolare. « La diffida è fatta dal questore. La persona da diffidare è invitata a presentarsi dinanzi al questore, il quale contesta al prevenuto (la legge qualifica come prevenuto la persona soggetta a diffida: e ne dà quindi una precisa qualificazione giuridica) i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida, gli ingiunge di mutare tenore di vita e lo avverte che in caso diverso sarà denunciato per l'ammonizione. Della seguita diffida si estende processo verbale ».

Quindi è un atto formale che resta, non è la bonaria ammonizione di cui si è parlato, non è una ammonizione verbale che rimane segreta; rimane scritto per tutta la vita di un cittadino nel suo fascicolo personale presso gli uffici di polizia.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Caduto l'articolo 164 perché illegittimo, cade anche il regolamento.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Quale è la forma nuova ?

Se l'applicabilità dell'ammonizione e del confino dipende dal fatto che la persona diffidata non abbia cambiato condotta, è chiaro che la diffida deve essere sostanziata in un determinato atto. Del resto, l'articolo 13 del disegno di legge dispone che l'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino, secondo il precedente ordinamento.

Quindi si tende ancora, da parte del Governo, a ritenere valido un ordinamento che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, la quale, con la sua sentenza del 19 giugno, che ha per oggetto il giudizio di legittimità sulle norme che riguardano l'ammonizione e il confino, ha stabilito testualmente così:

« Occorre dunque concludere che gli articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dal 164 al 176, compresi sotto il capo III del titolo VI, per le considerazioni svolte, sono da dichiarare costituzionalmente illegittimi ». E la sentenza aggiunge: « Né è dato sceverare fra l'una e l'altra disposizione del detto capo, essendo esse tutte fra loro connesse e organicamente dirette alla emanazione di un provvedimento dell'autorità amministrativa restrittivo della libertà personale, in aperto contrasto con la norma costituzionale ». E fra queste norme vi è la

diffida. Dobbiamo constatare quindi che l'istituto della diffida è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale per le forme e i modi onde veniva inflitta e perché connessa con l'applicazione dell'ammonizione.

Ma il disegno di legge in esame, nel suo articolo 1, fa risorgere dalle ceneri sparse della sentenza della Corte costituzionale, l'istituto della diffida, e proprio nelle forme dichiarate incostituzionali dalla sentenza stessa. Perché, allora, secondo l'articolo 164 la diffida era di esclusiva competenza del questore, il quale l'applicava senza motivazione e con provvedimento definitivo e insindacabile.

Ora, onorevoli colleghi, l'articolo 1 prevede esattamente la stessa cosa: « Possono essere diffidati dal questore: gli oziosi e i vagabondi, ecc. Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta ».

Quindi, la diffida è attribuita alla esclusiva competenza del questore; è una facoltà assolutamente discrezionale del questore, il cui provvedimento non è soggetto a sindacato alcuno, non è impugnabile e non è nemmeno motivato. Dunque, dobbiamo constatare che si fa risorgere un istituto dichiarato illegittimo, e proprio nelle forme condannate dalla Corte costituzionale. Questa constatazione non la può negare nessuno. E aggiungerò che la illegittimità della diffida, come è stata fatta risorgere attraverso il presente disegno di legge, è ancora più grave perché, mentre secondo gli articoli ormai decaduti della legge di pubblica sicurezza, la diffida era connessa sì e no con l'applicazione dell'ammonizione o del confino, secondo il disegno sottoposto al nostro esame, invece, la preventiva applicazione della diffida è una condizione perché si possa successivamente applicare l'ammonizione o il confino.

Quindi, nel sistema della legge, la diffida è giuridicamente connessa con l'applicazione di una misura che è restrittiva della libertà personale del cittadino. Se non si può ammonire taluno, se non si può confinare una persona, ove questa non sia stata prima diffidata a cambiare condotta, vuol dire che la diffida è esplicitamente connessa con l'applicazione degli altri provvedimenti. Ora, se è vero questo, come si giustifica la diffida non motivata ?

Onorevole Lombardi, è vero o non è vero che la Corte costituzionale ha stabilito che tutti i provvedimenti devono essere motivati ? Che ad ogni cittadino deve essere garantito il diritto di difesa contro qualsiasi provvedimento emanato dalla pubblica autorità ? E vero o non è vero che questa è l'interpretazione autentica dell'articolo 24 della Costitu-

zione repubblicana, da parte della Corte costituzionale?

E allora come si legittima dal punto di vista costituzionale la diffida affidata alla discrezionalità del questore, non motivata e non soggetta ad impugnativa?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La diffida può anche non essere motivata? Su che cosa si diffida?

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Non è vero, onorevole Lombardi, che la diffida sia un atto meramente formale.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Vi è la motivazione orale.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Ma come può dire che posso esercitare il mio diritto di difesa se non mi dicono il motivo della diffida? Badi che la Corte costituzionale statuisce che la motivazione è richiesta per mettere il cittadino in grado di difendersi. Il cittadino colpito da un provvedimento dell'autorità pubblica non può esercitare il suo diritto di difesa se non conosce i motivi dell'applicazione del provvedimento stesso. Se l'esercizio di difesa si esplica col ricorso all'autorità giudiziaria, occorre che il provvedimento sia motivato per iscritto. Non conosco alcuna norma di legge che preveda la motivazione orale.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. È lei che va a queste conseguenze. La diffida è un avvertimento, non una notifica.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Dicevo che la diffida non è un provvedimento soltanto formale, né è una mera condizione processuale. Perché? Chi può essere diffidato? L'articolo 1, la cui sostanza, come vedremo, è incostituzionale, dice: « Possono essere diffidati dal questore:

1°) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro (non so come si possa fare la distinzione fra vagabondo e ozioso, ma non è questo che interessa la discussione, bensì il resto);

2°) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3°) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4°) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o

la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5°) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume ».

La diffida, quindi, può essere applicata a cittadini che appartengono a queste categorie di persone. E allora per applicare la diffida bisogna che si giudichi prima che il cittadino appartenga a queste categorie di persone, e perciò chi è colpito dalla diffida è già socialmente qualificato davanti alla collettività del paese. Se Tizio è diffidato, lo è in quanto appartiene ad una di queste categorie genericamente pericolose, quindi è un diffamato, anche se l'onorevole Lombardi salta su a dirmi: « Stia attento che in quelle determinate norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale vi è quella tale disposizione che parla di persone diffamate ».

Le do atto che formalmente è così; però, se un cittadino è diffidato, questo significa che è catalogato fra queste categorie. Quindi la persona che, con un atto ufficiale, con un provvedimento della pubblica autorità viene inquadrate in queste categorie che hanno un carattere di pericolosità sociale, sia pure generico, è menomata nella sua dignità personale. Infatti, nessuno vorrà sostenere che una persona colpita da diffida, e per questo fatto stesso indicata come facente parte delle predette categorie, abbia una dignità personale pari a quella di ogni altro cittadino. Non dico con ciò che sia illegittima in sé e per sé la menomazione della dignità personale del cittadino quando sia giustificata da determinate cause; e, del resto, lo prevede la stessa Costituzione della Repubblica. Affermo, poi, che la diffida costituisce una limitazione della norma secondo la quale tutti i cittadini hanno pari dignità davanti alla legge.

Ed allora cominciamo a toccare con mano che la diffida non è cosa da nulla: essa qualifica socialmente il cittadino, limita nei suoi confronti il principio della pari dignità davanti alla legge. Aggiungo che, di conseguenza, limita anche la libertà del cittadino.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Magari limitasse effettivamente la libertà di certi cittadini! Il fatto è, invece, che non la limita: la diffida non serve a nulla.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. La verità è che uno degli aspetti fondamentali della libertà umana è la dignità sociale.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non per certe persone che l'hanno perduta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. È veramente libero l'uomo che ha piena dignità sociale. La menomazione di questa incide anche sulla pienezza della sua libertà. Per libertà io non intendo soltanto la libertà di movimento, di espressione, di parola, la libertà di manifestare il proprio pensiero, di organizzare la lotta politica. È pienamente libero l'uomo che sia pienamente degno: perciò tutti quei provvedimenti che limitano o degradano la dignità del cittadino, ne limitano anche la libertà.

TITOMANLIO VITTORIA. Vada in Ungheria! (*Commenti a sinistra*).

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Noi siamo in Italia e parliamo del nostro paese.

In sostanza, il diffidato è candidato all'ammonizione o al confino, cioè sta nell'anticamera dell'ammonizione o del confino. Noi pensiamo quindi che la diffida, in quanto si risolve in una menomazione della dignità del cittadino e quindi in una limitazione della sua libertà, debba essere applicata dalla magistratura; ma non soltanto, onorevoli colleghi, deve essere applicata dalla magistratura a norma degli articoli 3, 13 e 16 della Costituzione della Repubblica, ma lo deve essere anche perché abbiamo detto che non può essere ammonito o confinato chi non sia stato diffidato.

Il disegno di legge prevede la competenza della magistratura ad applicare l'ammonizione ed il confino. La diffida è una condizione per cui le altre misure possano essere applicate: giusto e necessario è, quindi, che a comminare la diffida sia quella stessa autorità giudiziaria che è competente ad applicare la ammonizione o il confino, perché si tratta di accertare, attraverso la diffida, se il cittadino appartenga o meno a quelle categorie sociali pericolose previste dalla legge.

Ecco perché nei nostri emendamenti sosteniamo la competenza del magistrato. Se voi invece negate l'intervento e la competenza dell'autorità giudiziaria, noi chiediamo allora in via subordinata che il provvedimento del questore sia motivato e soggetto ad impugnazione, quantomeno a reclamo davanti all'autorità giudiziaria. Così pensiamo che si adempiano i principi sanciti dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

Oggetto di nostra particolare cura è stato anche l'esame del contenuto dell'articolo 1. La Corte ha fissato il principio che non bisogna agire in base a sospetti, che le misure debbono essere applicate e deliberate soltanto in base a fatti concreti.

La Corte, a questo riguardo, affermava che i sospetti, anche se fondati, non possono essere ritenuti sufficienti, perché possono dar luogo ad arbitrî tali da superare il necessario limite di discrezionalità che deve essere riconosciuto all'autorità amministrativa. Deve trattarsi, cioè, di misure fondate su fatti concreti, su fatti idonei a provare la pericolosità della persona che ha posto in essere tali fatti.

In merito vorrei pregare l'amico onorevole Ruggero Lombardi di tenere nettamente separati i due concetti di sospetto e di pericolosità. Noi dobbiamo qui tenere presente il concetto di pericolosità, che è la previsione che una persona delinqua, la probabilità che essa possa delinquere. Non basta la possibilità, giacché in astratto ogni uomo è posto nella possibilità di delinquere; occorrono, invece, dei fatti concreti, idonei a provare la probabilità che un uomo delinqua.

Non la legge del sospetto, dunque. E mi consentirete, onorevoli colleghi, che la legge di pubblica sicurezza in questa materia si fondava interamente sul principio del sospetto. Siamo certi che dal disegno di legge in esame il sospetto sia estirpato? Non è così. Che cosa si vuol dire quando si dice: « Coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti »? Occorre, invece, la prova concreta di tale delittuosa attività.

DANTE. Ma vi è l'elemento della notorietà.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Non è, questo, certo un elemento concreto!

A parte il fatto che la nozione di « traffici illeciti » per la sua indeterminatezza può dar luogo ai più larghi arbitrî, il problema è un altro: o vi è la prova che la persona intraprenda questi traffici, che costituiscono delitti o reati, e allora denunciatala; o tale prova non vi è e nemmeno esiste un complesso di elementi indizianti, ed allora, fuori della prova o degli indizi non vi rimane, onorevoli colleghi, che il sospetto. Questo tanto più evidente appare quando si esaminano le altre categorie indicate nel disegno di legge.

Potrei ammettere anche che quella del traffico illecito sia una nozione generica, che può anche non prevedere una attività criminosa e specifica; ma quando il terzo alinea dell'articolo 1 parla di « coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento », esso fa riferimento alle persone nei confronti delle quali devono esistere quantomeno degli indizi che le indicano corree di determinati delitti specifici. Ed allora, quando si tratta di

delitti, se vi è la prova o un complesso di indizi, si provvede al rapporto, ma se mancano le prove o gli indizi, rimane soltanto il sospetto.

Veniamo ad un'altra categoria, quella prevista dal quarto alinea dello stesso articolo 1: « Coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti ». In questo caso sono indicati delitti specifici, reati nominativi, direi. Ma allora, se veramente vi è una persona che notoriamente ed abitualmente è dedita a questa attività, denunciatala. Fuori di questo, vi è il sospetto per questo la formula non può essere approvata. Del resto, che la dizione non sodisfi è dimostrato dal fatto che essa è presa di peso dalla legge di pubblica sicurezza e trasferita integralmente nel disegno di legge. Quindi, abbiamo delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale perché fondate sul sospetto e tuttavia trasportate, ripeto, di peso nel provvedimento in esame. Il sospetto rimane, ed a voi stessi è sfuggita senza volerlo, signori del Governo, l'ammissione che voi questa legge continuate a fondare sul sospetto.

Questo non risulta soltanto dalle ripetute affermazioni dell'onorevole Ruggero Lombardi, il quale più volte ha parlato di sospetto, ma anche dall'articolo 5 nel quale si prevedono le prescrizioni per le persone colpite da queste misure: « A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta » — si badi — « di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive », ecc. Pertanto si torna esplicitamente alla versione del sospetto.

Onorevoli colleghi, girate attorno a delle frasi, ma la sostanza della legge è che si vogliono colpire le persone sospette di vivere col provento di reati. Lo avete scritto nella legge. Noi abbiamo perciò il diritto e il dovere di dire che voi non avete ripudiato il concetto del sospetto sul quale è basata la legge di pubblica sicurezza.

Del resto, questo principio il collega Lombardi ha continuato a sostenere, arrivando a delle conseguenze addirittura aberranti. Io chiedo perciò all'onorevole ministro di rettificare il pensiero del relatore di maggioranza per evitare incommensurabili pericoli, che potrebbero sorgere se questo concetto dovesse essere avvalorato dal pensiero del ministro.

Scrivete l'onorevole Lombardi: « Una carenza legislativa nelle misure di prevenzione di cui possa usare la pubblica sicurezza, per evitare che si formino condizioni favorevoli alla esecuzione di reati da parte di persone che svolgono attività illegittime, non è possibile in uno Stato moderno. Trattasi di un compito sempre più necessario e delicato da esercitarsi nei confronti di quelle persone, purtroppo sempre in aumento, che vivono ai margini della società con attività contrarie alle esigenze di sanità e di sicurezza; che operano al limite del reato o che sanno sfuggire all'accertamento del reato compiuto; tra cui abbondano gli assolti per insufficienza di prova, gli amnistiati, i beneficiati di condoni, i condannati con la condizionale, gli assolti per infermità o seminfermità di mente », ecc.

A parte che non esiste l'assoluzione per infermità o seminfermità di mente, dato che la formula è quella: non doversi procedere per vizio totale...

DANTE. Per incapacità di intendere e di volere.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. ...non è vero che tutto termini con la fine della vicenda, perché chi è prosciolto per totale infermità mentale è per forza di legge assegnato ad un manicomio criminale; e chi è riconosciuto menomato nella sua capacità di intendere e di volere, affetto quindi da vizio parziale di mente, se è persona socialmente pericolosa viene internata in casa di cura, se non è socialmente pericolosa viene lasciata libera.

Voglio dire, onorevoli colleghi, che nel vostro pensiero è così connaturato il convincimento che queste misure si applicano soltanto in base al sospetto, che l'onorevole Lombardi sostiene: se un cittadino è prosciolto per insufficienza di prove, vuol dire che è sospettato di avere commesso il reato e, se è sospettato, lo mandiamo al confino o lo assoggettiamo ad una sorveglianza speciale.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Gianquinto, non sia in malafede: io ho spiegato bene nella relazione scritta il mio pensiero. Ho affermato semplicemente che, tra coloro che vivono in un certo ambiente, vi sono spesso degli assolti, ecc.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. A me interessa sapere se ella, onorevole Lombardi, consente che queste misure non possano applicarsi mai a chi sia stato assolto per insufficienza di prove.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Neppure per sogno! Se costoro svolgono altre attività, appunto per queste

devono essere colpiti. Ella chi vuole difendere?

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Non difendo nessuno e non sono in malafede. A me interessa che si chiarisca che non basta la insufficienza di prove o la applicazione di una amnistia per l'adozione di queste misure. Comunque, siccome la interpretazione della legge consente questo dubbio, noi diciamo che a fondamento della norma debbono essere posti dei fatti concreti i quali siano obiettivamente idonei a provare che la persona sia proclive a delinquere, o a operare contro la morale pubblica o il buon costume, o sia dedita all'ozio o al vagabondaggio, pur avendo concrete occasioni di lavoro.

Fatti obiettivi e concreti, dunque, idonei a provare che la persona sia incline a delinquere. Una siffatta formula escluderebbe il sospetto.

DANTE. La vita dispendiosa senza che si possa conoscere la provenienza dei mezzi costituisce di per sé un fatto obiettivo, non un sospetto.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Indubbiamente la vita dispendiosa concreta un insieme di fatti.

Anticostituzionale è, a nostro giudizio, anche l'articolo 2, che prevede la misura del foglio di via obbligatorio con la interdizione del soggiorno in un determinato comune. Si tratta, infatti, di una limitazione di un diritto garantito dalla legge fondamentale del nostro Stato. La Costituzione prevede, all'articolo 13, che limitazioni o restrizioni alla libertà del cittadino sono legittime soltanto quando siano inflitte dalla autorità giudiziaria e con provvedimenti motivati.

Dunque, se è vero che la interdizione al cittadino di dimorare per un certo tempo in un determinato comune si concreta in una limitazione delle libertà del cittadino stesso, questa misura restrittiva o limitativa deve essere applicata soltanto dall'autorità giudiziaria.

A proposito della interpretazione dell'articolo 13, giova ricordare che la Corte, nelle due sentenze, parla indifferentemente di restrizioni o di limitazioni della libertà personale. Questo è appunto un caso di limitazione della libertà personale: quindi, a nostro avviso, questa misura deve essere applicata dall'autorità giudiziaria.

Il provvedimento come è configurato dal disegno di legge è poi illegittimo perché anche questa misura è attribuita alla competenza del questore. Vero è (e ve ne do atto) che ai sensi dell'articolo 2 il questore deve

motivare il provvedimento; ma nulla vale l'obbligo della motivazione, se contro il provvedimento stesso non può esservi né impugnazione né reclamo. Anche in questo caso, quindi, si viola una norma fondamentale della Costituzione.

All'inizio del mio intervento ho elencato i principi fissati dalla Corte nella sua sentenza. La Corte afferma che la motivazione è richiesta, fra l'altro, per rendere possibile al cittadino l'esercizio del diritto di difesa. Ora, volere la motivazione di un provvedimento senza poi riconoscere il diritto alla difesa, significa violare la norma della Costituzione. Ma dico di più: questa misura di allontanamento del cittadino da un comune non si può applicare alle persone semplicemente indesiderabili. Il provvedimento si infligge alle persone che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, cioè alle persone che possono appartenere alle categorie di cittadini passibili di diffida e che, per di più, siano pericolosi per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. Quindi, deve essere fatto luogo non soltanto ad un giudizio di pericolosità generica, ma anche a un giudizio di pericolosità specifica. Ora, tutto questo voi lo attribuite ad un provvedimento del questore, che non è soggetto né a impugnazione né a reclamo. Questo aspetto incostituzionale della legge può essere corretto, a nostro avviso, dagli emendamenti che abbiamo presentato.

E vengo all'ultima parte del mio intervento. Diamo atto che con gli articoli 3 e 4 si introduce la competenza della magistratura per l'applicazione dell'ammonizione o del confino. Quali sono queste norme? Il giudizio è regolato dagli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale, che prevedono il giudizio in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dell'imputato. Però, a nostro avviso, in tal modo è limitato il diritto di difesa e, sotto un certo aspetto, l'articolo 4 è peggiore della norma che regolava il caso concreto nel testo unico di pubblica sicurezza del 1888.

Vero è che allora l'ammonizione era irrogata dal presidente del tribunale, ma è altrettanto vero che il presidente doveva notificare al prevenuto il mandato di comparizione nel quale era riassunto l'insieme delle accuse portate contro di lui, era accordato un termine per la difesa, era concesso espressamente al prevenuto il diritto di far sentire i testimoni, e vi era un insieme di norme che regolavano l'esame di questi testimoni e l'interrogatorio del prevenuto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Nel disegno di legge tutto questo non è contemplato. Le norme previste dagli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale prescrivono che il prevenuto abbia soltanto la facoltà di presentare memorie; ma non testimoni.

Il giudice ha facoltà di compiere soltanto accertamenti di ufficio. Si capisce perché queste norme limitano in tale maniera il potere del giudice: perché prevedono l'applicazione delle misure di sicurezza da parte del giudice di sorveglianza per i casi che insorgano dopo la sentenza di proscioglimento o di condanna. Il giudice in questo caso agisce in base alle sentenze definitive che accertano determinati fatti e che fissano la posizione del soggetto.

Per di più il giudice deve dichiarare se queste persone sono pericolose o no. La nozione di pericolosità sociale è fissata dallo stesso codice penale. Il codice fissa il principio che il giudice deve desumere questo suo giudizio dall'articolo 133 del codice penale. Quindi, si capisce perché la legge limita le facoltà della difesa: perché il giudizio muove da una situazione che è accertata da sentenza definitiva.

Qui no, qui si tratta di accertare tutto *ex novo*, cioè se la persona rientri in determinate categorie, se abbia una pericolosità specifica, se si sia emendata o no: si tratta, quindi, di accertare tutti i fatti che possono arrivare a legittimare l'applicazione di gravi misure restrittive della libertà.

Quindi pensiamo che non può essere negata la facoltà di addurre testimoni a difesa e che, a pena di nullità, debba essere prescritto l'obbligo della presenza del difensore.

È stato giustamente osservato: un cittadino che sia accusato di aver annacquato il latte ha diritto ad un normale dibattimento, ad un normale giudizio in pubblica udienza, con tutte le garanzie processuali e giurisdizionali fissate dalla legge. Ma per coloro che siano proposti per l'ammonizione o per il confino queste garanzie non sono integralmente riconosciute.

In osservanza del dettato della sentenza della Corte costituzionale, noi sosteniamo che deve essere instaurata la più ampia libertà di giudizio. Infine, per quanto riguarda l'articolo che concerne la situazione di coloro che sono già al confino, noi pensiamo che costoro debbano essere liberati subito, perché la restrizione della libertà personale a loro carico è stata adottata in base a norme dichiarate illegittime.

Ed ora, concludendo, vorrei rettificare una ricorrente affermazione del relatore per la maggioranza. Noi non diciamo che lo Stato non abbia il diritto di prevenire, al contrario riconosciamo apertamente la necessità di una legge di prevenzione, perché più si previene, meno occorre reprimere, ed è meglio prevenire che reprimere. Il nostro ordine del giorno, che propone il non passaggio agli articoli, non nega questo diritto dello Stato. La prevenzione, come difesa della sicurezza pubblica, noi la vediamo non tanto sotto l'aspetto della opportunità, ma piuttosto sotto l'aspetto della necessità. L'ordine del giorno da noi formulato non afferma che non debbano esservi misure di prevenzione; afferma, invece, che le misure qui proposte eludono i principi fissati dalla Costituzione repubblicana e non raggiungono lo scopo.

Né questa è una idea soltanto nostra: ho sott'occhio uno scritto del Nuvolone, apparso sulla rivista *Diritto penale*, la cui direzione è affidata all'illustre Presidente della Camera. In tale scritto si legge: « Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli dal 164 al 176 della legge di pubblica sicurezza, scompare uno degli strumenti più incivili della nostra legislazione borbonica; sicché al di sopra di tutte le riserve da noi fatte nei numeri passati, non possiamo non attribuire alla Corte un altissimo plauso, per aver finalmente permesso agli italiani di sentirsi cittadini di uno Stato moderno ». (*Interruzione del deputato Amatucci*).

La prevenzione sociale non si può ridurre né esaurire in misure di polizia: vera prevenzione sociale è quella che rimuove le cause che determinano lo stato di pericolosità sociale. Limitarsi a misure di polizia, senza dare alla legge un ampio respiro sociale, fa pensare, signor ministro, al medico che si preoccupa soltanto di far cessare la febbre, senza individuare e combattere le cause che la generano. Così noi giudichiamo questo disegno di legge.

Per questi motivi, a conclusione del dibattito, io confermo con serena coscienza quanto ho avuto l'onore di scrivere a chiusura della mia relazione scritta: « In luogo di dare alla legge il più ampio respiro con istituti veramente riformatori che mediante il lavoro giustamente retribuito, l'istruzione, l'educazione, compiano la grande opera di redenzione umana e sociale dei travati, il Governo ha preferito ricalcare gli schemi tradizionali della vecchia classe dirigente, riducendo ancora una volta i provvedimenti di prevenzione al gelido squallore di queste stesse misure di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

polizia che la lunga esperienza ha dimostrato piuttosto inutili, e talora anche nocive ». (*Applausi a sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare il disegno di legge.

« Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*E approvata*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se è consentito a quest'ora esprimere una valutazione dirò che quattro ore di relazione sono, a mio avviso, piuttosto notevoli se non eccessive, tanto più che chi ha l'onore di parlare ha ascoltato la discussione che si è svolta al Senato sullo stesso disegno di legge. Non è emerso dal dibattito nulla di nuovo, ma sono state addotte le stesse argomentazioni cui mi sono dichiarato contrario e che anche il Senato ha respinto approvando il disegno di legge che è ora all'esame della Camera.

Premetto, in linea generale, che il costume (tale lo definisco) di qualificare anticostituzionale un disegno di legge, è passato di moda, non ha ragione di essere, è privo di logica, è anche privo di attualità, oltre che di eleganza e di mordente politico. Infatti, se questo modo di argomentare poteva essere consentito prima che la Corte costituzionale iniziasse la sua attività, oggi, ripeto, esso non ha più ragione di essere. Come ho affermato interrompendo un relatore di minoranza, noi non siamo i giudici costituzionali: quindi non ci è consentito dire se una legge, una proposta di legge, un disegno di legge sono anticostituzionali o

meno. Il Parlamento ha la facoltà di approvarli o di respingerli, ma il giudizio sulla loro costituzionalità spetta alla Corte costituzionale. I giudici costituzionali seggono nella Corte e non nel Parlamento italiano. Ed allora, sul terreno della costituzionalità del disegno di legge, io non dirò nemmeno una parola.

Onorevoli colleghi nella formulazione del testo del disegno di legge e nella relazione del relatore per la maggioranza, onorevole Ruggero Lombardi, sono state valutate le esigenze (il titolo stesso del provvedimento lo dice con estrema chiarezza) relative alle misure preventive per la sicurezza e la pubblica moralità, e si è tenuto conto non soltanto della preesistente legislazione e della esperienza che con essa si era fatta, ma, onorevole Ferri, anche della legislazione comparata. Non è, questa, una affermazione di carattere generico e mi duole che l'ora non mi consenta di intrattenere la Camera sull'esame della legislazione comparata.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Lo faccia, l'ascolteremo con molto interesse.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ed allora debbo dire che proprio nei due terzi dei paesi che ella poco fa ha richiamato all'attenzione dei suoi colleghi, una legislazione penale non esiste; esistono soltanto misure di prevenzione sul piano della polizia comune, misure che arrivano non soltanto alla privazione della libertà personale, ma molte volte giungono anche alla soppressione della incolumità fisica del prevenuto o dell'inquisito.

Detto questo, mi piace rivendicare ancora una volta una originalità e soprattutto un altissimo grado di civiltà del nostro paese in materia di norme penali sul piano dell'applicazione delle leggi, sul piano del rispetto assoluto della vita democratica dei cittadini. Qui non si tratta di vincolare o di limitare la libertà di alcuno. Il disegno di legge prevede in modo inequivoco una casistica di soggetti i quali possono essere ad un certo momento presi in esame o per i provvedimenti di diffida o per quelli di rimpatrio o per quelli di residenza obbligata o per quelli di ammonizione. È una casistica ben delimitata, ripeto. Ho detto al Senato e ripeto alla Camera che delinquenza e democrazia sono due termini che non vanno d'accordo. Si è detto al Senato dagli oppositori al disegno di legge — non l'ho sentito dire qui dai due relatori di minoranza — che essi non hanno voluto difendere il delinquente. Vorrei domandare loro quali categorie di persone rispettabili hanno inteso difendere.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Noi intendiamo salvaguardare le garanzie costituzionali.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ripeto, quali categorie di persone rispettabili hanno inteso difendere?

Il disegno di legge è diretto contro determinate persone le quali si siano rese colpevoli di determinate situazioni di fatto: non può interessare né gli uomini liberi, né le persone perbene. È un provvedimento che, sul piano di una legislazione moderna e civile, certamente — come avete dovuto riconoscere a malincuore anche voi — opera delle conquiste positive.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. A malincuore, no.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Allora siate conseguenti e non presentate quella valanga di emendamenti che non serve proprio a nulla.

Premesso questo, desidero fare alcune brevi considerazioni sulla diffida. La diffida, come punto centrale del disegno di legge, rappresenta la disciplina che il disegno di legge stesso intende instaurare. I rilievi mossi sono del tutto privi di fondamento, inoltre — ed insisto su questo punto — è falso, non dico mesatto, il criterio secondo il quale l'autorità di pubblica sicurezza non può prendere alcun provvedimento che sia suscettivo o suscettibile di investire interessi più o meno gelosi delle persone, e che tale materia debba essere sempre regolata dall'autorità giudiziaria. È vero esattamente il contrario, proprio al fine di non privare il cittadino della difesa che è garanzia necessaria contro ogni provvedimento, da qualunque autorità promani. L'infallibilità non è una virtù umana e non è perciò né del funzionario né del magistrato. Spetta all'amministrazione di provvedere ed alla magistratura di giudicare: a ciascuno perciò spetta il suo. Diversamente dovrei domandare agli oppositori che cosa vorrebbero facesse la polizia in un paese democratico e civile.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Che vigi-
lasse, che scoprisse i reati.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Vorreste che stesse a guardare, salvo poi ad insorgere tutti quando avvengono delitti o rapine, come in queste ultime settimane è accaduto?

La prevenzione serve. Lo dissi qui in sede di discussione del bilancio del mio dicastero. Ponendo la Camera dinanzi a una precisa situazione di fatto originata da una carenza legislativa a seguito di determinate statuizioni e di provvedimenti precedenti alle statuizioni, dissi: ad ottobre il Governo presenterà un di-

segno di legge; il Governo farà il suo dovere perché il problema della sicurezza, della incolumità, della garanzia per 48 milioni di italiani è un problema che si impone, prima di ogni altro, all'attenzione ed alla responsabilità del legislatore.

Il Governo ha mantenuto l'impegno che io presi: l'altro ramo del Parlamento ha già approvato il disegno di legge ed io mi auguro che anche la Camera voglia fare con estrema rapidità la sua parte approvandolo questa sera stessa.

Il provvedimento risponde ad esigenze che non possono essere discusse. Dal momento che qui si è voluto lungamente discutere sulla legittimità costituzionale (ho già detto che non mi occuperò di questa parte) del disegno di legge e si è sostenuto da taluno che esso limita la libertà dei cittadini, risponderò brevemente citando il pensiero espresso da una sentenza della Corte costituzionale: « Il diritto di libertà personale non si presenta come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensì come diritto a che l'apposito potere di coazione personale, di cui è titolare lo Stato, non sia esercitato se non in determinate circostanze e con il rispetto di talune forme. La libertà personale si presenta come diritto soggettivo perfetto nella misura in cui la Costituzione impedisce alle autorità pubbliche l'esercizio della potestà coercitiva personale. L'uomo non può essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia un provvedimento che ne dica le ragioni ».

Da ciò discende una considerazione conclusiva di questo dibattito: che la Corte non ha affatto escluso la possibilità che sia limitata la libertà personale; ha solo stabilito i principi che devono regolare ogni limitazione in materia, e cioè che vi deve essere una legge. Appunto a questo scopo, onorevoli colleghi, è diretto il disegno di legge che il Governo ha avuto l'onore di sottoporre al vostro esame.

Detto questo, desidero brevemente spiegare perché ancora una volta il Parlamento si trova di fronte ad una legge-stralcio. Non riprendo una polemica che ritengo definitivamente chiusa, per quanto riguarda il Governo. Ebbi l'onore di dirlo al Senato, e proprio in quella sede feci presente che il Governo, fin dal dicembre del 1953, aveva presentato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Affermai, nel corso di quella discussione, che il Governo non aveva alcuna responsabilità del ritardo della discussione ed

approvazione del provvedimento. Aggiunsi anche che personalmente avevo sollecitato molte volte l'approvazione del disegno e che evidentemente il Senato — come avevo avuto modo di constatare in forma diretta — aveva dovuto occuparsi di provvedimenti molto più urgenti ed importanti. Ad un certo momento, poi, erano intervenute le sentenze della Corte costituzionale che avevano consigliato il rinvio del testo unico, già pronto per la discussione in aula, alla Commissione per l'esame delle statuizioni che la Corte aveva elargito. Il Governo si è trovato di fronte ad un testo unico non approvato, ad una situazione di fatto e di diritto che esposi allorché parlai in sede di bilancio, e alle sentenze della Corte costituzionale: perciò ci siamo trovati nella necessità politica, sociale e di sicurezza di presentare un disegno di legge-stralcio per alcuni istituti. Il Governo ha fatto il suo dovere; esso non poteva lasciare le forze di polizia senza strumenti idonei nella lotta quotidiana contro la delinquenza.

Era un problema di responsabilità, ma anche di moralità politica. Il Governo ha ritenuto suo dovere presentare uno stralcio: lo stralcio è quello, onorevoli colleghi, che avete dinanzi a voi per il vostro esame e per la votazione finale. Questo disegno di legge è profondamente innovatore e lo è soprattutto sul piano della procedura e della competenza.

Qui si è fatta una larga discettazione, come ho detto, sulla diffida, quasi che questo istituto infamasse il cittadino che per avventura sia chiamato a subirla. Noi possiamo anche fare della dialettica romanzata o della polemica parlamentare sul piano di molta fantasia tipo Ottocento: tempi ormai andati; ciascuno sceglie le vie che crede di potere scegliere. Ma qui siamo su un terreno pratico. Che cosa è la diffida? Vi è un criterio innovatore nel disegno di legge: è l'atto con cui taluno viene diffidato — e non viene iscritta alcuna annotazione nel suo certificato penale — a mutare condotta.

Dissi al Senato che in definitiva era un po' il potere che si riconosceva al *pater familias*. Mi si disse che il questore *pater familias* è una bella invenzione, al che risposi che il questore molte volte, nella sua attività, tiene il posto del capo di famiglia: quindi può, a ragione, diffidare una persona che si è posta su una cattiva strada perché torni indietro e rettifichi il proprio cammino.

Ma v'è di più. Mentre la Corte costituzionale ha affermato — e giustamente, aggiungo — che il questore non può restituire con la traduzione forzata alcuno al suo domicilio

mediante il foglio di via obbligatorio, il disegno di legge ha tenuto conto di questo: il questore può restituire alla sua residenza di origine, al suo domicilio, il cittadino che sia pericoloso nel luogo dove ha creduto di trasportarsi temporaneamente. Non lo può fare, evidentemente, a mezzo dei carabinieri o della forza pubblica. Se costui, dopo avere ricevuto l'ordine, vi contravviene, sarà il magistrato a giudicare della contravvenzione al legittimo ordine del questore.

Ma v'è di più: il disegno di legge dispone che nessuno possa essere sottoposto ad ammonizione se non sia stato preventivamente diffidato, cioè invitato a mutare condotta. Nel vecchio testo della legge di pubblica sicurezza questa norma non esisteva. Ora, mi pare, onorevoli colleghi, che se veramente la categoria che avete inteso difendere...

GIANQUINTO, Relatore di minoranza. No, noi non abbiamo difeso nessuna categoria di delinquenti.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Onorevole Gianquinto, diciamo le cose come sono.

GIANQUINTO, Relatore di minoranza. No, io non la autorizzo ad affermare questo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Voglio dunque augurarmi che il diffidato si astenga dal commettere azioni che la legge ritiene non conformi alla morale comune. Ove egli invece vi persistesse, benedetta sia quella ammonizione che andrà ancora più a sancire la sua condotta illegale, a ribadire ancor più la situazione pericolosa contro la pubblica moralità e la sicurezza.

Non mi sento affatto di imporre quella residenza obbligata che non è più un atto amministrativo e che quindi è un atto arbitrario da parte dell'autorità amministrativa; ma un provvedimento dell'autorità giudiziaria di fronte al quale l'imputato ha la facoltà di presentare memorie e di farsi assistere da un difensore, non può evidentemente trovarmi contrario. E, quello che più conta, è che il magistrato può valersi delle norme del codice di procedura penale anche per l'acquisizione di quelle prove che ritenesse necessarie al compimento del giudizio che gli è devoluto.

Quali altre garanzie si desiderano? Veramente non saprei dire. E anche se ho ascoltato con molta attenzione tutto quanto si è detto dai relatori di minoranza, non ho saputo trovare da parte mia, obiettivamente valutandolo, nel disegno di legge una sola eccezione di censurabilità.

GIANQUINTO, Relatore di minoranza. È uno strumento perfetto!

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È una legge democratica. Di perfetto non v'è nulla. È una legge democratica, sottoposta ad un libero Parlamento, democratico, nell'interesse della comunità nazionale, per risolvere preventivamente problemi di sicurezza e di moralità. Questo è tutto.

Quando gli onorevoli colleghi si soffermeranno sulla casistica che all'inizio ho ricordato, vedranno che si tratta soltanto di poche centinaia di persone irconciliabili con la morale comune e con il rispetto della legge. E credo che non serva ad alcun partito politico, e, tanto meno, ad alcuna ideologia politica un gruppo concentrato di codeste persone che la legge deve preventivamente tenere in situazione di sospetto, allo scopo di difendere la comunità nazionale.

Si è prospettato, sia pure timidamente, il pericolo che questa legge possa servire anche per fini politici. Non esiste, dal 1945, in Italia il pericolo che taluno, per ragioni politiche, possa essere diffidato o ammonito o sottoposto a sorveglianza o inviato al confino. Soprattutto dopo l'approvazione di questo disegno di legge tale pericolo non esisterà. (*Commenti a sinistra*).

BIANCO. Il pericolo esiste anche per il maresciallo dei carabinieri che abbia parlato male del sindaco.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Al Senato dissi ancora di più: che in regime di libertà anche gli starnuti, che possono non essere graditi a chi li deve subire, sono soggetti al controllo della pubblica opinione. Vi è una libera stampa, vi è un Parlamento a sistema bicamerale, vi è la possibilità di presentare interrogazioni ed interpellanze, vi è, infine, una sistematica, quotidiana critica dell'opinione pubblica.

Non è con queste leggi, non è con questa libertà, non è con la nostra libertà, che si possono temere attentati alle libertà politiche. E veramente non pensavo che un accenno di tal genere fosse fatto anche in quest'aula. Il disegno di legge perciò non costituisce un'arma politica, perché fino a quando in Italia vi sarà la libertà, vessazioni politiche su questo piano non potranno essere consentite, a meno che i politici o coloro che fanno della politica non intendano domani fare causa comune con i soggetti che questo disegno di legge contempla.

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali mi dichiaro fin da questo momento contrario a tutti gli emendamenti e prego la Camera di volerli respingere e di

approvare il disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno, quello Ferri, Gianquinto, Gullo e Targetti, di non passaggio agli articoli, del quale è già stata data lettura.

Onorevole Ferri, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che sia posto in votazione?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ferri, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Senato.

Si dia lettura dell'articolo 1.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge

« Possono essere diffidati dal questore:

1°) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2°) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3°) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4°) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione di minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso;

5°) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer e Gianquinto hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « questore », le parole: « con provvedimento motivato ».

L'onorevole Gianquinto, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Formichella, Madia, Michelini, Romualdi, Colognatti, Marino, Calabrò, De Totto, Foschini, Almirante, De Marzio, Spampanato e Di Stefano Genova

hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine:

« 6°) i colpevoli dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7°) i colpevoli dei delitti di falsità di monete e in carte di pubblico credito;

8°) i colpevoli dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9°) i colpevoli della contravvenzione per abuso di sostanze stupefacenti:

10°) i colpevoli dei delitti di spionaggio e sabotaggio;

quando per i reati relativi ai numeri da 6°) a 10°) la persona sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati hanno un'importanza evidente e perciò li manteniamo.

Si tratta di aggiungere (ed è questa la ragione della proposta) all'articolo 1 alcuni utili capitoli. Cioè, possono essere diffidati, oltre alle persone elencate, i colpevoli dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria; i colpevoli dei delitti di falsità di monete e in carte di pubblico credito; i colpevoli dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura; i colpevoli della contravvenzione per abuso di sostanze stupefacenti; i colpevoli dei delitti di spionaggio e sabotaggio.

In relazione a quanto sopra, gli emendamenti, basandosi sui procedimenti penali terminati con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, servono ad integrare e armonizzare la legge di pubblica sicurezza con l'azione del codice penale.

Su questo punto ho ascoltato quanto ha detto prima — in contrario avviso — il relatore di minoranza, ma le sue ragioni non convincono.

Abbiamo due specie di prevenuti: il pregiudicato, già condannato con sentenza passata in giudicato, e i cui precedenti sono desunti dal certificato penale, e abbiamo la persona diffamata, cioè chi, pur essendo stato processato, è stato assolto, oppure è stato diverse volte denunciato. La persona diffamata, pur trovandosi in una situazione ben diversa

da chi è stato condannato, può non essere lontana da forme specifiche di delinquenza.

Per tali persone chiediamo che venga istituita la diffida. Ciò è naturale, perché la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, che ha avuta tutta una gamma di giudicati (tribunale, corte di appello e Corte di cassazione), lascia adito a sospetti e ad indizi gravi, talché si può ritenere che si tratti di persone pericolose, contro cui la società ha il dovere di mettersi in guardia attraverso il provvedimento di diffida, di cui all'articolo 1.

È una questione che ormai conosciamo benissimo: le persone più pericolose, le più decise a commettere delitti o a macchiarsi di misfatti, sono coloro che più spesso riescono a sfuggire attraverso le maglie della giustizia. Quindi, per queste persone abili e scaltre, che sono socialmente pericolose, occorre predisporre sanzioni adeguate.

Per queste ragioni manteniamo il nostro emendamento augurandoci che la Camera lo approvi.

PRESIDENTE. L'onorevole Musolino, al primo comma, dopo le parole: « possono essere diffidati dal questore », propone di aggiungere le parole: « previo parere favorevole del giudice di sorveglianza ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MUSOLINO. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Capalozza propongono di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La diffida consiste nella ingiunzione di cambiare condotta, sotto espressa comminatoria dell'applicazione delle altre misure previste dalla presente legge.

La diffida si applica quando sussistano fatti idonei a provare che la persona sia proclive a delinquere o ad operare contro la morale pubblica e il buon costume; ossia abitualmente dedita all'ozio, pur avendo concrete occasioni di lavoro.

Il Questore della provincia nella quale risiede la persona che ritiene debba essere diffidata, fa rapporto motivato e documentato al Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica, se ritiene fondato il rapporto, formula le richieste al tribunale che provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando le disposizioni di cui all'articolo 4 ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Mi associo anche all'emendamento Gianquinto-Berlinguer, sostitutivo dell'articolo 1, ed a quello Gianquinto-Lopardi, aggiuntivo. Chiedo di svolgere questi emendamenti, insieme con quello aggiuntivo, firmato da me e dal collega Capalozza. Ciò consentirà di illuminare meglio la Camera sulla *mens* comune che ispira le proposte formulate dalla nostra parte.

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento di cui ho dato testé lettura, l'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere i seguenti emendamenti:

Gianquinto, Berlinguer: sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La diffida consiste nella ingiunzione di cambiare condotta, sotto espressa comminatoria dell'applicazione delle altre misure previste dalla presente legge.

La diffida si applica quando sussistano fatti idonei a provare che la persona sia proclive a delinquere o ad operare contro la morale pubblica e il buon costume; ossia abitualmente dedita all'ozio, pur avendo concrete occasioni di lavoro.

Il Questore della provincia nella quale risiede la persona che ritiene debba essere diffidata fa rapporto motivato e documentato al Pretore.

Il Pretore, se ritiene fondato il rapporto, provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando in quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4 ».

Ferri, Capalozza: aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui ai precedenti commi, il diffidato può proporre reclamo al tribunale.

Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando le disposizioni di cui all'articolo 4.

Il reclamo ha effetto sospensivo ».

Gianquinto, Lopardi. aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui ai precedenti commi il diffidato può proporre reclamo al Pretore, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando in quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4

Il reclamo ha effetto sospensivo ».

FERRI, *Relatore di minoranza*. Malgrado che il ministro si sia dichiarato drasticamente contrario a tutti gli emendamenti, illustrerò brevemente i criteri che ci hanno guidati nella presentazione dei nostri emendamenti. Nel

disegno di legge la diffida ed il foglio di via sono rimessi alla discrezionalità del questore, mentre per la sorveglianza speciale e per il confino la competenza passa al tribunale. Noi ci preoccupiamo che anche per le due prime misure, che, pur meno gravi, rappresentano sempre l'inizio di un processo di applicazione delle misure di pubblica sicurezza, la competenza sia dell'autorità giudiziaria.

Quindi, in prima ipotesi, proponiamo che ad applicare queste sanzioni sia il tribunale, previa iniziativa del procuratore della Repubblica su rapporto del questore. In ipotesi subordinata, proponiamo la competenza del pretore e, in ipotesi più subordinata ancora, qualora cioè la Camera tenga ferma la competenza del questore, chiediamo che l'interessato abbia un breve lasso di tempo per presentare reclamo al pretore ed al tribunale. Infatti, in base al disegno di legge approvato dal Senato, colui che si vede colpito da una misura di questo genere non avrebbe nessuna possibilità di ricorrere efficacemente, nemmeno in caso di manifesta illegittimità del provvedimento, o avrebbe soltanto la possibilità di contravvenire al provvedimento stesso facendosi denunciare e quindi comparando davanti al magistrato in veste di imputato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Noi non possiamo ammettere, per la diffida, gli emendamenti proposti, sia quelli che domandano un intervento del tribunale attraverso il procuratore della Repubblica, sia quello subordinato che domanda un intervento del pretore. Noi sosteniamo che non si tratta di interventi dell'autorità giudiziaria, perché non sono provvedimenti che possono farsi rientrare nella dizione dell'articolo 13 della Costituzione. Quindi la Commissione respinge quelle due proposte.

Va pure respinta, con la stessa motivazione, che risulta dalla discussione svolta e dalla natura del provvedimento, la proposta di dare la possibilità ai diffidati di reclamare entro dieci giorni.

All'articolo 1 vi è anche l'emendamento Formichella. Faccio notare che i primi dieci casi contemplati da quell'emendamento non hanno alcun rapporto con questa legge. Lì si tratta di colpevoli di delitto e di sabotaggi. Si dovrebbe arrivare a questo: che quando la gente è condannata dall'autorità giudiziaria, dovremmo colpirla con un provvedimento di pubblica sicurezza sol perché condannata dall'autorità giudiziaria. Ma non mi pare che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

sia il caso di farlo, perché, una volta scontata la condanna, non si può prevedere che questa gente si comporti male. Alla fine dell'emendamento si dice che gli assolti per insufficienza di prove, quando si tratti di determinati reati, devono essere diffidati. Ora questo non è ammissibile; e prova l'insostenibilità della tesi del relatore di minoranza il fatto che egli ritiene che chiunque sia assolto per insufficienza di prove possa essere, per questo solo elemento, soggetto a diffida.

La Commissione è, dunque, contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho già dichiarato che sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ferri, mantiene l'emendamento, interamente sostitutivo, firmato da lei e dall'onorevole Capalozza, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio al mio emendamento, mantenendo invece quello Gianquinto-Berlinguer, cui mi sono associato.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'emendamento Gianquinto-Berlinguer è superfluo in quanto è sostanzialmente uguale all'ultimo comma dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato e dalla Commissione.

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Gianquinto-Berlinguer:

« La diffida si applica quando sussistano fatti idonei a provare che la persona sia proclive a delinquere o ad operare contro la morale pubblica e il buon costume; ossia abitualmente dedita all'ozio, pur avendo concrete occasioni di lavoro.

Il questore della provincia nella quale risiede la persona che ritiene debba essere diffidata fa rapporto motivato e documentato al pretore.

Il pretore, se ritiene fondato il rapporto, provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando in quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4 ».

(Non è approvato).

Onorevole Gianquinto, mantiene l'emendamento aggiuntivo, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer-Gianquinto, che propone

di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « questore », le parole: « con provvedimento motivato ».

(Non è approvato).

Onorevole Musolino, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MUSOLINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Musolino, che propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « possono essere diffidati dal questore », le parole: « previo parere favorevole del giudice di sorveglianza ».

(Non è approvato).

Onorevole Formichella, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FORMICHELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Formichella, che propone, al primo comma, di aggiungere, in fine:

« 6°) i colpevoli dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7°) i colpevoli dei delitti di falsità di monete e in carte di pubblico credito;

8°) i colpevoli dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9°) i colpevoli della contravvenzione per abuso di sostanze stupefacenti;

10°) i colpevoli dei delitti di spionaggio e sabotaggio,

quando per i reati relativi ai numeri da 6°) a 10°) la persona sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Ferri, mantiene l'emendamento aggiuntivo, firmato anche dall'onorevole Capalozza, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio al mio emendamento aggiuntivo, aderendo a quello Gianquinto-Lopardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto-Lopardi, con il quale si

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

propone di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui ai precedenti commi il diffidato può proporre reclamo al pretore, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando in quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4.

Il reclamo ha effetto sospensivo ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Capalozza propongono di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le persone indicate nell'articolo 1, quando si trovino fuori della loro residenza e siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, possono essere rimandate nel comune di residenza, con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare nel comune dal quale sono allontanate, senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni.

A tal fine il questore fa rapporto motivato e documentato al Procuratore della Repubblica il quale se lo ritiene fondato formula le richieste al tribunale che provvede in camera di consiglio con decreto motivato, osservando le disposizioni di cui all'articolo 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

La sentenza di condanna dispone che il contravventore sia tradotto al luogo di rimpatrio.

Il giudizio sulla contravvenzione al foglio di via obbligatorio è di competenza del tribunale.

L'autorizzazione a ritornare temporaneamente nel comune interdetto, è concessa dal

Presidente del tribunale che ha disposto l'allontanamento, sentito il Pubblico Ministero ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Ritiro l'emendamento, associandomi a quello Gianquinto-Berlinguer, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Berlinguer, ai quali si è testé associato l'onorevole Ferri, propongono di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le persone indicate nell'articolo 1, quando si trovino fuori della loro residenza e siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, possono essere rimandate nel comune di residenza, con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare nel comune dal quale sono allontanate, senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni.

A tal fine, il questore fa rapporto motivato e documentato al Pretore, il quale, se lo ritiene fondato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

La sentenza di condanna dispone che il contravventore sia tradotto al luogo di rimpatrio.

L'autorizzazione a ritornare temporaneamente nel comune interdetto è concessa dal Pretore che ha disposto l'allontanamento ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Qualora le persone indicate nell'articolo precedente si trovino fuori della propria residenza, il questore può esortarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza. Ove non ottemperino all'invito ed il rimpatrio sia opportuno per la tutela della sicurezza pubblica o della pubblica moralità, il questore può denunciare le persone anzidette al pretore, il quale può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune, dal quale sono allontanati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi e Gianquinto propongono, al primo comma, di sopprimere la parola: « ovvero ».

L'onorevole Gianquinto, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri propone, all'ultimo comma, di sopprimere le parole: « scontata la pena ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Capalozza propongono di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Contro il provvedimento del questore l'interessato, entro giorni dieci, può proporre reclamo al tribunale che decide in camera di consiglio, con decreto motivato, osservando le norme di cui all'articolo 4. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento.

Il reclamo ha effetto sospensivo ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro, associandomi all'emendamento aggiuntivo Gianquinto-Berlinguer.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Berlinguer, ai quali si è associato testé l'onorevole Ferri, propongono di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Contro il provvedimento del questore, l'interessato, entro giorni dieci, può proporre reclamo al pretore che decide in camera di consiglio con decreto motivato, osservando, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 4.

Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento.

Il reclamo ha effetto sospensivo ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 2?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La sentenza della Corte costituzionale ha escluso che sia necessario devolvere all'autorità giudiziaria i provvedimenti concernenti il rinvio al domicilio. Perciò sono contrario agli emendamenti che prevedono la competenza del magistrato ad irrogare questo genere di provvedimenti.

Circa l'emendamento Ferri diretto a sopprimere, all'ultimo comma, le parole: « scontata la pena », ho già dichiarato che questa frase non implica assolutamente che sia fatto divieto al giudice di applicare la condizionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gianquinto, insiste sul suo emendamento interamente sostitutivo, cui si è associato l'onorevole Ferri, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto-Berlinguer, interamente sostitutivo dell'articolo 2:

« Le persone indicate nell'articolo 1, quando si trovino fuori della loro residenza e siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, possono essere rimandate nel comune di residenza, con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare nel comune dal quale sono allontanate, senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni.

A tal fine, il questore fa rapporto motivato e documentato al pretore, il quale, se lo ritiene fondato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

La sentenza di condanna dispone che il contravventore sia tradotto al luogo di rimpatrio.

L'autorizzazione a ritornare temporaneamente nel comune interdetto è concessa dal pretore che ha disposto l'allontanamento ».

(Non è approvato).

Onorevole Gianquinto, insiste sull'emendamento Lopardi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lopardi-Gianquinto, diretto a sopprimere al primo comma la parola: « ovvero ».

(Non è approvato).

Onorevole Ferri, mantiene il suo emendamento soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Gianquinto e Berlinguer, cui si è associato l'onorevole Ferri, hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Contro il provvedimento del questore, l'interessato, entro giorni dieci, può proporre reclamo al pretore che decide in camera di consiglio con decreto motivato, osservando, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 4.

Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento.

Il reclamo ha effetto sospensivo ».

FERRI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Quando l'onorevole ministro dice che noi vogliamo difendere i delinquenti, fa delle affermazioni talmente assurde che penso non esigano, da parte nostra, alcuna risposta; perché, argomentando così, si dovrebbe pensare che chi si occupa del codice di procedura penale difende i delinquenti, in quanto ad essi è diretto tale codice. E su questo punto non aggiungo altro.

Per quanto riguarda questi commi aggiuntivi, vorrei pregare l'onorevole ministro e il relatore per la maggioranza di considerare l'opportunità di rivedere un po' la loro drastica posizione. Vi sono leggi che, come questa, dormono per anni: a un certo momento però si arriva al punto di doverle approvare in *extremis*, senza cambiare neppure una virgola, adducendo il motivo di non farle tornare al Senato, perché altrimenti cascherebbe il mondo!

Noi siamo convinti che qui non casca niente, perché fortunatamente sono intervenute le pronunce della Corte costituzionale; quindi ci

troviamo in una situazione che semmai sarà peggiorata dall'approvazione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda questo emendamento aggiuntivo, si tratta di questo: colui che dal questore si vede rinviato al proprio comune di residenza con foglio di via obbligatorio, secondo il disegno di legge deve obbedire; il questore non ha il potere di farlo tradurre con traduzione forzata. Però, se egli contravviene all'ordine, viene denunciato e viene condotto dinanzi al pretore, probabilmente in stato di arresto; il pretore lo giudica e, se lo condanna, appena scontata la pena, viene tradotto forzatamente.

Che cosa significa questo? Che se il questore emana uno di questi provvedimenti con difetto di motivazione, illegalmente, l'interessato, per vedersi giudicato dal giudice, e per veder dichiarare che il provvedimento è illegittimo, deve mettersi preventivamente in condizioni di contravvenire, rischiando anche una condanna penale. A noi sembra che questa sia una conseguenza manifestamente assurda.

RESTA. Non può impugnare il provvedimento in via amministrativa?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Ella, che è un amministrativista di fama, sa benissimo a che cosa servono i ricorsi gerarchici: nella migliore delle ipotesi servono a far passare prima 4 mesi, e successivamente altri 2, anche se il Consiglio di Stato abbia deprecato questo malvezzo dei ministeri i quali, quando non vogliono pronunciarsi, lasciano trascorrere i sei mesi.

In questa materia, che importa una limitazione alla libertà personale (perché costringe il colpito dal foglio di via, se non vuol correre il rischio di commettere reato, ad andare nel suo comune di residenza), la via del ricorso gerarchico non si può definire altro che una presa in giro.

Col nostro emendamento aggiuntivo proponiamo che chi è colpito da foglio di via obbligatorio possa fare, entro 10 giorni, reclamo al pretore, e questo reclamo avrà effetto sospensivo. Non cascherà certo il mondo, perché voi sapete che il provvedimento del questore non può essere applicato con traduzione forzata. Quindi, se l'interessato vuol correre il rischio di subire una condanna per contravvenzione, ma non vuole obbedire al provvedimento del questore, in quanto lo ritenga illegittimo, evidentemente il provvedimento del questore non ha effetto fino a che non vi è la condanna del pretore.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Ora, a me sembra che quello che noi chiediamo sia il meno che si possa concedere per fare qualche cosa che sia aderente alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione. Perché, dobbiamo anche prospettare gli inconvenienti che potranno sorgere. Si dice: il pretore quando giudicherà della contravvenzione esaminerà anche la legittimità del provvedimento del questore. Ma, alla stregua di quelli che sono i principi in giurisprudenza e in dottrina, il suo controllo potrà essere di pura legittimità, cioè dovrà accertare se il provvedimento del questore contiene i motivi che rientrano in una delle categorie previste, mentre l'interessato non potrà portare nessuna prova per l'esame di merito per dimostrare che il questore ha sbagliato. Mi vorrà concedere, onorevole Tambroni, che anche i questori possono sbagliare.

Quindi, attraverso il nostro emendamento chiediamo il minimo rimedio che si possa dare a questo grave inconveniente, cioè di concedere, prima che il provvedimento diventi definitivo (e che quindi si verifichi eventualmente la contravvenzione al provvedimento stesso) la possibilità di proporre reclamo al pretore, affinché possa esaminare il provvedimento del questore, al fine di accertare se esso sia legittimo o sia per avventura sbagliato. In altri termini: concedere all'interessato, nelle forme di cui all'articolo 4, la possibilità di presentare memorie e prove a sua difesa, di farsi assistere da un avvocato. Non dimentichiamo che l'obbligo di tornare al proprio comune di residenza è anch'esso una forma di limitazione della libertà personale che ha delle gravi conseguenze.

Quindi, noi invitiamo la Camera ad approvare questo nostro emendamento che prevede il reclamo al pretore entro 10 giorni, e chiediamo su di esso la votazione a scrutinio segreto.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho dichiarato preliminarmente di essere contrario a tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento svolto, ora, dall'onorevole Ferri, desidero aggiungere che vi è anzitutto il ricorso gerarchico contro il provvedimento del questore. (*Commenti a sinistra*). La valutazione di che cosa sia il ricorso gerarchico va fatta in altra sede. In secondo luogo, il provvedimento del rimpatrio con foglio di via riveste carattere di urgenza e di emergenza, che sarebbe frustrato ove fosse approvato l'emendamento.

Sono queste le ragioni per le quali chiedo alla Camera di votare contro l'emendamento proposto dagli onorevoli Gianquinto e Berlinguer.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri, Gianquinto, Marangoni, Lombardi Carlo, Di Paolantonio, Natoli, Sciorilli Borrelli, Scarpa, Diaz Laura, Gallico Spano Nadia, Bianco, Borrelli Gina, D'Onofrio, Di Vittorio, Ingrao, Rubeo, Martuscelli, Gelmini, Natta e Lenoci hanno chiesto la votazione segreta sull'emendamento aggiuntivo Gianquinto-Berlinguer, del quale è stata data testé lettura.

Indico la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	444
Maggioranza	223
Voti favorevoli	209
Voti contrari	235

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Arcani — Ariosto — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Barbieri Orazio — Bardini — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

— Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calasso — Camangi — Campilli — Camposarcono — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivenga Carla — Capugni — Capua — Caramia — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cerreti — Cervellati — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Caro — De' Cocci — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Totto — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Di Vittorio — D'Onofrio — Dosi — Driussi.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Grezzi

— Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupe — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gullo.

Helper.

Infantino — Ingrao — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteucci — Maxia — Mazza — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Michelini — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Preziosi — Pugliese.

Quarello — Quntieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalia Vito — Scappini — Scarscia — Scarpa — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Selvaggi — Sensi — Silvestri — Simonini — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vitoria — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo:

Benvenuti.

Di Bernardo — Dominedò.

Negrari.

Sampietro Giovanni.

Terranova.

Presentazione di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare il disegno di legge.

« Agevolazioni per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge.

« Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Formichella, Madia, Michelini, Romualdi, Colognatti, Marino, Calabrò, De Totto, Foschini, Almirante, De Marzio, Spampanato e Di Stefano Genova hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « per la pubblica moralità », le altre: « o socialmente ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Gianquinto hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « del soggiorno », con le altre: « della dimora ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 3?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Formichella, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FORMICHELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Formichella diretto ad aggiungere, dopo le parole: « per la pubblica moralità », le altre: « o socialmente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, mi permetto di richiamare la sua attenzione su di un emendamento, da me presentato, diretto a sopprimere, nell'ultimo comma dell'articolo 2, le parole: « scontata la pena ». Sarei disposto a ritirarlo se il relatore e il ministro mi dessero qualche chiarimento.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, l'articolo 2 è già stato approvato. Le ricordo poi che in sede di discussione e votazione dell'articolo 2 il relatore ha già osservato all'onorevole Ferri che era pacifico che l'espressione « scontata la pena » non significa preclusione all'esercizio del potere del giudice di sospen-

dere condizionalmente la pena. Il ministro ha concordato. Questo è anche il mio pensiero: mi pare che il pensiero del Presidente, che riassume quello dell'Assemblea, debba avere un valore nel quadro dei lavori preparatori.

BERLINGUER. D'accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge.

« Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il questore nella cui provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei

ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Capalozza hanno proposto di sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti.

« Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al precedente articolo, il questore della provincia nella quale dimora la persona che sebbene diffidata, entro congruo termine non abbia mutato condotta, fa rapporto motivato e documentato al procuratore della Repubblica.

Il procuratore della Repubblica, se ritiene fondato il rapporto, formula le richieste al tribunale che provvede in camera di consiglio, entro giorni trenta dalla richiesta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'incolpato che deve, a pena di nullità, essere assistito dal difensore a norma dell'articolo 125 del codice di procedura penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale.

L'incolpato ha diritto di prendere conoscenza di tutti gli atti a suo carico, di presentare memorie e di indicare testimoni ».

Inoltre, gli onorevoli Ferri e Gianquinto hanno proposto di sopprimere i commi quinto, sesto, settimo e ottavo.

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Il contenuto essenziale dell'emendamento sostitutivo è questo: mentre il disegno di legge prevede che il questore faccia direttamente rapporto al presidente del tribunale e poi il tribunale decida in camera di consiglio, a noi sembra che risponda alla sistematica della nostra legislazione che il rapporto del questore sia diretto al procuratore della Repubblica, il quale, a sua volta, ove ritenga sufficientemente fondato il rapporto, richiederà al tribunale di emettere i provvedimenti previsti dall'articolo precedente, cioè la sorveglianza speciale o l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Inoltre, noi prevediamo che debba esservi la presenza del difensore a pena di nullità, richiamandoci alla disposizione dell'articolo 125 del codice di procedura penale. E poiché vi è poi, per quanto riguarda la procedura in camera di consiglio, un richiamo agli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale, dove, come diceva il collega Gianquinto, si giustifica una minore estensione dei diritti della difesa, perché si tratta di misura

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

di sicurezza che si applica dopo una sentenza di condanna, prevediamo espressamente che l'incolpato (o l'interessato) possa presentare non soltanto memorie difensive, come dice il testo del Governo approvato dal Senato, ma anche indicare dei testimoni a discarico.

Quanto alla seconda parte dell'articolo 4, noi l'avevamo sostituita con un articolo 4-bis che aveva la sua ragion d'essere in quanto i nostri precedenti emendamenti prevedevano l'intervento dell'autorità giudiziaria anche in altri casi. Essendo stati quegli emendamenti respinti, evidentemente l'articolo 4-bis ridiventa la seconda parte dell'articolo 4; però ne manteniamo fermo il contenuto, la cui innovazione essenziale rispetto al disegno di legge è che i ricorsi, che sono ammessi contro i provvedimenti del tribunale alla corte d'appello e contro i provvedimenti della corte d'appello alla Corte di cassazione, hanno effetto sospensivo, mentre il disegno di legge prevede che non abbiano effetto sospensivo. Ora, dato che i termini stabiliti per decidere i ricorsi stessi sono estremamente brevi, non ci sembra giustificato voler togliere a questi ricorsi l'effetto sospensivo che dovrebbero avere, in analogia a quanto disposto dal codice di procedura penale per tutte le condanne in materie che attengono alla libertà personale.

Per questi motivi, mentre concordo con l'articolo 4-bis Lopardi-Gianquinto, insisto per l'approvazione dei nostri emendamenti all'articolo 4 precisando, ripeto, che anziché essere formulati come 4 e 4-bis, il 4-bis diventa la sostituzione della seconda parte dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Formichella, Madia, Michellini, Romualdi, Colognatti, Marino, Calabrò, De Totto, Foschini, Almirante, De Marzio, Spampanato e Di Stefano Genova hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « proposta motivata », le parole: « e documentata ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. Lo mantengo, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cuttitta, DEGLI Occhi, Bianchi Chieco Maria, Delcroix, Bardenzelli, Foschini, Romualdi, De Marzio, Covelli e Lafanza hanno proposto di sostituire al secondo comma le parole: « L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore », con le parole: « Lo interessato può addurre prove, presentare memorie, e farsi assistere da un avvocato o procuratore ».

Inoltre, l'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire, al sesto comma, le parole: « il ricorso non ha effetto sospensivo », con le parole: « il ricorso ha effetto sospensivo », e al settimo comma le parole: « il ricorso non ha effetto sospensivo », con le parole: « il ricorso ha effetto sospensivo ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CUTTITTA. Il mio emendamento tende a concedere all'interessato la facoltà di addurre prove e testimonianze, oltre che quella di farsi rappresentare da avvocati e di presentare memorie. Sarebbe strano che il ministro non accettasse questo emendamento, data la giustizia della mia richiesta. Si dimostrerebbe da parte sua e della maggioranza un partito preso, inconciliabile con quello che dovrebbe essere l'atteggiamento di un'Assemblea democratica.

PRESIDENTE. L'onorevole Musolino ha proposto di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « L'interessato può presentare memorie », la parola: « testimoni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MUSOLINO. Lo mantengo, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti in quanto tendenti a togliere o limitare il carattere di rapidità che invece è necessario per i provvedimenti di polizia. In modo particolare si presenta superfluo l'intervento del procuratore della Repubblica, che per altro partecipa al giudizio in camera di consiglio. Quanto alle prove di cui all'emendamento Cuttitta, è evidente che, quando l'interessato può presentare memorie, pone il tribunale nella condizione di accertare la validità dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della memoria stessa.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. Desidero aggiungere una parola alla proposta tendente ad attribuire effetto sospensivo al ricorso. Analogo emendamento fu presentato al Senato e fu respinto. Se accettassimo un emendamento siffatto noi daremmo agli interessati un incentivo a rendersi latitanti, il che sul piano preventivo è un non senso e una irrazionalità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ferri, mantiene il suo emendamento so-

stitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferri-Capalozza, sostitutivo dei primi due commi:

« Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al precedente articolo, il questore della provincia nella quale dimora la persona che, sebbene diffidata, entro congruo termine non abbia mutato condotta, fa rapporto motivato e documentato al procuratore della Repubblica.

Il procuratore della Repubblica se ritiene fondato il rapporto, formula le richieste al tribunale che provvede in camera di consiglio, entro giorni trenta dalla richiesta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'incolpato che deve, a pena di nullità, essere assistito dal difensore a norma dell'articolo 125 del codice di procedura penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale.

L'incolpato ha diritto di prendere conoscenza di tutti gli atti a suo carico, di presentare memorie e di indicare testimoni ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Formichella, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FORMICHELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Formichella, diretto ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « proposta motivata », le parole « e documentata ».

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Onorevole Cuttitta, mantiene il suo emendamento al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, diretto a sostituire, al secondo comma, le parole: « L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore », con le parole: « L'interessato può addurre prove, presentare memorie, e farsi assistere da un avvocato o procuratore ».

(*Non è approvato*).

L'emendamento Musolino è assorbito dalle precedenti votazioni.

Pongo ora in votazione la dizione, contenuta nell'articolo 4-bis, proposto dagli onorevoli Lopardi e Gianquinto, che non è assorbita dalle precedenti votazioni:

« I ricorsi hanno effetto sospensivo ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincarare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere, inoltre, prescritto:

1°) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

2°) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Gianquinto hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « e si tratti di ozioso, vagabondo, o di persona sospetta di vivere con il provento di reati », e di aggiungere, dopo la parola: « « darsi », le parole: « ove occorra ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Formichella, Madia, Michelini, Romualdi, Cognatti, Marino, Calabrò, De Totto, Foschini, Almirante, De Marzio, Spampinato e Di Stefano Genova hanno proposto di aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « fissare », la parola: « stabilmente », e alle parole: « all'autorità di pubblica sicurezza », aggiungere la parola: « locale ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Ferri hanno proposto di sopprimere, al terzo comma, le parole: « e di non partecipare a pubbliche riunioni ».

FERRI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *Relatore di minoranza*. La ragione dell'emendamento è che, sussistendo quelle parole, si verrebbe a limitare un diritto essenziale del cittadino.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Ferri hanno proposto di sostituire, al quinto comma, il n. 1°) con il seguente: « 1°) di non allontanarsi dall'abitato senza preventivo avviso dell'autorità preposta alla vigilanza ».

FERRI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che la formula del disegno di legge, fra l'altro, sia pericolosamente vaga ed incerta. Che cosa vuol dire: « di non andare lontano dall'abitazione scelta »? Vuol dire cento metri, o un chilometro? Così l'applicazione, praticamente, sarà lasciata agli umori della polizia delle singole località.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Faccio notare che, proprio su richiesta dell'opposizione, al Senato le parole « non allontanarsi » sono state sostituite con le altre: « non andare lontano »; e ciò per agevolare e dare maggiore margine di libertà ai prevenuti.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ferri, mantiene gli emendamenti Gianquinto, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto diretto a sopprimere al terzo comma le parole: « e di non partecipare a pubbliche riunioni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto sostitutivo del n. 1°) del quinto comma:

« 1°) di non allontanarsi dall'abitato senza preventivo avviso dell'autorità preposta alla vigilanza ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Ferri hanno proposto di sopprimere questo articolo.

L'onorevole Ferri, cofirmatario dell'emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ferri, mantiene l'emendamento Gianquinto, di cui ella è cofirmatario ?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Gianquinto propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propone, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o modifica non ha effetto sospensivo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Formichella, Madia, Michelini, Romualdi, Colognati, Marino, Calabrò, De Totto, Foschini, Almirante, De Marzio, Spampanato e Di Stefano Genova hanno proposto di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « L'interessato, qualora abbia tenuto buona condotta, può essere liberato condizionalmente ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORMICHELLA. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Formichella, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FORMICHELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Formichella.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge

« I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Musolino ha proposto di sopprimere questo articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MUSOLINO. Già nel mio intervento in sede di discussione generale ho illustrato i motivi della richiesta di soppressione di questo articolo.

Debbo tuttavia ricordare alla Camera che durante la « operazione Marzano » sono state arrestate e inviate al confino circa 60 persone della provincia di Reggio Calabria. In quella occasione l'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Alicata, confessò di non essere perfettamente convinto della bontà di quei provvedimenti, dal punto di vista costituzionale, e disse che in ogni modo avrebbe raccomandato alla commissione dei ricorsi di tener conto di questa sua convinzione.

Oggi glielo ricordo proprio in occasione dell'approvazione di questo articolo che vuole mantenere quei provvedimenti di polizia, emanati secondo una legge incostituzionale. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il provvedimento che stiamo esaminando è stato dal ministro chiamato innovatore, essendo sostitutivo dell'altra legge. Quindi, per coerenza legislativa, avrebbe dovuto essere ella, onorevole ministro, a revocare quei provvedimenti di polizia, anche per una ragione morale e umana. Infatti quei confinati, ritornando a casa, avrebbero potuto dare la dimostrazione di essersi ravveduti, avrebbero potuto dimostrare che non meritavano quel provvedimento di polizia.

Ma, guardando la cosa sotto l'aspetto umano, sapete cosa significa staccare violentemente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

mente un padre dalla propria famiglia e inviario al confino?

Comunque, signor Presidente, in via subordinata mi associo all'emendamento Berlinguer e a quello Cuttitta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« All'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di assegnazione al confino di polizia emanati anteriormente cessano di avere effetto ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Il ministro dell'interno ha affermato che, dopo tutto, si tratta di poche centinaia di persone irrimediabili con il vivere civile. Il Signore gli perdoni questo peccato di presunzione: io non glielo perdono. *(Si ride)*.

Ustica è un confino di polizia che somiglia a un carcere: i confinati vengono trattati alla stregua di coloro che sono in carcere: dormono in cameroni, si ritirano alle 18 e sono rimessi in libertà al mattino. Le loro mancanze sono punite con il « tavoloaccio », cioè sono costretti a dormire senza materasso.

L'onorevole ministro, con tanta sicurezza, ha affermato che si tratta di persone irrimediabili col vivere civile, nel senso che non si possono più recuperare; quindi ha bestemmiato!

Leggo il comunicato apparso su un giornale di Palermo a seguito di una delle tante riunioni tenute da quella commissione per i provvedimenti di confino: « La commissione provinciale per i provvedimenti di polizia è tornata a riunirsi stamane alle 9,30 in prefettura, presieduta dal prefetto dottor Migliore, con la partecipazione del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, ecc. La riunione è stata breve: circa un'ora, e nel corso di essa sono stati esaminati e decisi 10 casi ».

Onorevole ministro, neanche un'ora è stata impiegata per mandare 10 persone al confino di polizia, al carcere cioè, perché Ustica non è altro che un carcere. Meno di un'ora per distribuire 45 o 50 anni di carcere a 10 persone, le quali, evidentemente, non hanno avuta alcuna possibilità di difendersi, né di conoscere di che cosa erano accusate, né infine di essere difese dai loro avvocati.

Onorevoli colleghi, come si può credere che queste decisioni siano state prese con un minimo di ponderatezza? In un'ora, poteva essere deciso un caso, al massimo due, ma

non 10! La commissione si è riunita: avrà parlato soltanto il prefetto e si sono poi erogati 5 anni di confino a ciascuno dei dieci prevenuti!

Non posso che ribellarmi alla affermazione presuntuosa dell'onorevole ministro, che in tutto si è trattato di 300 irriducibili individui. Penso che in questo gruppo vi può anche essere un terzo di innocenti, che non si possono condannare in questa maniera! Ho presentato un emendamento che bisogna vergognarsi di non aver approvato! *(Applausi a sinistra — Proteste al centro)*. È la prima volta che un accusato non possa produrre prove testimoniali per difendersi! Vergognatevi! *(Proteste al centro)*. Non si fanno così le leggi! Non è questo il modo di legiferare! *(Proteste al centro)*. Oggi avete abbassato la dignità del Parlamento rifiutandovi di approvare il mio emendamento. Avete tolto a questi sventurati che si presentano davanti all'autorità giudiziaria una valida possibilità di difendersi. Ma che razza di legislatori siete? *(Proteste al centro)*.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, la prego di moderare il suo linguaggio perché simili espressioni non possono essere tollerate in questa Assemblea.

CUTTITTA. Signor Presidente, è uno sfogo che mi è venuto dal cuore e non l'ho potuto trattenere. Quando si assiste a certe aberrazioni, si rimane veramente addolorati.

Onorevole ministro, qui non vi è nessuno che vuol difendere i delinquenti, nessuno che vuole proteggerli. La nostra preoccupazione è un'altra: che si condanni la gente in base a semplici sospetti. Ecco il fulcro della questione. Ella ha detto che è venuta di moda la Corte costituzionale. Ma, se siamo dei legislatori seri abbiamo il dovere di fare delle leggi che non contrastino con la Costituzione e di abrogare quelle che sono illegittime rispetto alla Costituzione. Non possiamo ignorare la Costituzione. Ella ha anche affermato che noi facciamo le leggi e la Corte costituzionale fa il suo mestiere. Ma che argomentazioni sono queste? Sono argomentazioni da sostenere alla Camera? Quando è stato provato che l'articolo 1 e l'articolo 2 sono assolutamente fuori della Costituzione, noi vi abbiamo dimostrato la pura verità. Voi non potete sostenere, con la massima sicumera, come ella ha fatto, che non dobbiamo preoccuparci della Costituzione. *(Interruzioni al centro)*. Il Presidente De Nicola si è dimesso appunto per protestare contro di voi che, nonostante le decisioni della Corte costituzionale, continuavate a mandare al confino altri cittadini in base ad alcuni ar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

ticoli del testo unico della legge di pubblica sicurezza che la Corte costituzionale aveva implicitamente abolito. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer e Gianquinto hanno proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Poiché l'emendamento mio è analogo a quello dell'onorevole Cuttitta, in quanto entrambi postulano il riconoscimento di principi generali di diritto che devono essere presenti al Parlamento, ritiro il mio e mi associo a quello dell'onorevole Cuttitta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Capalozza hanno proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« La convalida è richiesta dal questore entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. L'emendamento è evidentemente marginale in quanto riguarda una riduzione del termine che il testo governativo prevede per la richiesta di convalida da parte del questore.

Però vorrei in questa sede, aderendo all'emendamento Cuttitta su questo argomento, dichiarare che, siccome il ministro sta per prendere la parola, avrei piacere che rispondesse a quanto ho affermato in sede di relazione e su cui non mi ha risposto. Io avevo ricordato le parole dell'onorevole Tambroni al Senato con le quali egli il 24 ottobre scorso dichiarava che, secondo lui, l'istituto del confino di polizia era ancora perfettamente legittimo ed applicabile. Avevo domandato all'onorevole ministro se era in grado di informarci che cosa farà l'Avvocatura dello Stato all'udienza del 13 febbraio prossimo nella quale, secondo quanto abbiamo appreso dalla stampa, la Corte costituzionale discuterà i ricorsi sulla costituzionalità dell'istituto del confino di polizia. Mi ero permesso di dire nella relazione che è noto a tutti che esiste un'argomentazione che si suol chiamare *a fortiori*, in base alla quale, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato che l'istituto dell'ammonezione è illegittimo, che è incostituzionale tutto il capo III del titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con la moti-

vazione a tutti nota (si tratta di un istituto che limita la libertà personale e che non è applicato dalla autorità giudiziaria), mi sembrava conseguenza logica e facilmente comprensibile a tutti, su cui tutti si dovrebbe essere d'accordo, che l'istituto del confino di polizia regolato dal titolo V, che limita la libertà personale assai più gravemente dell'ammonezione, dovrebbe ritenersi, ripeto, dopo la pronunzia della Corte costituzionale sull'ammonezione, altrettanto incostituzionale e illegittimo quanto l'ammonezione stessa.

Il ministro ha dichiarato al Senato che, secondo lui, siccome l'istituto del confino di polizia non era stato dichiarato specificatamente illegittimo e incostituzionale, si poteva benissimo continuare ad applicarlo. Evidentemente, se riteneva questo il 24 ottobre scorso, dobbiamo pensare che lo ritenga ancora. Vorremmo ora dal ministro una parola su questo argomento. Vorremmo che egli ci dicesse, ripeto, quali istruzioni il Governo darà all'Avvocatura dello Stato per l'udienza della Corte costituzionale del 13 febbraio prossimo in cui si discuterà del confino di polizia.

Onorevoli colleghi, siccome il Governo in questo disegno di legge si è presentato con la veste dell'ossequiente alla Corte costituzionale e alla Costituzione, e ci ha detto che il disegno di legge è urgente per adeguarsi al dettato della Corte costituzionale, ci permettiamo di dichiarare che nel suo comportamento di questa estate, quando a Palermo si è visto riapplicare l'istituto del confino di polizia, esso ha fatto tutto il contrario, ha mostrato evidentemente di non tenere in nessun conto il dettato della Corte costituzionale. Credo che tutti ricordano che l'ondata di proteste e di scandalo che si è sollevata nel paese, che ha avuto delle conseguenze deprecabili che sono state ad un certo punto scongiurate, dipendeva non da un ritardo nel varare un particolare disegno di legge, ma dal fatto che gli organi del potere esecutivo mostravano di ignorare le pronunzie della Corte costituzionale e continuavano a far funzionare delle commissioni illegittime e a mandare gente al confino. Tutta quella gente sta al confino illegittimamente e abusivamente, a nostro avviso: questo non indica certo dell'ossequio alla Costituzione! A nostro avviso, se questa gente potesse evadere, nessun giudice potrebbe sentirsi di condannarli.

Onorevoli colleghi, immagino che l'onorevole Tambroni dirà che noi difendiamo i delinquenti e i mafiosi. Non intendo dare nessuna risposta a questa argomentazione inammissibile. Noi in questa materia vogliamo es-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

sere ossequienti alla Costituzione e ai principi dello Stato democratico che si fondano sul rispetto della libertà del cittadino, anche se di questa libertà beneficerà qualcuno che meriterebbe di essere colpito. Non vi è bisogno di ricordare alla Camera che è essenziale il rispetto della libertà personale e che in democrazia è preferibile correre il rischio di far sfuggire alle giuste sanzioni qualche delinquente, anziché correre il rischio di sottoporre illegittimamente qualche innocente, qualche cittadino nei confronti del quale non vi sono prove, a misure restrittive della libertà personale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto e Berlinguer hanno proposto di sostituire, all'ultimo comma, le parole: « i quindici », con la parola « cinque ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIANQUINTO, *Relatore di minoranza*. Ormai è inutile illustrarlo, signor Presidente: lo schieramento è fatto. È un bel modo, questo, di fare le leggi! (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore per la maggioranza è contrario alla soppressione dell'articolo 8, in quanto ritiene che esso serva a garantire un ulteriore giudizio per coloro che già dall'autorità amministrativa sono stati avviati al confino.

Quanto agli altri emendamenti relativi ai termini, mi pare che quelli stabiliti nel disegno di legge siano tali da consentire al questore di fare il rapporto. Diminuirli porterebbe alla impossibilità di affrontare immediatamente la procedura del nuovo giudizio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. L'istituto del confino di polizia cesserà di avere applicazione all'atto dell'approvazione di questa legge e della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Quindi confermo la dichiarazione fatta al Senato, con questa ulteriore precisazione che mi pare estremamente chiara: la chiarezza non fa mai male.

Desidero aggiungere che il Governo, nel presentare il disegno di legge al Parlamento, ha voluto essere obiettivo, poiché ha considerato che non era giusto sottoporre cittadini inquisiti in base a leggi precedenti ad un trattamento peggiore. Di conseguenza, alla data di entrata in vigore di questa legge, i confinati saranno sottoposti a giudizio di revisione

da parte dell'autorità giudiziaria. E credo che nessuno in quest'aula possa temere tale giudizio o dubitare di esso.

All'onorevole Cuttitta dirò solo questo: le argomentazioni da lui sostenute sono irrilevanti per un'assemblea politica qualificata come questa. Potranno essere rilevanti per i confinati di Ustica, ai quali forse egli avrà interesse di far pervenire il suo discorso odierno. (*Applausi al centro*).

CUTTITTA. Chiedo di parlare per atto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Onorevole ministro, ella ha voluto aggiungere che io manderò il mio discorso ad Ustica. Lo manderei, certamente, se non sapessi (e anch'ella lo sa), che ad Ustica, tra le altre graziose istituzioni, vige anche la censura. Ciò vi fa intravedere, onorevoli colleghi, quale dolce soggiorno si prepara per queste persone quando, ingiustamente, le si mandano al confino con una legge che la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Voglio augurarmi che non siano più elettori costoro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cuttitta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta è appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Cuttitta, sostitutivo dell'intero articolo 8:

« All'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di assegnazione al confino di polizia emanati anteriormente cessano di avere effetto ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	428
Maggioranza	215
Voti favorevoli	193
Voti contrari	235

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antonozzi — Arcaini — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardini — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Boltonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Campilli — Camposaruno — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castellari — Castelli Edgardo — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Chiaramello — Gianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognati — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Caro — De' Cocci — Delcroix — Delli

Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Bella — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Di Vittorio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Faralli — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gelmini — Genna Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Iozzelli.

Jacometti — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — Latanza — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martuscelli — Marzotto — Masini — Massola — Masino Gesumino — Malarazzo Ida — Matarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Micheli — Michelini — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Nicoletto — Nice Teresa — Novella.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romano — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Selvaggi — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Te-sauro — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo:

Benvenuti.

Di Bernardo — Dominedò.

Negrari.

Sampietro Giovanni.

Terranova.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli Ferri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Musolino, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MUSOLINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Musolino propone la soppressione:

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 9, 10, 11 e 12, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DE MEO, *Segretario*, legge.

ART. 9.

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

(È approvato).

ART. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

(È approvato).

ART. 11.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

(È approvato).

ART. 12.

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

DE MEO, *Segretario*, legge.

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Gianquinto hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Francamente gradiremmo avere qualche chiarimento in merito a questo articolo. Esso richiama, per le misure di sicurezza previste da questa legge, gli effetti determinati dal precedente ordinamento a chi era sottoposto ad ammonizione o assegnato al confino e, siccome del precedente ordinamento noi abbiamo molte ragioni per diffidare, chiediamo che cosa si intende in realtà mantenere in vita con questo articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la maggioranza*. La *mens* della norma è chiara,

anche se si tratta di una disposizione superflua. Per coloro che sono colpiti dalle norme dell'articolo 3 sono previste tutte le conseguenze dirette e indirette che v'erano quando vigeva il precedente ordinamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Gli effetti consequenziali delle misure adottate non sono altro che la esecuzione della misura stessa. Questo è tutto.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *Relatore di minoranza*. Il ministro mi consenta di dichiararmi del tutto insoddisfatto della sua spiegazione. In che cosa consiste la vigilanza speciale e quali conseguenze porta l'obbligo di soggiorno in un determinato comune è detto nei precedenti articoli. Io credo che l'articolo 13 si richiami a un qualche cosa che, per analogia, potremmo chiamare effetti penali di questa speciale pronuncia di condanna che è l'assegnazione al confino e la sottoposizione a sorveglianza speciale.

Ora, questa lacuna nella illustrazione della legge ci rende estremamente perplessi. Il richiamo ai precedenti ordinamenti, dei quali noi abbiamo tutte le ragioni per diffidare, perché sono sorti in un periodo ispirato a principi contrastanti con quelli sui quali si basa il nostro attuale ordinamento, mi pare che giustificasse un preciso chiarimento su quali siano effettivamente questi effetti. Essendo mancato questo chiarimento, manteniamo il nostro emendamento soppressivo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Desidero aggiungere che l'onorevole Ferri non ha saputo indicare quali sarebbero gli effetti negativi o penali delle precedenti disposizioni di legge. Io ho dato un chiarimento: se il chiarimento non è soddisfacente, non posso inventarne altri per fargli piacere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ferri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

FORMICHELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Faccio una dichiarazione che potrà sembrare strana agli amici e agli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

avversari. Il mio gruppo, pur riconoscendo le lacune dell'attuale legge, voterà a favore di essa, perché attraverso la funzione preventiva riteniamo che serva a difendere l'integrità dello Stato. Fautori come siamo dello Stato forte, unitario ed etico, proiettati contro ogni criminalità, ansiosi di una profilassi sociale che preservi e rafforzi la nazione, voteremo a favore di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Ferri propone la soppressione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, e quindi si passerà al seguito della discussione della mozione Lombardi Riccardo.

Presentazione di disegni di legge.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di due disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, i disegni di legge:

« Determinazione della spesa per il segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal segretariato »;

« Norme per la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato nel territorio di Trieste ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (2503).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	401
Maggioranza	201
Voti favorevoli	249
Voti contrari	152

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Arcaini — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Bardanzellu — Bardini — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chicco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Biagiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecchi — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Carcaterra — Caronia — Castelli Edgardo — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

D'Ambrosio — D'Amore — Dante — Dazzi — De Biagi — De Caro — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Stefano Genova —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

Di Vittorio — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Falettra — Faletti — Fanelli — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Fogliazza — Folchi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gelmini — Gennai Tonnetti Erisia — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D' Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Iozzelli.

Jacometti — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

La Rocca — Larussa — Latanza — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzotto — Massola — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Resta — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scapini — Srarascia — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Selvaggi — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Viviani Arturo — Volpe.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo:

Benvenuti.

Di Bernardo — Dommedò.

Negrari.

Sampietro Giovanni.

Terranova.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (Approvato dal Senato) (2625);

dalla VI Commissione (Istruzione):

MAROTTA: « Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze » (1761) (Con modificazioni);

Senatori CERMIGNANI ed altri: « Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2292);

« Integrazione degli organici degli assistenti delle università e degli istituti di istruzione superiore » (2520).

Inversione dell'ordine del giorno.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Ho chiesto di parlare in merito all'annuncio fatto dal Presidente, secondo il quale si dovrebbe ora passare al seguito della discussione della mozione Lombardi.

Poiché l'ordine del giorno della cinquecentoundicesima seduta al punto terzo prevede la discussione del disegno di legge: « Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive », io sono del parere che, prima di riprendere la discussione della mozione sulle tariffe elettriche, debba essere data la parola ai numerosi iscritti, che mi pare siano già pronti ad intervenire sull'argomento all'ordine del giorno, che preoccupa gli interessati.

Per questo motivo chiedo che si passi alla discussione del punto 3° all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, ella ha perfettamente ragione. Effettivamente al punto 3° dell'ordine del giorno è la discussione del disegno di legge n. 2608. Ma su questo disegno di legge è iscritto a parlare un solo oratore, precisamente l'onorevole Angelino, il quale ha chiesto alla Presidenza di rinviare la discussione a domani, per poter predisporre alcuni emendamenti. Il rinvio quindi vuole essere un atto di cortesia verso questo collega.

SCARPA. Signor Presidente, domando se questa sua affermazione va interpretata nel senso che domani cominceremo la seduta con l'esame del suddetto disegno di legge. Se le sue dichiarazioni vanno interpretate in questo senso, sarei d'accordo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno deve essere ancora formulato. Non anticipiamo quello che ancora non abbiamo deciso per la seduta di domani. Comunque, l'intesa è di rinviare a domani la discussione del punto 3°, e di continuare oggi la discussione della mozione Lombardi Riccardo, nella quale vi sono ancora numerosi iscritti.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, poiché si tratta di una inversione dell'ordine del giorno, occorrerebbe che ci fosse una proposta formale in tal senso, che venisse discussa e approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, formulo io la proposta di passare subito al seguito della discussione della mozione e dello svolgimento di interrogazioni.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione di una mozione e dello svolgimento di interrogazioni sulle tariffe dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione Lombardi Riccardo e dello svolgimento di interrogazioni sulle tariffe dell'energia elettrica.

È iscritto a parlare l'onorevole Raffaelli. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si può dire che non vi sia attesa nel paese, fra i lavoratori, negli ambienti tecnici ed economici, nello stesso Parlamento, per i provvedimenti che il Governo sta per predisporre in materia di tariffe elettriche. E questo non soltanto per l'aspetto tariffario, in sé e per sé già grave e preoccupante, ma anche per l'aspetto produttivo entro il quale io penso che quello tariffario necessariamente si inquadra, essendo entrambi strettamente legati alla istituzione ed al funzionamento della cassa di conguaglio, sorta con il provvedimento del 20 gennaio 1953, n. 348; soprattutto essendo strettamente connessi con quanto si vuole fare della cassa conguaglio, con il fatto cioè che se ne dichiarerà la fine — e questo sembra essere il reale proposito del progetto approntato dal Comitato interministeriale dei prezzi — o, all'opposto, che si sviluppi l'attività della cassa, il suo potere di controllo e la sua funzione economica e di redistribuzione di contributi, allo scopo di incrementare la produzione di energia elettrica nel nostro paese.

È vero che nella discussione sembra avere carattere prevalente la parte che riguarda il regime tariffario, ma non è meno importante, come cercherò di dimostrare, esaminare, per quanto è possibile, quali sarebbero gli effetti sulla produzione attuale e futura e, attraverso questo esame, riuscire forse a capire da chi è partito il cosiddetto piano I.R.I., che abbiamo visto, come alcuni colleghi hanno spiegato, essere un piano « Anidel », travasato nella proposta dell'I.R.I.

L'attuale regime tariffario è oggetto di molte critiche qualificate, di tecnici, di economisti; e soprattutto è oggetto di critiche vive e sentite da parte di tutti i piccoli utenti, siano essi artigiani, siano essi piccoli industriali, siano utenti di piccole utenze agricole, o siano la numerosa massa degli utenti domestici, cioè tutti i cittadini del nostro paese, i quali sopportano una discriminazione veramente inammissibile e pesante, essendo sottoposti a oneri complessivi (tariffa e oneri aggiuntivi, molti dei quali illegittimi) di tre o quattro volte maggiori, e anche più, rispetto alle utenze delle grandi industrie, a quelle utenze che ormai si chiamano apertamente utenze dei « clienti privilegiati ». E ciò con la conseguenza che, solo per applicare sulle voci extra-tariffa, cioè sul nolo dei contatori, il coefficiente di moltiplicazione di 24 anziché di 7, come è stabilito dal provvedimento n. 348, i gruppi elettrici lucrano 7 od 8 miliardi all'anno dalla massa dei consumatori per illuminazione, che costituiscono la generalità dei cittadini, almeno di quelli che hanno allacciamenti elettrici per tale uso. Perché bisognerebbe parlare anche di quello che sarà il destino dei paesi, delle borgate, delle case, che non hanno allacciamento elettrico e che, se lo vogliono, debbono sborsare forti somme alle imprese elettriche, sottostare a delle taglie veramente esose e tali che, molto spesso, scoraggiano anche le amministrazioni locali a contribuire alla costruzione degli elettrodotti.

Basta pensare che nel settore delle utenze inferiori ai 30 chilowatt, la tendenza all'allineamento verso l'indice massimo ha creato un illegittimo sovrapprezzo calcolabile in 5 miliardi all'anno.

Vi sarebbe poi da parlare delle utenze al di sopra dei 30 chilowatt, ma di questo eviterò di parlare, per brevità.

È da questo vastissimo strato di cittadini, di consumatori, che parte la protesta e insieme l'esigenza di regolare o di avviare seriamente a regolamento questa complessa materia, nel senso di liberarla da una pesante strozzatura della produzione monopolistica, soprattutto dal vasto ceto medio produttivo, dal piccolo artigianato, dalla media e piccola industria, viene ripetuto in ogni occasione, e a volte con appassionati appelli e con senso di scarsa speranza nel Governo attuale, la esigenza di rimuovere le condizioni di privilegio di cui godono i monopoli elettrici nei loro confronti.

Queste categorie, prive di protezione e disorganizzate, sono più facili, a volte, a cer-

care di difendersi seguendo la via sbagliata di comprimere altre voci di costo, molto spesso le voci di costo della manodopera, e sembrano rassegnate a sopportare invece ogni vessazione che per tariffe, per oneri contrattuali ed extra-contrattuali, viene loro imposta dai monopoli elettrici e temono di vedere aggravare questa situazione, perché vedono non la protezione, non l'uso dei poteri che pure il Comitato interministeriale dei prezzi avrebbe, ma la rinuncia da parte del Governo e dei ministri che coordinano il Comitato interministeriale dei prezzi, ad usare di tutti i poteri, di tutte le facoltà, per mettere nell'alveo dell'applicazione delle disposizioni questi potentati economici, che sono nel nostro paese i gruppi che producono l'energia elettrica.

Per molti rami produttivi — ed io parlo avendo presente la situazione della regione toscana — vi è un problema di trasformazione degli impianti, di impiego di nuovi macchinari azionati elettricamente, il quale crea una situazione forse ignorata, ma certamente gravissima, nei rami dell'attività, piccolo-industriale o artigiana, della ceramica, della lavorazione del legno, delle piccole aziende tessili ad uno o due telai, dei laboratori di marmi, di Firenze o di Piombino, di Cascina, di Pontedera o di Empoli, di Prato o di Santa Croce, di Montevarchi o di Carrara, di Signa o di Pietrasanta.

È un problema che non è esagerato definire per taluno un salto, che non sempre può essere fatto da una piccola azienda artigiana, che magari ha ereditato una attività di tre generazioni. Non è esagerato affermare che nel campo della ceramica, delle terre cotte, ove esiste tutta una tradizione di sacrificio, di capitali impiegati, di lavoro, di esperienze ed anche di modesti studi artistici, le relative piccole aziende si troverebbero di fronte ad un salto che sembra fatale per chi dovrebbe compierlo, il passaggio, cioè, dal modesto forno a legna ad un moderno forno elettrico.

Tutti costoro, tutte queste piccole aziende, si trovano di fronte a richieste di tariffa pura di 20 lire il chilowattora e di fronte a richieste esose per allacciamento, impianto, fondo perduto, anticipo consumo e, a volte, per la costruzione della cabina di trasformazione o della relativa linea, che, una volta fatta, rimane di proprietà dell'azienda elettrica.

Questa è la realtà. Voi ancora una volta dimostrate di svolgere una politica che è assolutamente contro i larghi strati del ceto produttivo, contro i ceti medi, contro larghe masse dei piccoli artigiani, dei piccoli produttori. Né

valgano, di fronte a questa realtà che essi vogliono assolutamente vedere rimossa, tutti i vostri discorsi sulla libertà di impresa, discorsi che contrastano stridentemente con la realtà della vostra politica, soprattutto quando, a fianco di queste piccole attività artigiane, la Piaggio o la Fiat o la S. Gobain, cioè le aziende monopolistiche, fruiscono di tariffe di privilegio.

E ciò, per di più, nella mia regione, la Toscana, nella quale si produce il 5 per cento della intera produzione elettrica nazionale ad un costo che è fra i più bassi del mondo, in un'azienda a prevalente capitale di Stato, ma purtroppo finora sottoposta al capitale privato, la società per azioni Larderello. Qui si produce un miliardo e 800 milioni di chilowattora all'anno al costo, che il senatore Guido Corbellini indica, di una lira e sessanta il chilowattora.

Ed è in questa regione che noi dobbiamo vedere, dicevo, l'imposizione di condizioni così onerose, mentre la produzione vi è a così basso costo, fra i più bassi dei centri produttivi del nostro paese.

Ora, mettendo insieme le notizie che ciascuno dei colleghi che sono intervenuti è venuto a conoscere ed ha esposto in questa discussione, appare con tutta chiarezza la pericolosità del proposito del Governo, se questa discussione non fornisce, come sta avvenendo, la dimostrazione della necessità di rivederlo totalmente e di formulare, con il contributo valido di questa Assemblea, un provvedimento diverso, un provvedimento idoneo, non provvisorio né interlocutorio, ma rispondente allo scopo di avviare a soluzione duratura il regime tariffario dell'energia elettrica e di dare risposta all'interrogativo, secondo me preoccupante, della produzione futura.

Mi pare che da tutti i settori sia emerso chiaramente l'orientamento non favorevole alla politica governativa svolta e a quella che si annunzia, attraverso le notizie che si sono potute avere sul piano che il Governo presenterebbe a base di una nuova regolamentazione tariffaria e, di conseguenza, produttiva.

Secondo noi, è necessario mantenere l'attuale sistema di regolamentazione, come è necessario e richiesto da ogni parte, di migliorarne l'applicazione, di migliorare l'indagine e la ricerca dei dati sui costi di produzione, giacché — come diceva l'onorevole Riccardo Lombardi — terminata l'indagine campione su quel gruppo di società, anche l'orientamento e la musica che ci viene suonata dai gruppi elettrici sono cambiati allorché si è potuta mettere l'attenzione sui dati reali di

accumulazione di utile, di ammortamento e di investimento.

I gruppi elettrici, come diceva stamane l'onorevole Bernieri, sono le aziende a più alto profitto, visibile anche dai bilanci ufficiali, in special modo se si può disporre di strumenti di indagine a carattere di generalizzazione, con l'obbligo di fornire quei dati che al C.I.P. dovrebbe essere dato di ricevere.

Due aspetti dicevo: uno tariffario sul quale non vorrei dilungarmi ancora e l'altro produttivo. Ed è di questo secondo aspetto che conviene che la nostra discussione si occupi un po' di più e che la nostra attenzione sia qui soffermata, perché un allarme non minore esiste per quanto attiene alla politica governativa per assicurare uno sviluppo della produzione al livello dei consumi di oggi e di domani (industriali, civili, generali del nostro paese). E credo che si capisca bene da dove possa partire una proposta, quale quella che è stata avanzata al C.I.P. e, quindi, fatta propria dal Governo, di ridurre alla metà i sovrapprezzi che dovrebbero affluire alla cassa conguaglio, e di lasciare l'altra metà ai monopoli elettrici.

Questa proposta, onorevoli colleghi, signori del Governo, non è mistero che parte dall'Associazione dei produttori, dall'« Anidel »; è nata nel seno dell'« Anidel » e si può trovare traccia della sua nascita nelle ultime assemblee di questa associazione, anche se è stata rimorchiata, con compiacenza degna di miglior causa, dall'Istituto di ricostruzione industriale. Questo non sposta niente della sostanza della proposta. È stata fatta in questo modo perché fosse meglio accettata e al Comitato e al Governo. Mentre, proprio stamani, si è votata la legge che stabilisce lo sganciamiento delle aziende I.R.I. dalla Confindustria, esse continuano ad essere disciplinatamente inquadrare nella Confindustria, agendo, come in questo caso, direttamente per la Confindustria! Parte questa proposta — dicevo — da questi gruppi monopolistici, i quali sanno che possono in tal modo arrivare alla completa liberalizzazione delle tariffe. Questi gruppi non sono interessati ad uno sviluppo adeguato della produzione, perché essi hanno già una produzione di monopolio e, aumentando la domanda (come naturalmente aumenta nel nostro paese, non foss'altro che per l'aumento della popolazione, per il processo, anche minimo, di meccanizzazione e di estensione dell'uso di questa forza energetica), essi non hanno niente da perdere ma, viceversa, hanno da attendersi tempi migliori, tempi nei quali il divario tra la domanda e la produzione di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

energia elettrica sia ancora maggiore e la rete di energia elettrica dia loro la possibilità, non soltanto di manovrare sul terreno tariffario, ma anche di porre domani (come tentano di fare oggi) nuove condizioni e nuovi sbocchi da qualsiasi controllo.

A questo noi non dobbiamo e non vogliamo prestarci. Dovremmo essere solleciti, in ogni caso, ad abbattere ogni rendita di posizione, esistente in questo settore per abusi di tariffa, per contributi di allacciamento ed altro, per irregolarità nelle stesse forniture e nell'applicazione di oneri extra tariffari.

È stato calcolato che, ogni anno, la domanda di energia aumenta di circa 800 milioni di chilowatt, e che, di fronte a questo, negli anni 1954, 1955 e 1956, ha corrisposto un aumento di impianti di circa la metà.

Occorre poi considerare le remore esistenti ad una espansione della domanda (quelle cui accennavo prima), l'impossibilità per le piccole aziende, anche per ragioni di finanziamento, di trasformare le proprie attrezzature, e la prevedibilità che la domanda aumenti col progresso tecnico e con le necessità insoddisfatte, quasi al 90 per cento, nel campo del potenziale impiego di energia elettrica in agricoltura.

In Toscana, su un consumo annuo di un miliardo e 700 milioni di chilowattora, l'agricoltura — che in questa regione costituisce più della metà dell'attività delle forze del lavoro — assorbe soltanto lo 0,96 per cento di energia elettrica. Possiamo immaginarci quale può essere il margine di assorbimento di un'agricoltura che, sviluppando le sue attrezzature, ha bisogno anche di attingere a questa fonte di energia. Tengasi, inoltre, presente la necessità di estensione della rete distributiva a tutte le località che tuttora sono prive di energia (e non sono poche), che comportano milioni di chilowattora annui di consumo.

Ora, un provvedimento che voglia modificare l'ordinamento che fin qui si è avuto col provvedimento 348, non può ignorare queste esigenze, anzi deve precipuamente risponderci.

Dicevo di riferirmi alla Toscana non soltanto perché ho l'onore di rappresentarne una circoscrizione, ma anche perché è bene che la Camera conosca alcuni elementi indicativi sulla situazione produttiva di questa regione e, di riflesso, del paese. In Toscana si producono oltre 2 miliardi e mezzo di chilowattora annui, contro un consumo di un miliardo e 700 milioni. Situazione ottima, potrebbe pensare chiunque volesse osservarla soltanto superficialmente. E si potrebbe anche aggiun-

gere che, poiché dei più di due miliardi e mezzo di chilowattora prodotti in Toscana, un miliardo e 800 milioni sono prodotti dalla « Larderello » (azienda a maggioranza di capitale statale — 78 per cento — sia pure inquinata da un 20 per cento del monopolio « La Centrale ») a costi inferiori a 2 lire il chilowattora, si potrebbe dire che questa è una situazione di privilegio. Ma non è così.

La Toscana è costretta a importare dagli impianti dell'Italia settentrionale una cospicua quantità di energia per consumi industriali e civili, con un onere aggiuntivo del 30-40 per cento rispetto ad altre zone del nostro paese. Queste condizioni, negative per lo sviluppo della piccola e media industria, mettono in crisi anche varie aziende maggiori. Questa infatti è anche la ragione della crisi della Magona di Piombino, della Pignone, ecc., i cui costi di energia elettrica rappresentano il doppio di quanto non paghino la Fiat o altre aziende monopolistiche. La stessa crisi tessile è aggravata, nella nostra regione, dallo sproporzionato costo dell'energia elettrica.

In Toscana, insomma, a danno della piccola e media industria, stanno espandendosi soltanto i monopoli che, nel campo delle fonti di energia, sono « La Centrale » e la « Selt ».

Due terzi di questa produzione è ceduta, invero, alle ferrovie dello Stato a prezzo di costo, e su questo niente da dire; mentre non altrettanto opportuno è che le ferrovie dello Stato cedano una parte della energia, allo stesso prezzo, alla Società romana di elettricità. L'altro terzo della produzione di energia elettrica viene assorbita dalla « Selt-Valdarno ».

« La Centrale » ha il 20 per cento di capitale in questa azienda, ma dal 1948 al 1955, le due società citate del gruppo « La Centrale » hanno prelevato due miliardi e 600 milioni di chilowattora a meno di 3 lire al chilowattora, immettendo, poi, la stessa energia nella rete di distribuzione al prezzo medio di 16 lire, lucrando dalla Larderello, dalla Toscana e da tutto il paese, più di 33 miliardi in otto anni.

Sa il Governo che proprio la presenza di questo monopolio in Toscana, ha impedito e impedisce che si utilizzino tutte le risorse esistenti nella regione a favore della economia nazionale? Tralascio di parlare dello sfruttamento idraulico, delle concessioni non sfruttate, dei sovraccanoni non corrisposti ai comuni montani, degli impianti non ampliati, limitandomi a rilevare che lo sfruttamento delle forze endogene della Toscana avrebbe potuto consentire già una produzione doppia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

dell'attuale miliardo e 850 milioni di chilowattora, per arrivare forse a 4 miliardi all'anno. Secondo alcuni tecnici, non sarebbe azzardato arrivare in tutto il bacino in concessione a una produzione di 10 miliardi di chilowattora all'anno; mentre la Commissione di inchiesta sulla miseria conferma che le risorse « utilizzate a Larderello sono soltanto l'affioramento più facilmente accessibile ».

Ma tutto questo sarebbe possibile se si svincolasse la « Larderello », azienda giuridicamente a maggioranza di capitale di Stato, ma di fatto assoggettata al capitale di minoranza, a « La Centrale »; se si investisse in quella azienda secondo un piano produttivistico; se le aziende I.R.I. si ispirassero a una politica produttivistica nazionale e di rottura delle stratificazioni monopolistiche, a fianco delle altre aziende pubbliche e di quelle degli enti locali delle grandi città e anche delle piccole. Le aziende municipalizzate, con minori mezzi e molto spesso fra difficoltà create dalla stessa politica governativa, restrittiva dell'autonomia finanziaria ed economica dei comuni, hanno fatto lodevoli sforzi. Queste aziende attendono che la cassa conguaglio rimanga in vita, affinché da essa possano attingere i contributi; altrimenti non so come finirebbero i nobili sforzi ed i notevoli programmi in corso delle aziende municipali dei piccoli e grossi comuni d'Italia.

Ora, sembra che il piano presentato dalla confederazione delle aziende municipalizzate non sia stato nemmeno preso in considerazione, perché proponeva di rivedere anche le utenze al di sotto dei 30 chilowatt. Gli interessati diranno che volevano rivederle solo per aumentarle; ma è noto che si deve rivedere tutto il sistema tariffario, comprese le utenze al di sotto dei 30 chilowatt, nelle quali ci si deve ispirare a principi di perequazione e riduzione, anche se ciò comporta aumenti delle tariffe minime.

Ma che cosa è il cosiddetto piano dell'I.R.I., o meglio il piano dell'« Anidel »? A che cosa mira il piano di questo istituto, il quale dovrebbe essere il propulsore delle attività industriali? Il piano è contro i nuovi impianti e i nuovi investimenti delle aziende municipalizzate. E forse esso mira a impedire che solo chi è già ben piazzato possa fare altri impianti; il piano è contro tutte le aziende municipalizzate e anche contro l'I.R.I. stesso. Le aziende I.R.I., invece, dovrebbero essere quelle che sviluppano maggiori impianti, le più sensibili al divario fra domanda e offerta, le più sensibili allo sviluppo economico e in-

dustriale del nostro paese. Il piano, infine, è contro la cassa conguaglio.

Tutto questo avviene mentre il Parlamento ha creato il Ministero delle partecipazioni, con il quale si vuole imprimere un nuovo indirizzo alle aziende pubbliche del nostro paese. E non a caso ciò avviene da parte dell'I.R.I., sotto la presidenza dell'onorevole Fascetti, che è, contemporaneamente, fino ad ora, presidente, dal 1953, della società per azioni « Larderello », la cui produzione di energia elettrica — nonostante la grande propaganda e l'impostazione di alcune opere edilizie — per la prima volta dal 1948, è discesa nel 1955 da 1 miliardo e 880 milioni di chilowattora a 1 miliardo e 858 milioni. Non è un decremento di molta rilevanza, ma, tenuto conto che anche nel 1956 la produzione diminuirà, è un fatto abbastanza indicativo di quale sia la politica seguita nella società di Larderello e in quelle aziende nelle quali non si prende nessun provvedimento per sottrarle al dominio del capitale monopolistico.

Il paese deve sapere che soltanto il reinvestimento del profitto realizzato al di sopra dei dividendi (che sono del 12,50 per cento) avrebbe consentito di investire decine di miliardi in questa sola azienda della provincia di Pisa, e di dare al paese i miliardi di chilowattora che attualmente mancano, ed a costo bassissimo.

Mi sanno dire il Governo, il ministro dei trasporti e quello dell'industria, perché una zona indiziata, pari al territorio di 4 province, viene sfruttata soltanto nello stesso perimetro nel quale veniva sfruttata 10 anni fa?

Da questi precedenti si dovrebbe trarre una logica e sola conseguenza, quella di riordinare la cassa conguaglio e di migliorare le possibilità di controllo e di intervento che essa ha o dovrebbe avere nei riguardi dei costi, degli investimenti, dei bilanci economici delle aziende. Inoltre, occorrerebbe svolgere una funzione di stimolo nei riguardi di questa azienda e delle aziende I.R.I. e dare respiro alle aziende municipalizzate, che possono portare un contributo non indifferente per colmare le esigenze di energia elettrica ed esplicitare una funzione sui prezzi che vengono pagati dagli utenti. A pochi chilometri dai soffioni di Larderello, oltre alle case coloniche senza luce, vi sono utenti che pagano un chilowattora di energia elettrica oltre 20 volte quanto costa alla centrale, che sfrutta una ricchezza del loro sottosuolo.

Al contrario, oggi, ci viene proposto, contro il parere di tutti i settori della Camera, un piano per una soluzione transitoria. Dopo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

aver atteso un anno, si arriva alla provvisorietà! Questo piano è la premessa del regime voluto dall'« Anidel » per il domani. Cosa vuol dire la riduzione del sovrapprezzo del 50 per cento? Vuol dire che di uno strumento, che, pure con molti difetti ed anche qualche responsabilità, ha assolto alla funzione di incentivo per la costruzione di nuovi impianti ed anche per un inizio di controllo sulle aziende produttrici, controllo previsto ormai nella legislazione di quasi tutti i paesi, si attenta l'esistenza; perché altro non significa, il dimezzamento dei suoi proventi, che la sua estinzione in due o tre anni.

E dopo che cosa avverrebbe? Sembra che il ministro dell'industria non abbia preoccupazioni per il futuro, e inviterebbe tutti i colleghi ad occuparsi dell'oggi, della situazione attuale, perché il dopo è da vedere a quel momento. Oggi si sussurra che questa soluzione non comporta aumenti per le utenze inferiori ai 30 chilowatt, e che perciò si può « trangugiare il rospo », per ripetere un'espressione usata dall'onorevole Chiaromonte in questa discussione. Dopo si arriverebbe alla solita campagna, promossa dai gruppi elettrici, per compiere il secondo passo, per giungere cioè allo sblocco delle tariffe, alla famosa liberalizzazione completa, pena la mancanza di energia.

Ciò è assurdo. Noi crediamo che nessuna « soluzione ponte » occorra in questo caso, tanto più quando il ponte sembra avere, sì, una spalla nell'attualità, ma un'altra probabilmente nel vuoto, o nel peggio. Occorre una soluzione completa, organica, che risponda all'interesse del paese, cioè della larga maggioranza degli utenti del nostro paese, cioè dei piccoli e medi consumatori, vale a dire di tutta l'industria che è in conflitto coi monopoli non solo del settore elettrico, ma anche con quelli di altre fonti di materie prime quella industria che ha bisogno, per il suo sviluppo, che si rompa in qualche punto questa struttura di sfruttamento e di rapina, al di sopra delle sue attività.

A ciò si può giungere attraverso il mantenimento delle erogazioni dei contributi, per assicurare la costruzione di nuovi impianti, secondo un ritmo determinato dal Governo, dal C.I.P., dalla politica della cassa conguaglio, e non affidato, accanto alla sensibilità delle aziende municipalizzate, alla insensibilità e, anzi, alla opposizione e al sabotaggio dei grossi gruppi monopolistici, i quali, nell'estendere la propria produzione, probabilmente vanno incontro a un profitto decrescente.

Il fine che ci prefiggiamo può raggiungersi attraverso il controllo dei costi dei nuovi e dei vecchi impianti, per arrivare all'unificazione tariffaria secondo criteri economici e di equità, in un periodo di 4-5 anni, secondo un piano chiaro, che assicuri protezione al consumatore, che dica ai potentati dei monopoli elettrici che saranno controllati, che sarà stimolata la produzione, che sarà controllata la loro attività.

Ed è assurdo che, mentre vi sono decine di enti superflui di cui si decreta la soppressione per legge (e si hanno fondati motivi di dubitare che ciò avvenga), di un istituto, quale la cassa conguaglio, se ne proponga la soppressione non violenta, ma egualmente certa, secondo lo schema che voi state per approvare e che noi speriamo sia respinto.

Onorevoli colleghi, da tutti i settori sono stati espressi perplessità e argomenti che rispecchiano una intollerabile situazione esistente nel paese e le preoccupazioni per la politica futura dell'energia elettrica. A questi indirizzi debbono informarsi il Governo e il C.I.P., se si vuol giungere a un provvedimento giusto, capace di risolvere questi problemi, e non a pressioni o a esigenze di gruppi strapotenti, quali quelli dei monopoli elettrici italiani, che hanno già troppe posizioni di privilegio perché il Parlamento possa consentirne altre.

Abbandoni il Governo il progetto predisposto e, forte di questa discussione, rinvii al Comitato interministeriale dei prezzi la questione, e traduca l'esigenza del paese in una politica produttiva e tariffaria, quale la maggioranza degli utenti e dei cittadini si aspetta e ha diritto di avere. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Polano. Ne ha facoltà.

POLANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo parlare del problema delle tariffe elettriche e dell'incremento della produzione dell'energia elettrica, per quanto attiene alla Sardegna, alla mia isola, e per il legame che esso ha con il problema generale della rinascita economica e sociale della Sardegna.

Occorre sottolineare che il problema delle tariffe elettriche e dello sviluppo della produzione dell'energia elettrica, è di importanza fondamentale per una seria politica di rinascita della Sardegna. Si è parlato molto della Sardegna nel Parlamento e sulla stampa, ma mi si consenta di dire che non se ne è parlato ancora abbastanza. E ormai quasi unanimemente ammesso e riconosciuto che il problema generale della Sardegna e dell'esigenza della sua rinascita è un problema nazionale. Si è

parlato di torti fatti alla Sardegna nel passato e del dovere della collettività nazionale di riparare a questi torti. Perciò la Costituente approvava lo statuto speciale per la Sardegna, ne riconosceva l'ordinamento autonomistico regionale, e inseriva quello statuto, richiesto ed elaborato dai sardi stessi alla consulta regionale durante gli anni 1946-47, nelle leggi costituzionali dello Stato. In tale statuto si afferma il principio della solidarietà nazionale e l'impegno dello Stato a finanziare un piano organico di rinascita economico-sociale dell'isola.

Uno dei principali caposaldi per un serio piano di rinascita della Sardegna è l'industrializzazione. Non starò qui a ripetere cose già dette in altre occasioni e note a tutti gli onorevoli colleghi, e cioè delle risorse naturali abbondanti in Sardegna — che perciò può essere considerata tra le regioni italiane più ricche, soprattutto nel campo minerario, particolarmente: carbone, ferro, piombo, zinco ed altri minerali — e della necessità di trasformare sul posto i minerali estratti, dando vita ad una industria di trasformazione. Esistono, effettivamente, allo stato potenziale fonti di produttività e, quindi, di reddito. E, nella valorizzazione di queste potenziali fonti di produttività, sia industriali che agricole, un certo passo avanti è stato fatto in questi ultimi anni con investimenti già avvenuti, sebbene ancora modesti; investimenti ottenuti, o meglio strappati dal popolo sardo col suo largo movimento e con la sua instancabile azione di pressione perché venga attuato, con provvedimenti concreti, il piano di rinascita.

Però, affrontando in pieno il problema della rinascita sarda, ci veniamo subito a trovare di fronte al punto dolente della situazione: quello delle fonti di energia, indispensabili per lo sviluppo industriale della Sardegna. Qual è la situazione in questo settore? La produzione della energia elettrica, in Sardegna, è quasi completamente controllata dalla Società elettrica sarda, a sua volta collegata con altri monopoli elettrici italiani. Alla S.E.S. appartiene, altresì, tutta la rete di distribuzione della energia prodotta. Il prezzo della energia al chilowattora è molto elevato, e tale da rendere problematica la economicità di attività industriali che debbono servirsi di energia elettrica, senza dire delle altissime spese di allacciamento che, se sopportabili per grandi imprese industriali, sono addirittura proibitive per le piccole imprese.

Noi non abbiamo in questo momento a portata di mano dati precisi e completi sui costi e i profitti della S.E.S. Il ministro della

industria e commercio avrà certamente a sua disposizione, in materia, dati recenti e aggiornati.

Ma è certo che la situazione di privilegio monopolistico che ha la S.E.S. e gli alti prezzi che impone agli utenti sardi assicurano a questo monopolio elettrico ingenti profitti. Si può ben dire, e a ragione, che la S.E.S., questo esoso monopolio che pesa sulla Sardegna, è il principale e il più grave nemico del popolo sardo ed è il più grosso ostacolo alla rinascita della Sardegna. Per rendere possibile un rapido processo di industrializzazione, occorre molta energia elettrica a basso prezzo. Quattro anni or sono, nel 1952, è stato iniziato un primo passo di una politica sarda per l'incremento della produzione dell'energia elettrica e per determinare l'abbassamento delle tariffe. La Carbosarda (la società carbonifera sarda del Sulcis, che è un'azienda di Stato), e la regione sarda crearono insieme una nuova società, l'Ente sardo aziende elettriche, e costruirono una grossa centrale a Portovesme, azionata dal carbone sardo, con speciali caldaie, dotata di un potenziale di 3000 chilowatt. Data, però, la mancanza di una rete propria di distribuzione, l'Ente sardo aziende elettriche ha dovuto ricorrere alla S.E.S. per utilizzare la rete distributrice di quest'ultima. Così la S.E.S. è entrata nella combinazione e ha conseguito di impedire una sensibile diminuzione delle tariffe che poteva essere realizzata dall'Ente sardo aziende elettriche. Tuttavia, vi è nell'accordo fra la S.E.S. e l'Ente sardo aziende elettriche una clausola, secondo la quale, per impianti superiori ad un certo numero di chilowatt, la regione ha la precedenza nella distribuzione e, coprendo la differenza con contributi, può conseguire di stabilire tariffe più basse, che tuttavia non possono scendere al livello di quelle praticate nel continente.

Ciò, intanto, indica come le tariffe potrebbero essere ridotte in Sardegna e come invece il monopolio elettrico, rappresentato dalla S.E.S., mantenga le tariffe eccessivamente alte e abbia interesse a favorire un notevole incremento di produzione di energia elettrica; e come, anzi, la sua presenza ed i suoi intrighi siano un ostacolo allo sviluppo della produzione elettrica e quindi dell'industrializzazione della Sardegna.

La produzione di energia elettrica nell'isola è, secondo i dati del *Bollettino di statistica della regione sarda* (marzo-aprile 1956), le seguenti: produzione idroelettrica: 239 milioni 989 mila chilowattora nel 1954, 228 milioni 682 mila chilowattora nel 1955; produ-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

zione termoelettrica: 227 milioni 469 mila chilowattora nel 1954, 238 milioni 217 mila chilowattora nel 1955.

La capacità attuale complessiva degli impianti privati e pubblici si aggira sui 600 milioni di chilowattora: il consumo è di 450-480 milioni di chilowattora all'anno. Ma se si vuole tenere almeno il passo con i previsti incrementi energetici nazionali per il 1960 (secondo le previsioni fatte dagli organi tecnici del Governo) e per poter soltanto attenuare lo squilibrio esistente nella produzione tra la Sardegna e le regioni centro-settentrionali di Italia, è necessario provvedere ad un ulteriore incremento di capacità produttiva, installando nell'isola, entro il 1960, cioè entro i prossimi 4 anni, impianti che producano altri 200-300 mila chilowatt di potenza efficiente, per raggiungere una capacità di produzione degli impianti di 1 miliardo-1 miliardo e mezzo di chilowattora. Si tratta cioè, in 4 anni, di aumentare di due volte-due volte e mezzo la capacità produttiva di energia elettrica, giacché alla costruzione di nuovi impianti bisognerà procedere con anticipo sui consumi, anche se, naturalmente, con gradualità. L'esempio ci viene dalla costruzione della centrale termoelettrica di Portovesme (ad opera della regione e dell'Azienda statale carbonifera sarda), entrata in funzione nel marzo 1955, e la cui energia prodotta ha trovato collocamento utile non solo presso due cospicue società subdistributrici di energia elettrica nelle provincie di Cagliari e di Nuoro (società di cui l'Ente sardo di elettricità, regionale, ha acquistato i pacchetti azionari di maggioranza), ma anche presso nuove utenze.

Lo Stato deve incoraggiare la regione, attraverso l'Ente sardo di elettricità, a sviluppare la produzione di energia elettrica nell'isola. Il cammino intrapreso con la costruzione della prima centrale termica dell'Ente sardo di elettricità, deve ulteriormente avanzare verso il raggiungimento della capacità produttiva di 1 miliardo e oltre di chilowattora. Per questo occorre un piano concordato tra lo Stato e la regione. Questo deve essere il primo compito di un serio piano di rinascita della Sardegna, per il quale occorre evidentemente una ben diversa politica governativa nei riguardi del bacino carbonifero del Sulcis, la cui produzione deve essere incrementata come base di rifornimento delle centrali termoelettriche che dovrebbero sorgere, come si dice, a bocca di miniera.

Si tratta, come si vede, di un problema vitale per la Sardegna, condizione determinante di ogni sviluppo economico.

Stando così le cose e tali essendo le esigenze, da noi ora esposte, di industrializzazione e quindi di incremento della produzione di energia elettrica, appare per lo meno strano che, mentre è a capo del Governo un parlamentare sardo, si continui, a circa 9 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e dello statuto sardo, ad ignorare o trascurare e rinviare l'attuazione di precise esigenze e di altrettanto precisi impegni per lo Stato derivanti dallo statuto speciale per la Sardegna.

Anziché attuare questi impegni, si continua una politica paternalistica di limitatissimi contributi da un lato, e di disorganiche opere pubbliche dall'altro. Anche per la Sardegna questa è stata la politica democristiana, qualificata come « fase della pre-industrializzazione ».

In questo stesso quadro è stato presentato dal Governo Segni uno stralcio del piano di rinascita, con un limitatissimo stanziamento, diluito in diversi esercizi, per la costruzione di strade. D'accordo: in Sardegna occorrono strade. Ma per questo c'è la Cassa del Mezzogiorno, c'è il Ministero dei lavori pubblici, c'è la regione. Il piano di rinascita deve iniziarsi proprio dal problema centrale della rinascita: l'incremento della produzione di energia elettrica, onde creare le condizioni necessarie per lo sviluppo industriale dell'isola.

Ora, quando il Governo ha deciso di varare lo stralcio del piano di rinascita, ha interpellato, come era suo dovere, la regione? Era presente nel Consiglio dei ministri il presidente della regione sarda, onorevole Brotzu? Quale posizione ha preso la regione?

Si è dibattuto nei giorni scorsi al consiglio regionale il bilancio della regione. In tale occasione serie critiche sono state mosse da tutti i settori — qualche voce coraggiosa si è levata anche nel settore democristiano — contro la politica paternalistica del Governo attuale nei riguardi della Sardegna e la sottomissione a questa politica da parte della giunta regionale e del suo presidente, onorevole Brotzu.

Si è fatto molto clamore pubblicitario intorno ai modesti stanziamenti proposti dal Governo per l'articolo 8 e per l'articolo 13 dello statuto regionale, riguardanti i piani particolari ed il piano generale di rinascita. Su tali limitati stanziamenti un severo giudizio è stato espresso dalla stessa commissione consiliare per la rinascita, che, all'unanimità, compresi i democratici cristiani, ha denunciato il pericoloso tentativo del Governo di snaturare gli articoli dello statuto che impegnano lo Stato ad interventi finanziari straor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

dinari in favore della Sardegna, ed in particolare all'attuazione di un piano organico di rinascita economica e sociale.

Circa l'impegno per i piani particolari (articolo 8 dello statuto regionale) il Governo ha ridotto il contributo al 50 per cento, imponendo così alla regione oneri gravosi e difficilmente sopportabili. Circa poi l'impegno per il piano di rinascita (articolo 13), il Governo di sua iniziativa e, a quanto si dice, senza consultare la regione (né la giunta, né il consiglio regionale), ha preparato un disegno di legge per uno stralcio del piano stesso per opere stradali, con uno stanziamento più che modesto, diluito in diverse annualità.

Nel dibattito al consiglio regionale sardo, lo stesso presidente della commissione consiliare per il piano di rinascita, onorevole Giuseppe Masia, democristiano, ha sollevato serie critiche; e di questi io vorrei qui ricordare all'onorevole ministro, perché le riporti al Governo, alcune parole:

« In otto anni di ordinaria amministrazione si sono avute notevoli realizzazioni, ma la regione non ha potuto esplicitare la sua rivoluzionaria opera di rinnovamento soprattutto perché lo Stato ha eluso l'impegno costituzionale dell'articolo 13 ». (È un democristiano che parla).

L'onorevole Masia ha poi ricordato tutti gli ostacoli frapposti dal Governo centrale non solo alla realizzazione, ma anche allo stesso studio del piano di rinascita, a partire dal tentativo di affogare l'impegno statutario nel grande mare delle competenze della Cassa per il Mezzogiorno.

« Nessuno deve scandalizzarsi — ha proseguito l'onorevole Masia — se un rappresentante della maggioranza usa un linguaggio tanto spassionato nel giudicare obiettivamente i rapporti tra lo Stato e la regione. Si tratta di difendere interessi vitali della nostra terra su un piano di rivendicazioni storiche e costituzionali ed è dovere di coscienza collocarsi su posizioni unitarie portando l'operante solidarietà isolana al di sopra delle visioni di parte.

« Il monito ci viene da fonte molto autorevole — ha infine detto l'onorevole Masia — e basti ricordare quanto scriveva nel 1955 l'onorevole Segni: « Le piaghe dell'isola non suscitano non solo commozione ma neppure curiosità; la classe che si suol dire dirigente le ignora. I sardi debbono essere quindi uniti senza distinzioni, senza speculazioni demagogiche ».

Questo diceva l'onorevole Segni nel 1955, quando non era Presidente del Consiglio e non era neanche più ministro. E queste parole

dell'onorevole Segni valgono anche oggi, soprattutto per quanto riguarda il piano di rinascita, il posto che deve avere l'incremento della produzione dell'energia elettrica, base fondamentale per ogni progresso dell'isola.

I sardi, che hanno intrapreso intorno al problema elettrico una lotta per una vita nuova, per una vera rinascita dell'isola, per un fiorente suo avvenire, chiedono al Governo di aprire nuove prospettive alla produzione della energia elettrica in Sardegna, di programmare in tali nuove prospettive e costruire nuovi impianti termoelettrici, per fare della produzione elettrica non la conseguenza della industrializzazione, ma il punto di partenza per l'industrializzazione dell'isola. Chiedono di poggiare per tale programma sull'Ente sardo di elettricità e sull'Ente aziende elettriche sarde, chiedono di sviluppare una tale politica delle tariffe che possa portare a praticare in Sardegna tariffe notevolmente più basse di quelle attuali, portando la produzione ad un livello che, per quantità, possa soddisfare, fra qualche anno, qualsiasi richiesta, ed anzi tale da potere attendere a stimolare la richiesta stessa.

L'ostacolo ad una tale politica è, lo ripetiamo, il monopolio elettrico, che bisogna perciò rompere. La rottura del monopolio elettrico esercitato dalla S.E.S. è possibile nel prossimo futuro attraverso il potenziamento dell'Ente sardo di elettricità della regione, in attesa della nazionalizzazione totale del settore elettrico nazionale, che si presenta sempre più come un problema attuale e maturo.

Per questi motivi sono sorte vive preoccupazioni in Sardegna circa il nuovo assetto che si vorrebbe dare — secondo quanto si dice, perché purtroppo né il Parlamento né l'opinione pubblica ne sono stati ancora informati dal Governo — al problema delle tariffe elettriche e degli interventi della cassa di conguaglio per i nuovi impianti.

Noi, esprimendo qui gli interessi della Sardegna, ci associamo alle denunce già fatte da altri colleghi e, precisamente, del tentativo di demolire la cassa di conguaglio, riducendo al 50 per cento il provento finora ad essa assicurato dal sovrapprezzo delle tariffe; del tentativo di distruggere il controllo pubblico che con la cassa di conguaglio si poteva esercitare sulle società elettriche private; del tentativo di favorire le società elettriche, devolvendo a loro favore il 50 per cento dei proventi di sovrapprezzo, che finora andavano interamente a beneficio della cassa di conguaglio; del tentativo, con un provvedimento transitorio della durata di un anno, di lasciare aperta la possi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

bilità per ulteriori incrementi del sovrapprezzo a danno degli utenti e per la « liberalizzazione » di questo settore a favore degli elettrici.

Ecco dunque, che, mentre nel paese più frequenti e larghe sono le pressioni dell'opinione pubblica per la nazionalizzazione dei monopoli elettrici, si delinea una manovra che sappiamo bene da dove viene, tendente a dare maggior forza alle società elettriche e ad eludere il problema della nazionalizzazione. È una politica pericolosa per la nazione e contraria ai dettami della Costituzione. D'altra parte, gravi sarebbero le ripercussioni economiche nel paese di una politica che favorisse un aumento delle tariffe elettriche e un rallentamento o una stasi nella costruzione di nuovi impianti.

L'interesse della Sardegna, per la sua rinascita, è che sia mantenuto ancora il provvedimento n. 348; che il ricavato del sovrapprezzo vada integralmente alla cassa conguaglio, e questa favorisca lo sviluppo della produzione termo-elettrica anche in Sardegna, poggiando sull'Ente sardo di elettricità. Ovvero, se alla cassa conguaglio dovesse essere devoluto solo il 50 per cento del ricavato del sovrapprezzo, del restante 50 per cento venga ridotto il sovrapprezzo a vantaggio degli utenti, anziché portarlo nella tariffa a vantaggio degli elettrici.

L'interesse della Sardegna è quindi che si mantenga il regime vincolistico attuale e che si studi l'attuazione dell'unificazione delle tariffe, giacché, come è noto, rilevante è il divario fra le troppo alte tariffe praticate in Sardegna e quelle del centro-nord.

Questi sono, in materia di tariffe elettriche e d'incremento della produzione di energia, i problemi che interessano la Sardegna, e nella loro regolamentazione il Governo tenga conto che per una effettiva rinascita dell'isola bisogna aiutarla concretamente a liberarsi della stretta dei monopoli, in primo luogo da quello elettrico, ed a potenziare il suo ordinamento autonomistico. (*Applausi a sinistra*).

DIAZ LAURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ LAURA. Propongo, signor Presidente, di rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga utile elevare alla II classe la dogana di Manfredonia, unica dogana principale della provincia di Foggia, e ciò in considerazione che attualmente per le operazioni di importazioni di determinate merci al porto di Manfredonia, all'aeroporto o alla stazione di Foggia è necessario l'intervento di un funzionario delegato dalla direzione superiore di Bari.

(23625)

« DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in base a quali criteri l'Ente di riforma per la Lucania abbia intimato lo sfratto a decine di assegnatari della zona di San Giovanni di Irsina (Matera) con lo specioso pretesto della cattiva conduzione dei terreni, mentre è da tutti risaputo che gli assegnatari in questione, dopo aver istituito ottime coltivazioni di vigneto e oliveto, hanno avuto il raccolto totalmente distrutto dalle tempeste di neve e dal gelo della passata stagione invernale.

« Si ritiene pertanto inconcepibile che una calamità a carattere generale (che ha prodotto, tra l'altro, l'interessamento del Governo attraverso provvidenze di vario genere e sgravi fiscali), possa costituire un demerito degli agricoltori i quali, pazientemente e coraggiosamente, continuano a curare i loro piccoli poderi nonostante l'incombente minaccia giudiziaria.

(23626)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in base a quali criteri siano stati espropriati e successivamente concessi in assegnazione alcuni terreni ad Irsina (Matera) contro ogni principio di giustizia e di equità.

« Si tenga presente in proposito il caso rivelatore del signor Dinoia Giacomo fu Nicola il quale, dopo aver condotto in affitto trenta ettari di terreno per oltre trenta anni, è stato colpito da esproprio e gettato letteralmente alla miseria con una famiglia di otto persone a carico, anziché essere utilizzato con la sua

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

opera proficua nella conduzione di quei terreni che egli aveva reso fertili, così come consiglierebbe il buon senso e l'interesse dell'agricoltura italiana.

(23627)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere come intendano risolvere il grave ed annoso problema che riguarda i dipendenti in genere ed i medici in particolare del villaggio sanatoriale di Sondalo. Contro le promesse, fatte nel 1935, l'I.N.P.S. mantiene i medici in una specie di « congelamento » delle loro attività scientifiche e della loro carriera. Si pensi che, contro una vecchia abitudine, sono stati soppressi i rimborsi-spese sostenute dai medici per pubblicazioni scientifiche, e per la partecipazione a congressi (la città universitaria più vicina dista quasi 200 chilometri !) a tutto scapito del miglioramento culturale dei medici stessi e del contributo che una così valorosa schiera di sanitari può dare alla tisiologia nazionale ed internazionale. Si pensi anche che l'I.N.P.S. ha deciso di vincolare i medici alla sede di Sondalo, vietando loro qualsiasi trasferimento e impedendo di fatto qualsiasi avanzamento di carriera e miglioramento economico e concedendo soltanto la « graziosa » possibilità di partecipare ai concorsi per posti iniziali (medico assistente), anche se sono già da anni primari ed aiuti. Tutto quanto sopra può essere definito, come infatti i medici in questione lo definiscono, un confino carrieristico, culturale e scientifico, che ha il solo scopo di raggiungere l'estinzione del problema con l'estinzione per limiti di età dei medici così trattati. Gli interroganti confidano che il ministro voglia immediatamente provvedere affinché venga raggiunta una giusta composizione fra le parti con vantaggio non solo dei medici ma anche dei malati e della scienza tisiologica.

(23628) « CAVALLOTTI, SCOTTI FRANCESCO, INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni, per sapere se non ritengano necessario impartire opportune disposizioni per l'impianto presso la capitaneria di porto di Manfredonia di una stazione costiera radiotelefonica per il collegamento con i motopescherecci e le navi di cabotaggio e ciò in considerazione del notevole traffico marittimo e quindi della necessità di un'utile assistenza.

(23629)

« DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere:

a) cosa ne pensi del fatto che la commissaria provinciale dell'O.N.M.I. di Foggia abbia assunto il signor Sciretta Antonio come custode della Casa della madre e del bambino di Troia, dietro il pretesto di un tentativo di furto, mai verificatosi, e si serva invece dello stesso come autista personale, con residenza a Foggia;

b) se intenda mantenere ancora in carica la predetta commissaria, dopo molti anni di gestione fatta di illegalità e soprusi, e soprattutto in considerazione che, recentemente, è stata denunciata per falso e truffa in danno dell'O.N.M.I., fatto che ne reclamerebbe la immediata destituzione, almeno per evitare che si possa pensare a sue manovre tendenti a sviare il corso delle indagini.

(23630)

« CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'appuntato dei carabinieri in congedo Collura Filippo, da Palermo, inviagli dal Ministero della difesa (Esercito) fin dal settembre 1954.

(23631)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se e quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del sindaco di Crispiano (Taranto), il quale, con evidente abuso di potere, l'11 dicembre 1956 convocava presso il municipio i soci di una società di produttori locali di uva, avente rapporti di affari con lo stabilimento vinicolo del padre, per diffidare il presidente di essa dal continuare ad esercitare tale ufficio e notificare che egli aveva indetto una assemblea straordinaria dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.

« Tale azione aveva il chiaro scopo di soffocare l'iniziativa, già in corso di attuazione, di costituire una cantina sociale, della quale era stato eletto presidente lo stesso presidente dell'anzidetta società, e che potrebbe contrastare con gli interessi di famiglia del sindaco.

(23632)

« BERRY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esito del ricorso di pensione presentato da Beltramello Antonio fu Luigi, residente a Cassola (Vi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

cenza) n. 345-066, avvertendo che l'interessato ha subito la visita collegiale sanitaria nel marzo 1956 e trovasi da tempo in pietose condizioni economiche, per cui torna giustificata la sua richiesta per una sollecita decisione dopo tanti anni di attesa.

(23633)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a quale punto si trovi la domanda di pensione indiretta di guerra da diversi anni presentata da Marolo Battista fu Bartolomeo, di Monteu Roero (Cuneo), in conseguenza della morte del figlio Pietro, classe 1918, deceduto per causa di guerra, facendo notare che da tempo la Corte dei conti ha ultimato l'istruttoria del ricorso, la cui decisione è vivamente attesa dall'interessato, dopo tanti anni dalla morte del figlio.

(23634)

« BUBBIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso gli uffici competenti per sollecitare la emanazione delle norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, articolo 1, penultimo comma, in relazione alle norme in favore degli ex combattenti, contenute negli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; a questo proposito fanno presente che gli interessati dal 1° luglio 1956 attendono che le norme di cui sopra permettano loro di godere dei miglioramenti economici contenuti nei provvedimenti delegati poiché per ora la lacuna lamentata ha determinato invece una diminuzione della retribuzione goduta.

(23635)

« VIOLA, MUSOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se ritiene che il titolo di studio — capo d'arte edile — rilasciato dal Corso superiore (sezioni edili) dell'Istituto statale d'arte di Massa, debba essere considerato come un titolo di scuola media superiore e tale da consentire l'assunzione di chi ne è in possesso nella carriera del gruppo B (vecchio ordinamento) degli impiegati delle amministrazioni statali.

(23636)

« BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali è stata abolita la cattedra di meccanica del volo presso la scuola di ingegneria aeronautica di Roma, cattedra fondamentale nel ciclo di insegnamenti del-

la scuola stessa, già illustrata e per molti anni dal professore G. A. Crocco.

(23637)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere per quale motivo presso il Genio civile di Massa, gli impiegati in possesso del titolo rilasciato dal corso superiore (sezioni edili) dell'Istituto statale di Massa — capo d'arte edile — sono inquadrati nel gruppo C (vecchio ordinamento) invece che nel gruppo B, come dovrebbe essere, dal momento che detto titolo è quello di una scuola media superiore.

(23638)

« BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi per cui il consorzio Lipuda-Fiumenica non provvede ancora ad iniziare i lavori per il completamento delle opere nel torrente Fiumenica del comune di Scala Coeli (Cosenza).

« Si fa presente che non provvedendo tempestivamente al completamento dei lavori, prima delle prossime piogge e conseguenti piene, gravissimo sarà il pericolo che minaccia i cittadini del comune di Scala Coeli specie quelli del borgo Macchia.

« Per sapere, poi, quali assicurazioni intende dare circa gli interventi che vorrà adottare onde assicurare le popolazioni interessate che vivono in una situazione di grande ansia e di profonda apprensione.

(23639)

« CURCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica per l'assegnazione al comune di Colfelice (Frosinone) di fondi per la eliminazione delle case malsane, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

« L'accoglimento della richiesta avanzata dal comune di Colfelice è reclamato da una situazione che è certamente fra le più serie per il numero degli alloggi impropri ed igienici nei quali una notevole parte della popolazione di questo comune è costretta a vivere.

(23640)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali decisioni intenda prendere circa l'apertura dell'ufficio postale nel comune di Veruno (Novara), per il quale sono state trasmesse da tempo a Roma le pratiche con parere favorevole della direzione provinciale di Novara.

(23641)

« GRAZIOSI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere se sono a conoscenza della situazione di estremo disagio in cui versano centinaia di disoccupati dei comuni della montagna Amiatina, sia sia del versante grossetano che di quello senese;

e per sapere come intendono intervenire perché le richieste dei disoccupati, che rivendicano assistenza e cantieri di lavoro e soprattutto assunzioni nelle miniere di mercurio dove tali possibilità esistono, vengano accolte da chi di dovere.

(23642)

« TOGNONI, BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni per le quali la speciale commissione interministeriale nominata dal ministro stesso per lo studio di una riforma della legge 25 luglio 1952, n. 915 (sistemazione della previdenza marinara), intesa ad eliminare le incongruenze riscontrate nella sua pratica attuazione, procede nei suoi lavori con tale deplorabile lentezza da deludere le umane e legittime aspettative dei pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali concreti provvedimenti il ministro intenda prendere per un'equa e rapida soluzione del problema riguardante le pensioni marinare che, per evidenti ragioni di diritto e di giustizia sociale, non può né deve essere ulteriormente dilazionata.

(23643)

« DUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga di dover sollecitamente provvedere alla riparazione e bitumazione della strada « Romana Selva » nel comune di Sora (Frosinone).

« Tale opera, già inclusa nel piano della Cassa per il Mezzogiorno, riveste carattere di urgenza date le pessime condizioni di transitabilità della strada e le reiterate proteste dei moltissimi cittadini che sono costretti giornalmente a percorrerla con mezzi propri o di fortuna poiché la stessa ditta concessionaria del servizio automobilistico pubblico si rifiuta, per le condizioni del tracciato, di farvi transitare i propri automezzi.

(23644)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile « Carmela Mariano » di Montagano (Campobasso), che da anni va svolgendo grande opera di bene.

(23645)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga indispensabile concedere un congruo contributo all'asilo infantile « Santa Maria Goretti » di Montaquila (Campobasso), che da anni, pur fra enormi ristrettezze, svolge grande opera di bene.

(23646)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se approvano l'operato dell'amministrazione comunale di Montagano (Campobasso), che si rifiuta di pagare con la necessaria regolarità al signor Petrone Mario fu Giuseppe, custode del carcere mandamentale di detto comune, quanto è a lui dovuto, costringendolo a contrarre debiti che egli non vorrebbe assolutamente contrarre.

(23647)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda di disporre che la Cassa depositi e prestiti, invece di anticipare per i lavori contabilizzati relativi ad edifici scolastici solo l'80 per cento del mutuo, anticipi il 90 per cento come per gli altri lavori.

(23648)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la determinazione della Cassa depositi e prestiti in merito alla richiesta, formulata nel giugno 1956, del comune di Montaquila (Campobasso) di mutuo della somma di lire 8.000.000, occorrente per la costruzione ivi dell'edificio scolastico, compreso fra le opere ammesse al contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(23649)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione presentata prima dai coniugi Carlozzi Giuseppantonio fu Michele e Galuppo Alessandra fu Michele, da Montagano (Campobasso), genitori di Carlozzi Domenico, ex militare della classe 1908, morto il 26 luglio 1948 per infermità contratta a causa degli eventi bellici e, poi, morta la Galuppo il 7 maggio 1948, a cui favore era stata liquidata provvisoriamente la pensione, riprodotta dal marito.

(23650)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di estendere la concessione del diploma di benemerente anche a quei maestri elementari che intendano fruire dei cinque anni di abbuono concessi dalle leggi vigenti per favorire l'esodo volontario, sempre che si completi, con tale periodo, il minimo di servizio prescritto.

« La mancata estensione del beneficio trattiene molti insegnanti dalla richiesta di collocamento a riposo, mentre sarebbe tanto utile la disponibilità di altri posti di ruolo per i tanti giovani in attesa di sistemazione. (23651) « MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno concedere l'abilitazione didattica per l'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale a quei periti industriali che tali materie hanno insegnate, per il periodo prescritto, nelle scuole di avviamento professionale.

« Il riconoscimento appare tanto più necessario in quanto tale abilitazione viene concessa a coloro che insegnano nei corsi e di essa gli abilitati possono pure valersi per ottenere, con precedenza rispetto agli altri, l'incarico d'insegnamento nelle scuole di avviamento. (23652) « MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Montagano (Campobasso) della rete idrica interna. (23653) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario intervenire, perché sia completata in Montagano (Campobasso), in vista dell'attuazione dell'acquedotto, la rete di fognatura. (23654) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno completate le riparazioni delle strade interne del comune di Montagano (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (23655) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Montaquila (Campobasso) di

costruzione, assolutamente indifferibile, dell'edificio comunale, che attualmente è sito in alcuni vani ora anche pericolanti.

(23656) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della difesa, per conoscere se non ritengano opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si estendano alle strade costruite dagli eserciti alleati durante l'ultima guerra (36 strade per chilometri 80) le disposizioni emanate in occasione della guerra 1915-18.

(23657) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Montaquila (Campobasso) di costruzione di edifici scolastici nella frazione Roccaravindola-scalo e nella località Masseria La Corte. (23658) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere in qual modo intendano una buona volta intervenire a favore delle laboriose popolazioni di Montaquila, Fornelli e Colli al Volturmo (Campobasso), che non hanno possibilità di provvedere regolarmente alla coltivazione dei loro terreni a seguito della mancata ricostruzione del ponte sul Volturmo in località « Valleporcina » sulla strada omonima ex militare, distrutto dalla guerra, sostituito da una passerella, asportata poi dall'alluvione in data 14 e 15 dicembre 1952, e di cui in più occasioni è stata promessa la ricostruzione, che, però, non ha avuto mai luogo, destando meraviglia nelle ripetute popolazioni le quali, vedendo neppure disposto il relativo progetto, protestano, rilevando che, mentre si afferma di voler aiutare le aree depresse, non si ricostruiscono, poi, le opere distrutte dalla guerra, che è ormai terminata da più anni. (23659) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali il passaggio a livello, quasi adiacente alla stazione ferroviaria di Matrice-Montagano-San Giovanni in Galdo, che trovasi sul tronco Campobasso-Teroli, non è stato ancora sistemato, quando è certo che l'A.N.A.S. ha regolarmente versato all'amministrazione ferroviaria i fondi all'uopo necessari. (23660) « COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Montaquila (Campobasso) di istituzione di un posto telefonico nella frazione di Roccaravindola e nella contrada Masseria La Corte o Campo Sacucci.

(23661)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di accordare il sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori della provincia di Potenza, che versano in una situazione di particolare disagio a causa della perdurante disoccupazione, aggravata dalle avversità atmosferiche.

(23662)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se la gestione I.N.A.-Casa non ritenga necessario costruire in Montagano (Campobasso) altri alloggi, che sono indispensabili per quella popolazione.

(23663)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le determinazioni della gestione I.N.A.-Casa in merito alla domanda del comune di Montaquila (Campobasso) di costruzione ivi di un certo numero di alloggi.

(23664)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quando gli abitanti di Montagano (Campobasso) potranno cominciare a godere dei benefici dell'acqua, trasportata sin lì provvidamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(23665)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Montaquila (Campobasso) di costruire ivi un asilo infantile, che ora è sistemato in locali inadatti, privi di luce, insufficienti.

(23666)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere a quale punto si trovi la pratica per la concessione di ricompensa al valor militare al tenente Bonfadini Andrea di Giovanni.

(23667)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza dei gravi disagi e inconvenienti determinati dalla chiusura al traffico — perché danneggiato dalle alluvioni del 1951-1953 — del ponte esistente sul fiume Chiese nel comune di Casalmoro (Mantova); per conoscere se intenda accogliere la domanda di contributo — in base alla legge Tupini — inoltrata dalla amministrazione comunale di Casalmoro.

(23668)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda prendere in considerazione la domanda da tempo inoltrata dall'amministrazione comunale di Acquanegra sul Chiese (Mantova) per la concessione del contributo statale per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche: ampliamento del cimitero della frazione Mosio, costruzione scuola nella frazione Valli Importo, costruzione case popolari, costruzione di asilo infantile.

(23669)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende prendere in considerazione la domanda di concessione di mutuo per costruzione di casa di abitazione inoltrata dal grande invalido di guerra Mosconi Luigi, residente a Edolo (Brescia).

(23670)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quale seguito intenda dare alla domanda da tempo inoltrata dall'amministrazione comunale di Collio (Brescia) per la concessione del contributo statale per i lavori di miglioria alle malghe Botticini e Pofferatte.

(23671)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere i motivi per cui si ritarda ad apporre la firma al decreto con cui si riconosce la concessione della sorgente Nitroh al comune di Barano d'Ischia (Napoli), dopo che si è assicurato detto comune che tale decreto era stato predisposto fin dal febbraio 1956.

(23672)

« D'AMBROSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se il Governo, attraverso i Ministeri dell'interno, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, sia a conoscenza della prassi instaurata ed ormai consolidata in merito alle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

costruzioni di nuovi impianti elettrici, eseguite dai comuni col contributo dello Stato ai sensi della così detta legge Tupini. I comuni stessi sono posti nella necessità di cedere alle società distributrici di energia elettrica non solo la gestione, ma anche la proprietà dei nuovi impianti.

« E poiché i casi di tal genere sono ormai in gran numero, si dovrebbe accertare con tutta sollecitudine in che misura le società elettriche, dall'inizio del funzionamento della legge ricordata, abbiano ampliato i propri impianti a spese dei comuni e dello Stato.

« Si chiede ancora di sapere se risulta che anche nei rapporti coi privati, specialmente per quanto riguarda le iniziative artigianali ed industriali, siano seguiti gli stessi sistemi, per cui gli interessati devono pagare gli impianti, senza poterne controllare il costo e con l'obbligo di cederli in proprietà alle società elettriche.

« Gli interroganti chiedono infine di sapere quali provvedimenti il Governo intenda porre allo studio per un eventuale possibile riesame di tutti gli atti finora compiuti da enti e da privati in condizioni di evidente costrizione e soprattutto quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare il perdurare di simile situazione, con particolare riguardo alle società elettriche controllate dall'I.R.I., che dovrebbero essere esempio di come un servizio pubblico debba ispirarsi esclusivamente a criteri di funzione sociale. (23673) « SORGI, PACATI, DE BIAGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intende promuovere provvedimenti per la restituzione della pretura a Caiazzo. (23674) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intende promuovere provvedimenti per ricostituire la sezione staccata di pretura di Palma Campania in pretura autonoma. (23675) « RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, per sapere se, in considerazione delle accresciute esigenze di un moderno insegnamento, non ritengano opportuno esaminare la reale situazione finanziaria della tenuta delle « Capezzine » dal cui reddito deve trarre i mezzi — circa 15 milioni di lire annue — l'istituto tecnico agrario pareggiato « A. Vegni »; la quale situazione, pur essendo negli ultimi anni di gestione democratica mi-

gliorata nei confronti delle precedenti gestioni di una giunta amministrativa di nomina prefettizia, presieduta dal dottor Cinquini, che chiuse le risultanze di bilancio con circa 40 milioni di disavanzo senza, peraltro, apportare né un aumento alle attrezzature, né incremento al patrimonio della fondazione, deve essere presa in seria considerazione, se si vuole assicurare un'ulteriore sviluppo tecnico dell'azienda agraria per le stesse esigenze della scuola.

« Nella impossibilità di conciliare le esigenze dell'istituto tecnico agrario con le disponibilità ed il reddito della tenuta delle « Capezzine », gli interroganti richiamano l'attenzione dei ministri interessati sulla necessità di un intervento dello Stato, sia a mezzo di contributi annuali, sia addivenendo alla statizzazione dell'istituto tecnico, comunque liberando l'azienda agraria dai gravami che nelle condizioni odierne non può sostenere senza arrecare grave pregiudizio al miglioramento ed all'attrezzatura dell'azienda agraria, il che non sarebbe più in armonia con le esigenze della scuola alla quale necessita un'azienda sperimentale moderna. (23676) « BAGLIONI, BIGIANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intende intervenire presso l'I.N.A.-Casa perché siano dati finanziamenti al comune di Grumo Nevano (Napoli) sul nuovo piano settennale. (23677) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intende intervenire presso l'I.N.A.-Casa per ulteriori finanziamenti al comune di Marigliano (Napoli) sul nuovo piano settennale. (23678) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intende intervenire presso l'I.N.A.-Casa per ulteriori finanziamenti al comune di Pozzuoli (Napoli) sul nuovo piano settennale. (23679) « RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritenga opportuno disporre una più intensa e generale sorveglianza, che per riuscire efficace dovrebbe essere attuata mediante il prelevamento dei campioni dagli impasti e non dai prodotti finiti, allo scopo di repr-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

mere l'abusivo impiego, attualmente molto diffuso, di additivi chimici nella lavorazione delle farine e del pane.

« Tale impiego, che è vietato dall'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è fatto allo scopo di migliorare nell'apparenza ma non nelle caratteristiche organolettiche, materie prime in se stesse scadenti, e perciò dà origine ad un'illecita concorrenza nella produzione e nel commercio delle farine e del pane ma, soprattutto, riesce di grave nocimento all'intera popolazione e soprattutto di quella più povera che si nutre in prevalenza di idrati di carbonio, essendo oramai dimostrato che gli additivi di cui trattasi riescono nocivi all'organismo umano, specialmente per azioni di accumulo, mentre non è escluso che essi possano avere perfino effetti cancerogeni.

(23680)

« DELCROIX, D'AMORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a liquidare all'invalido Di Risio Federico fu Pasquale, da Casalbordino (Chieti), il trattamento di pensione di ottava categoria per il periodo dal marzo 1951 al 20 maggio 1954, e quando, la pratica relativa, distinta dal numero 104135 di posizione, potrà essere definita anche per questa parte.

(23681)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione indiretta di guerra, nuova guerra, presentata dalla signora Massimini Angela, vedova di D'Abbenigno Orlando, da Villa Santa Maria (Chieti), e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(23682)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali al signor Di Nardo Placido fu Giuseppe, da Torrebruna (Chieti), titolare di pensione privilegiata indiretta nuova guerra, quale padre del caduto Di Nardo Giuseppe di Placido, non sono ancora stati liquidati gli arretrati di pensione maturati per il periodo dal 1° marzo 1954 al 31 dicembre 1955, e quando a detta liquidazione potrà provvedersi.

(23683)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di soddisfare finalmente l'annosa attesa dei personali civili e militari che prestano servizio in

talune località da considerare disagiate, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, e che non percepiscono le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, perché non è stato ancora effettuato il lavoro di revisione delle designazioni di tali località.

« L'interrogante rileva che con la risposta fornita il 18 gennaio 1956, alla propria interrogazione n. 16505, veniva data assicurazione che erano state impartite istruzioni per la sollecita ultimazione della predetta revisione.

« Rileva altresì che l'urgenza della definizione della questione in esame è data non soltanto dal lungo tempo decorso, ma anche dalle disparità di trattamento che attualmente si verificano, in quanto si hanno delle località per le quali le indennità vengono corrisposte solo ad una parte del personale.

(23684)

« BERRY ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dal comune di Filetto (Chieti) per il finanziamento della costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Viano e Lenzetta con i benefici previsti dalla legge n. 645 sull'importo preventivato per ciascun edificio nella somma di lire 6.000.000.

« La costruzione dei suddetti edifici scolastici ha carattere di particolare urgenza in quanto le suddette frazioni come il centro abitato di Filetto furono gravissimamente danneggiate dai bombardamenti per cui le scuole sono ubicate in locali sprovvisti dei più elementari requisiti.

(23685)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali nuovi mezzi sgombraneve siano stati destinati ad operare sulla nazionale n. 86 Isonia nel tratto Furci-Castiglione Messer Marino, visto che quelli esistenti *in loco* si sono dimostrati, in questi ultimi anni, assolutamente inadeguati ad assicurare lo sgombero della neve.

(23686)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale fondamento abbiano le doglianze di alcune amministrazioni comunali della provincia di Chieti secondo cui i relativi comuni, dopo esservi stati compresi, sono stati depennati dai programmi di nuove costruzioni proposte dall'U.N.R.R.A.-Casas al Ministero dei lavori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

pubblici, e se non ritenga di disporre la revisione delle decisioni adottate tenendo presenti le seguenti circostanze di fatto:

a) che la provincia di Chieti è una delle provincie maggiormente sinistrate dalla guerra e che la ricostruzione non ha operato, se non in maniera del tutto trascurabile, per lo stato di grave depressione economica e per gli alti costi delle costruzioni asismiche inadeguatamente previsti dalla legge per i danni di guerra;

b) che moltissime abitazioni sono crollate o sono minacciate da crolli in seguito ai danni arrecati dai movimenti franosi che danno alla provincia di Chieti il triste primato del 60 per cento di abitati soggetti a trasferimento;

c) che moltissime abitazioni per vetustà sono fatiscenti mentre i tuguri, le baracche ed in genere le abitazioni malsane costituiscono, specialmente nelle zone montane, la maggioranza delle costruzioni negli agglomerati urbani.

(23687)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le effettive ragioni per le quali le costruzioni programmate e finanziate nel decorso esercizio finanziario dall'Istituto delle case popolari di Chieti per il comune di San Salvo (Chieti) non ancora hanno avuto inizio di esecuzione, mentre, invece, quelle finanziate nelle stesse circostanze per altri comuni sono in stato di avanzata realizzazione.

(23688)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della variante alla strada statale n. 16 Adriatica, nel tratto San Salvo-Vasto, le caratteristiche che saranno adottate per la costruzione del nuovo tracciato in rapporto alle esigenze del traffico attuale su di una grande strada di comunicazione, e quando i lavori relativi potranno avere inizio di esecuzione.

(23689)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il numero degli appartamenti costruiti per ciascun comune della provincia di Chieti dall'E.A.R. (Ente abruzzese ricostruzione) ed il numero di quelli già programmati e finanziati o in corso di costruzione.

(23690)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quando avran-

no inizio i lavori di elettrificazione della Sulmona-Pescara ed il termine entro il quale, presumibilmente, si ritiene che i lavori stessi potranno essere completati.

(23691)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga utile ed opportuno predisporre opportuni provvedimenti per la ricostituzione nel comune di Aci Sant'Antonio (Catania) della pretura, a suo tempo, soppressa dal governo fascista.

« L'interrogante fa, in particolare, rilevare al ministro che la ricostituzione della pretura in parola snellirebbe il servizio giudiziario, attualmente appesantito, ai fini della buona e regolare amministrazione della giustizia.

(23692)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti per una maggiore diffusione dello studio della lingua spagnola negli istituti di istruzione media, aumentando convenientemente le cattedre di tale lingua nei licei scientifici e nelle scuole medie, negli istituti magistrali, tecnici, commerciali e nelle scuole di avviamento professionale.

(23693)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario impartire opportune disposizioni, affinché gli operai temporanei dipendenti dalla direzione generale delle opere marittime in servizio presso la sezione staccata del Genio civile di Catania possano percepire regolarmente il salario loro spettante, ad ogni fine di mese, evitando, così, che lo stesso venga corrisposto agli interessati, come per il passato, con notevole ritardo.

(23694)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trapani, relativamente alla sospensione, messa in atto dall'Istituto, della validità dei contributi assicurativi versati da alcune cooperative e carovane di facchini e carrettieri di quella provincia, a seguito di denuncia penale presentata, tempo fa, a carico degli amministratori delle stesse.

« Trattasi, infatti, di diritti acquisiti da oltre trecento lavoratori e deve essere tenuto conto del fatto che il tribunale di Trapani, in data 25 giugno 1955, ha emesso sentenza as-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

solutoria nei riguardi degli amministratori in questione.
(23695)

« SCALIA ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo, per sapere se intenda provvedere adeguatamente e sollecitamente per affrontare il problema della vitivinicoltura italiana che, aggravandosi di anno in anno, pone in crisi un vasto settore della produzione e dell'economia nazionale, la quale investe un'area di oltre un milione e 800 mila ettari di terreno coltivato.

« Il continuo sfasamento tra gli andamenti dei prezzi al consumo e alla produzione, crea situazioni insostenibili per milioni di famiglie piccole coltivatrici anche quando, in rare favorevoli congiunture con raccolti abbondanti, i produttori, dovendo vendere con urgenza il prodotto, vendono « al ribasso » mentre i prezzi al consumo rimangono invariati.

« Gli interpellanti ritengono che fra i provvedimenti più urgenti vi siano:

a) l'abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni, con cui si creerebbero nuove condizioni per la produzione, per il commercio e per il consumo dei vini;

b) favorire la maggiore concentrazione possibile della vinificazione nelle « cantine sociali » in tutte le zone di produzione vitivinicola, in modo da assicurare una larga diffusione della tecnica moderna che consenta, da una parte, una migliore e più costante produzione di vini, e dall'altra il costituirsi di adeguate e controllate scorte per eventuali azioni tendenti alla stabilizzazione dei prezzi per i produttori.

(543) « AUDISIO, GRIFONE, CALASSO, MARRILLI, MARABINI, MASSOLA, GOMEZ D'AYALA, COMPAGNONI, MICELI, BIANCO, CORBI, PIRASTU, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, FOGLIAZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene di dover procedere alla revoca della concessione alla Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate, esercizio ferrovia Benevento-Cancello-Napoli, in virtù degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336.

« Infatti, risulta dalla sentenza del tribunale di Benevento, n. 163 del 19 giugno 1956 — registrata addì 28 luglio 1956, n. 194, modulo 3, volume XVIII — nella causa civile tra il cavalier Petringa Aristide e la Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate, eser-

cizio ferrovia Benevento-Cancello-Napoli in persona del commendator Perrotta Umberto, presidente del consiglio di amministrazione, che la suddetta società concessionaria ha ripetutamente alterato il suo bilancio « contabilizzando, ma senza effettivamente corrisponderlo all'interessato, uno stipendio mensile di lire 80.000, oltre gli assegni familiari » (vedi pagina 3, sentenza succitata).

« Tale irregolarità, mentre denuncia una costante azione di alterazione del bilancio della società concessionaria al fine di carpire con mezzi illeciti la sovvenzione statale, è anche l'indice di un generale e continuo stato di disordine amministrativo e di esercizio, a danno della linea Benevento-Cancello-Napoli, che è una linea di pubblica utilità e di grande interesse per le popolazioni della zona.

« Un provvedimento esemplare e tempestivo da parte del ministro dei trasporti nei confronti della società concessionaria in parola potrebbe soddisfare la esigenza, ripetutamente ribadita da diversi settori del Parlamento e accettata dal ministro, di risanamento del bilancio statale e di moralizzazione dell'istituto della concessione, il quale, d'altra parte, si manifesta in contrasto con gli interessi della collettività e dello Stato.

(544) « VILLANI, AMENDOLA PIETRO, GRIFONE, CACCIATORE, FRANCAVILLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali provvedimenti urgenti intende adottare, nel quadro dell'attuazione del piano Vanoni e degli investimenti dell'I.R.I., per fare in modo che la società Ferromin (gruppo I.R.I.) inizi la coltivazione dell'imponente banco di pirite (sono state accertate oltre 10 milioni di tonnellate di minerale) ritrovato nel comune di Porto Santo Stefano in provincia di Grosseto, proprio nello stesso luogo ove esiste una miniera di ferromanganese gestita dalla Ferromin.

« Lo sfruttamento del banco di pirite, mentre consentirebbe l'assorbimento di notevole parte della manodopera disoccupata dei comuni di Porto Santo Stefano e Orbetello, e uno sviluppo dell'economia della provincia di Grosseto, permetterebbe alle aziende di Stato di intervenire nei settori produttivi della pirite e dei concimi chimici dove impera, con conseguenze negative per l'economia nazionale, il monopolio Montecatini.

(545) « TOGNONI, ROSSI MARIA MADDALENA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro delle finanze, sui risultati del mo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1956

nopolio delle banane istituito col regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sull'attività svolta dalla relativa azienda di Stato e sui propositi del Governo al riguardo.

(546) « ROSINI, RAFFAELLI, FALETRA, ASSENATO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

Le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 23,5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge*

BERSANI: Estensione delle provvidenze della piccola proprietà contadina alle partecipanze agrarie emiliane. (1847);

PETRUCCI: Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, concernente l'organico della Guardia di finanza (2197).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei tribunali per i minorenni (*Modificato dal Senato*) (1882-B) — *Relatore:* Tesaurò;

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari (*Approvato dal Senato*) (2595) — *Relatore:* Amatucci;

Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari (*Approvato dal Senato*) (2596) — *Relatore:* Amatucci;

Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2608) — *Relatore:* Berzanti.

3. — *Votazione per l'elezione di nove rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

4. — *Seguito della discussione di una mozione e di interrogazioni.*

5. — *Discussione delle proposte di legge*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore:* Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore:* Tozzi Condivi;

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore:* Elkan;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore:* Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore:* Lucifredi.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore:* Petrucci;

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-ter) — *Relatore:* Cappugi.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore:* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI